



Giunte e Commissioni

RESOCONTO SOMMARIO

n. 760

Resoconti

Allegati

GIUNTE E COMMISSIONI

Sedute di martedì 21 giugno 2022

I N D I C E

Commissioni congiunte

3 ^a (Affari esteri, emigrazione-Senato) e III (Affari esteri e comunitari-Camera):		
<i>Uffici di Presidenza (Riunione n. 9)</i>	Pag.	5

Commissioni permanenti

1 ^a - Affari costituzionali:		
<i>Sottocommissione per i pareri</i>	Pag.	6
<i>Plenaria</i>	»	7
2 ^a - Giustizia:		
<i>Ufficio di Presidenza (Riunione n. 200)</i>	»	14
<i>Plenaria</i>	»	14
3 ^a - Affari esteri, emigrazione:		
<i>Ufficio di Presidenza (Riunione n. 135)</i>	»	28
4 ^a - Difesa:		
<i>Plenaria</i>	»	29
5 ^a - Bilancio:		
<i>Plenaria</i>	»	52
6 ^a - Finanze e tesoro:		
<i>Plenaria</i>	»	62
7 ^a - Istruzione pubblica, beni culturali:		
<i>Plenaria</i>	»	66
8 ^a - Lavori pubblici, comunicazioni:		
<i>Plenaria (antimeridiana)</i>	»	69
<i>Plenaria (pomeridiana)</i>	»	80
9 ^a - Agricoltura e produzione agroalimentare:		
<i>Plenaria</i>	»	87

N.B. Sigle dei Gruppi parlamentari: C.A.L. (Costituzione, Ambiente, Lavoro)-Alternativa-P.C.-I.d.V.: CAL-Alt-PC-IdV; Forza Italia Berlusconi Presidente-UDC: FIBP-UDC; Fratelli d'Italia: FdI; Italia Viva-P.S.I.: IV-PSI; Lega-Salvini Premier-Partito Sardo d'Azione: L-SP-PSd'Az; MoVimento 5 Stelle: M5S; Partito Democratico: PD; Per le Autonomie (SVP-PATT, UV): Aut (SVP-PATT, UV); Misto: Misto; Misto-ITALIA AL CENTRO (IDEA-CAMBIAMO!, EUROPEISTI, NOI DI CENTRO (Noi Campani)): Misto-IaC (I-C-EU-NdC (NC)); Misto-Italexit per l'Italia-Partito Valore Umano: Misto-IpI-PVU; Misto-Liberi e Uguali-Ecosolidali: Misto-LeU-Eco; Misto-MAIE: Misto-MAIE; Misto-+Europa - Azione: Misto-+Eu-Az; Misto-Potere al Popolo: Misto-PaP.

10 ^a - Industria, commercio, turismo:	
<i>Plenaria</i>	<i>Pag.</i> 107
<i>Ufficio di Presidenza (Riunione n. 262)</i>	» 122
11 ^a - Lavoro pubblico e privato, previdenza sociale:	
<i>Plenaria</i>	» 123

Commissioni bicamerali

Inchiesta sul fenomeno delle mafie e sulle altre associazioni criminali, anche straniere:	
<i>Comitato XXI regime carcerario ex art. 41-bis e modalità di esecuzione della pena intramuraria in alta sicurezza (Riunione n. 24)</i>	<i>Pag.</i> 125
Inchiesta sul sistema bancario e finanziario:	
<i>Plenaria</i>	» 126
<i>Ufficio di Presidenza</i>	» 127
Inchiesta sulle attività connesse alle comunità di tipo familiare che accolgono minori:	
<i>Plenaria</i>	» 128

Commissioni monocamerali d'inchiesta

Sul femminicidio, nonché su ogni forma di violenza di genere:	
<i>Plenaria</i>	<i>Pag.</i> 130

COMMISSIONI CONGIUNTE

3^a (Affari esteri, emigrazione)

del Senato della Repubblica

con la Commissione

III (Affari esteri e comunitari)

della Camera dei deputati

Martedì 21 giugno 2022

**Uffici di Presidenza integrati
dai rappresentanti dei Gruppi parlamentari**

Riunione n. 9

*Presidenza della Presidente della 3^a Commissione del Senato
CRAXI*

Orario: dalle ore 14,30 alle ore 15

*AUDIZIONE INFORMALE DELL'AMBASCIATORE DELL'UNIONE EUROPEA PRESSO
LA FEDERAZIONE RUSSA, MARKUS EDERER, INTERVENUTO IN VIDEOCONFE-
RENZA, SUGLI SVILUPPI DEL CONFLITTO TRA RUSSIA E UCRAINA*

AFFARI COSTITUZIONALI (1^a)

Martedì 21 giugno 2022

Sottocommissione per i pareri

184^a Seduta

Presidenza del Presidente
PARRINI

La seduta inizia alle ore 14,25.

(1438) *Modifiche alla disciplina sulla riforma organica della magistratura onoraria*

(1516) *IWOBI. – Modifiche al decreto legislativo 13 luglio 2017, n. 116, recante riforma organica della magistratura onoraria ed altre disposizioni sui giudici di pace, nonché disciplina transitoria relativa ai magistrati onorari in servizio e introduzione delle tutele previdenziali*

(1555) *MIRABELLI e altri. – Modifiche alla legge 28 aprile 2016, n. 57 e al decreto legislativo 13 luglio 2017, n. 116, in materia di tutele dei magistrati onorari ed efficienza degli uffici giudiziari del giudice di pace e del tribunale*

(1582) *BALBONI e altri. – Modifiche al decreto legislativo 13 luglio 2017, n. 116, in materia di riforma della magistratura onoraria e attuazione del principio di ragionevole durata del processo*

(1714) *ROMEO e altri. – Modifiche alla disciplina sulla riforma organica della magistratura onoraria*

(Parere alla 2^a Commissione su ulteriori emendamenti al testo unificato. Esame. Parere non ostativo)

Il presidente PARRINI (PD), relatore, dopo avere illustrato gli ulteriori emendamenti al testo unificato, propone di esprimere, per quanto di competenza, un parere non ostativo.

La Sottocommissione conviene.

(2597) *Deputato FERRARI e altri. – Disposizioni di revisione del modello di Forze armate interamente professionali, di proroga del termine per la riduzione delle dotazioni dell'Esercito italiano, della Marina militare, escluso il Corpo delle capitanerie di porto, e dell'Aeronautica militare, nonché in materia di avanzamento degli ufficiali. Delega al*

Governo per la revisione dello strumento militare nazionale, approvato dalla Camera dei deputati in un testo approvato dall'unificazione dei disegni di legge d'iniziativa dei deputati Ferrari ed altri; Deidda ed altri; Giovanni Russo ed altri; Del Monaco ed altri; Del Monaco ed altri; Ferrari ed altri

(Parere alla 4^a Commissione. Esame. Parere non ostativo)

Il presidente PARRINI (PD), relatore, dopo avere illustrato il disegno di legge in titolo, propone di esprimere, per quanto di competenza, un parere non ostativo.

La Sottocommissione conviene.

(810) MOLLAME e altri. – *Disposizioni per la ricerca, raccolta, coltivazione e commercializzazione dei tartufi destinati al consumo*

(918) TARICCO e altri. – *Norme in materia di ricerca, raccolta, coltivazione, trasformazione e commercializzazione dei tartufi freschi o conservati destinati al consumo*

(933) BERGESIO e altri. – *Disposizioni in materia di cerca, raccolta, coltivazione e commercializzazione dei tartufi destinati al consumo*

(Parere alla 9^a Commissione sul ulteriori emendamenti al testo unificato. Esame. Parere non ostativo)

Il presidente PARRINI (PD), relatore, dopo avere illustrato gli ulteriori emendamenti al testo unificato, propone di esprimere, per quanto di competenza, un parere non ostativo.

La Sottocommissione conviene.

La seduta termina alle ore 14,35.

Plenaria

352^a Seduta

Presidenza del Presidente
PARRINI

Intervengono i sottosegretari di Stato alla Presidenza del Consiglio dei ministri Caterina Bini e Maria Valentina Vezzali.

La seduta inizia alle ore 14,35.

IN SEDE REDIGENTE

(2185) CANDIANI ed altri. – Modifiche alla disciplina relativa alla Corte dei conti a tutela del corretto riavvio del Paese

(Seguito della discussione e rinvio)

Prosegue la discussione, sospesa nella seduta di martedì 10 maggio.

Il PRESIDENTE comunica che gli emendamenti 1.3, 1.4, 3.1, 3.2 e 3.3 sono stati riformulati rispettivamente in altrettanti testi 2, pubblicati in allegato. Sono stati altresì presentati gli emendamenti 1.2 (testo 2), 2.1 (testo 2) e 3.1 (testo 3), anch'essi pubblicati in allegato.

Il seguito della discussione è quindi rinviato.

(1650) FENU e altri. – Disposizioni in materia di imprese sociali di comunità

(Rinvio del seguito della discussione)

Il PRESIDENTE avverte che non è ancora pervenuto il parere della Commissione bilancio.

Rinvia pertanto il seguito della discussione.

Il seguito della discussione è quindi rinviato.

(1359) Raffaella Fiormaria MARIN e altri. – Istituzione della Giornata in memoria delle vittime dell'amianto e assegnazione di un riconoscimento onorifico ai comuni maggiormente colpiti

(Rinvio del seguito della discussione)

Il PRESIDENTE avverte che non è ancora pervenuto il parere della Commissione bilancio

Rinvia pertanto il seguito della discussione.

Il seguito della discussione è quindi rinviato.

IN SEDE REFERENTE

(747-2262-2474-2478-2480-2538-B) DISEGNO DI LEGGE COSTITUZIONALE. – Modifica all'articolo 33 della Costituzione, in materia di attività sportiva, approvato in prima deliberazione dal Senato della Repubblica in un testo risultante dall'unificazione dei disegni di legge costituzionale di iniziativa dei senatori Iannone e Calandrini, Daniele Sbrollini e altri, Caterina Biti, Augussori, Garruti e altri, Maria Alessandra Gallone e altri; approvato, senza modificazioni, in prima deliberazione dalla Camera dei deputati (Esame)

Il PRESIDENTE ricorda che il disegno di legge costituzionale è stato approvato, in prima deliberazione dal Senato il 22 marzo e dalla Camera il 14 giugno. Non essendo state apportate modifiche al lavoro svolto in prima lettura al Senato, è ora possibile procedere all'esame in sede referente ai fini della seconda deliberazione richiesta dall'articolo 138 della Costituzione.

Precisa che in qualità di relatore intende far presente domani, in Aula, che la decorrenza dei tre mesi per la seconda deliberazione è espressa con parole differenti dall'articolo 138 della Costituzione, che fa riferimento ad un «intervallo non minore di tre mesi» tra le due deliberazioni, e dall'articolo 122 del Regolamento del Senato, secondo cui «la seconda deliberazione può essere adottata soltanto dopo che siano decorsi tre mesi dall'approvazione del disegno di legge nello stesso testo trasmesso o successivamente approvato dalla Camera dei deputati». È evidente che la disposizione regolamentare va interpretata alla luce di quella di rango costituzionale. Pertanto, è possibile procedere già nella giornata di domani alla votazione in seconda deliberazione.

Ricorda che il testo approvato dal Senato e dalla Camera si compone di un unico articolo che modifica l'articolo 33 della Costituzione, prevedendo che la Repubblica riconosca il valore educativo, sociale e di promozione del benessere psicofisico dell'attività sportiva in tutte le sue forme.

Non essendovi richieste di intervento in dichiarazione di voto, previa verifica del prescritto numero di senatori, è quindi conferito all'unanimità il mandato al relatore a riferire all'Assemblea sul provvedimento in esame, per l'approvazione del Senato in seconda deliberazione.

(1785) Roberta PINOTTI e altri. – Norme per la promozione dell'equilibrio di genere negli organi costituzionali, nelle autorità indipendenti, negli organi delle società controllate da società a controllo pubblico e nei comitati di consulenza del Governo

(Rinvio del seguito dell'esame)

Il PRESIDENTE avverte che non è ancora pervenuto il parere della Commissione bilancio.

Rinvia pertanto il seguito dell'esame.

Il seguito dell'esame è quindi rinviato.

SUI LAVORI DELLA COMMISSIONE

Il senatore AUGUSSORI (*L-SP-PSd'Az*) ricorda che, tra i provvedimenti in attesa di parere della Commissione bilancio, vi è anche il disegno di legge n. 2229 (spese per minori in comunità o istituti), di cui è relatore.

Il PRESIDENTE assicura che se ne terrà conto.

La seduta termina alle ore 14,50.

**EMENDAMENTI AL NUOVO TESTO ADOTTATO
DALLA COMMISSIONE PER IL DISEGNO DI LEGGE
N. 2185**

Art. 1.

1.2 (testo 2)

PERILLI, TONINELLI, GARRUTI, MANTOVANI, SANTANGELO

Al comma 1, primo periodo, dopo le parole: «secondo criteri fissati dal presidente della Corte dei conti,» inserire le seguenti: «sentito il Consiglio di Presidenza,».

1.3 (testo 2)

GALLONE

Al comma 1, primo periodo, dopo le parole: «secondo criteri fissati dal presidente della Corte dei conti,» inserire le seguenti: «sentito il Consiglio di Presidenza,».

1.4 (testo 2)

MARGIOTTA

Al comma 1, primo periodo, dopo le parole: «secondo criteri fissati dal presidente della Corte dei conti,» inserire le seguenti: «sentito il Consiglio di Presidenza,».

Art. 2.**2.1 (testo 2)**

PERILLI, TONINELLI, GARRUTI, MANTOVANI, SANTANGELO

Al comma 1, lettera b), capoverso «1-ter» aggiungere, in fine, il seguente periodo: «Qualora, per esigenze istruttorie, non possano essere rispettati i termini di cui al presente comma, tali termini possono essere interrotti per una volta e la pronuncia della Sezione di controllo deve essere resa definitivamente entro venti giorni dal ricevimento degli elementi istruttori da parte delle amministrazioni interessate.».

Art. 3.**3.1 (testo 3)**

PERILLI, TONINELLI, GARRUTI, MANTOVANI, SANTANGELO

Al comma 1, secondo periodo, sostituire le parole: «In caso di segnalazione, da parte del magistrato addetto al controllo concomitante sul singolo piano, programma o progetto, di gravi ritardi o di gravi violazioni, la Corte dei conti,» con le seguenti: «In caso di gravi ritardi o di gravi violazioni sul singolo piano, programma o progetto, la competente sezione o ufficio di controllo della Corte dei conti,».

3.1 (testo 2)

PERILLI, TONINELLI, GARRUTI, MANTOVANI, SANTANGELO

Sostituire l'articolo 3 con il seguente:

«Art. 3. – (Rafforzamento del controllo concomitante) – 1. Al primo periodo del comma 1 dell'articolo 22 del decreto-legge 16 luglio 2020, n. 76, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 settembre 2020, n. 120, sono aggiunte in fine le seguenti parole: ", nonché sui principali piani, programmi o progetti, comunque denominati, previsti dal Piano nazionale di ripresa e resilienza nonché dal Piano complementare allo stesso."».

3.2 (testo 2)

GALLONE

Al comma 1, secondo periodo, sostituire le parole: «In caso di segnalazione, da parte del magistrato addetto al controllo concomitante sul singolo piano, programma o progetto, di gravi ritardi o di gravi violazioni, la Corte dei conti,» con le seguenti: «In caso di gravi ritardi o di gravi violazioni sul singolo piano, programma o progetto, la competente sezione o ufficio di controllo della Corte dei conti,».

3.3 (testo 2)

MARGIOTTA

Al comma 1, secondo periodo, sostituire le parole: «In caso di segnalazione, da parte del magistrato addetto al controllo concomitante sul singolo piano, programma o progetto, di gravi ritardi o di gravi violazioni, la Corte dei conti,» con le seguenti: «In caso di gravi ritardi o di gravi violazioni sul singolo piano, programma o progetto, la competente sezione o ufficio di controllo della Corte dei conti,».

GIUSTIZIA (2^a)

Martedì 21 giugno 2022

Ufficio di Presidenza integrato dai rappresentanti dei Gruppi parlamentari

Riunione n. 200

Presidenza del Presidente
OSTELLARI

Orario: dalle ore 13,35 alle ore 14,20

PROGRAMMAZIONE DEI LAVORI

Plenaria

297^a Seduta

Presidenza del Presidente
OSTELLARI

Interviene il sottosegretario di Stato per la giustizia Sisto.

La seduta inizia alle ore 14,20.

IN SEDE REDIGENTE

(2419) *Deputato Giorgia MELONI ed altri. – Disposizioni in materia di equo compenso delle prestazioni professionali*, approvato dalla Camera dei deputati

(1425) *SANTILLO ed altri. – Norme in materia di tutela delle prestazioni professionali per attività espletate per conto dei committenti privati e di contrasto all'evasione fiscale*
(Seguito della discussione congiunta e rinvio)

Prosegue la discussione congiunta, sospesa nella seduta del 24 maggio.

Il relatore Emanuele PELLEGRINI (*L-SP-PSd'Az*), uniformandosi alle posizioni espresse nell'Ufficio di Presidenza integrato dai rappresentanti dei Gruppi, testé svoltosi, si dichiara a disposizione per concertazioni ulteriori tra i Gruppi.

Il senatore MIRABELLI (*PD*) ringrazia il Relatore ma ritiene che occorra un coinvolgimento del Governo (che in sede di maggioranza potrebbe anticipare i suoi orientamenti) e degli omologhi Gruppi della Camera dei deputati, per agevolare una celere seconda lettura in quel ramo del Parlamento.

Il senatore CALIENDO (*FIBP-UDC*) è favorevole ad una concertazione ulteriore, ma nella consapevolezza che – se non si raggiunge un'intesa – il disegno di legge approvato dalla Camera può essere approvato nel testo attuale.

Il senatore BALBONI (*FdI*) ribadisce a nome del suo Gruppo la disponibilità al ritiro di tutti gli emendamenti, se tutti i Gruppi convengono: ciò consentirebbe di approvare il testo della Camera senza ulteriori ritardi, visto che una seconda lettura in quel ramo potrebbe pregiudicare la promulgazione in questa legislatura.

Il sottosegretario SISTO concorda in ordine alla potenziale difficoltà di conclusione proficua della *navette* in questa legislatura, ricordando anche la severità del giudizio espresso su molti emendamenti dalla 5^a Commissione permanente.

Il senatore PILLON (*L-SP-PSd'Az*) si dichiara disponibile al ritiro degli emendamenti, nei termini già esposti in Ufficio di Presidenza integrato, mentre la senatrice MAIORINO (*M5S*) ribadisce la richiesta – avanzata già in quella sede – di una preventiva riunione di maggioranza.

Il PRESIDENTE conclude dichiarando che i disegni di legge in titolo restano all'ordine del giorno per consentire, in una seduta supplementare

in questa medesima settimana, di verificare gli esiti delle concertazioni testé prefigurate.

Il seguito della discussione congiunta è quindi rinviato.

(2499) DAL MAS ed altri. – Modifiche al codice di procedura penale in materia di impugnazione delle sentenze

(Seguito della discussione e rinvio)

Prosegue la discussione sospesa nella seduta del 12 maggio.

In assenza del relatore, il PRESIDENTE chiede al Governo se ritiene che l'esercizio della delega processuale penale possa ritenersi assorbente o preclusivo rispetto alle proposte contenute nel disegno di legge in titolo.

Il senatore DAL MAS (*FIBP-UDC*) ricorda l'eziologia del provvedimento, tratto da una parte della relazione conclusiva della «Commissione Lattanzi», inerente proprio al processo penale; se il Governo non la condivide è questa la sede per dirlo, anche perché disattenderebbe la recentissima giurisprudenza costituzionale che parla di affievolimento del diritto di impugnazione del pubblico ministero.

Il sottosegretario SISTO prevede che gli schemi di decreto legislativo originati dalla delega processuale penale saranno sottoposti al parere parlamentare nel prossimo mese di settembre.

Il PRESIDENTE conclude rinviando al periodo dell'anno in corso, prefigurato dal Governo, la valutazione in ordine alla permanenza di attualità del disegno di legge, ovvero al soddisfacimento delle sue istanze nella diversa sede dell'esercizio della delega già conferita.

Il seguito della discussione è quindi rinviato.

IN SEDE REFERENTE

(2574) Deputato Vincenza BRUNO BOSSIO e MAGI. – Modifiche alla legge 26 luglio 1975, n. 354, al decreto-legge 13 maggio 1991, n. 152, convertito, con modificazioni, dalla legge 12 luglio 1991, n. 203, e alla legge 13 settembre 1982, n. 646, in materia di divieto di concessione dei benefici penitenziari nei confronti dei detenuti o internati che non collaborano con la giustizia, approvato dalla Camera dei deputati il 31 marzo 2022, in un testo risultante dall'unificazione dei disegni di legge d'iniziativa dei deputati Bruno Bossio e Magi; Ferraresi, Bonafede, Ascari, Sarti, Cataldi, Di Sarno, D'Orso, Giuliano, Perantoni, Saitta, Salafia, Scutellà, Davide Aiello, Baldino, Caso, Migliorino, Palmisano, Dori ed Elisa Tripodi; Delmastro Delle Vedove, Butti, Ciaburro, Deidda, Donzelli, Ferro, Foti, Galantino, Lucaselli, Maschio, Montaruli, Prisco, Rotelli, Silvestroni, Varchi e Vinci; Paolini, Turri, Bisa, Di Muro, Marchetti, Morrone, Potenti, Tateo e Tomasi

(2465) GRASSO ed altri. – Modifiche all’ordinamento penitenziario in materia di concessione di benefici a condannati per determinati delitti

(Seguito dell’esame congiunto e rinvio)

Prosegue l’esame congiunto, sospeso nella seduta dell’11 maggio.

Il relatore MIRABELLI (*PD*), preso atto dell’annuncio del Presidente in ordine alla mancata espressione del parere della Commissione bilancio sugli emendamenti proposti, sollecita il rappresentante del Governo all’espressione dei pareri governativi.

Il sottosegretario SISTO dichiara che il Governo non è ancora pronto all’espressione dei pareri di sua spettanza.

Prende atto il relatore MIRABELLI (*PD*), riservandosi un approfondimento di merito.

Il seguito dell’esame congiunto è quindi rinviato.

(1438) Modifiche alla disciplina sulla riforma organica della magistratura onoraria

(1516) IWOBI. – Modifiche al decreto legislativo 13 luglio 2017, n. 116, recante riforma organica della magistratura onoraria ed altre disposizioni sui giudici di pace, nonché disciplina transitoria relativa ai magistrati onorari in servizio e introduzione delle tutele previdenziali

(1555) MIRABELLI ed altri. – Modifiche alla legge 28 aprile 2016, n. 57 e al decreto legislativo 13 luglio 2017, n. 116, in materia di tutele dei magistrati onorari ed efficienza degli uffici giudiziari del giudice di pace e del tribunale

(1582) BALBONI ed altri. – Modifiche al decreto legislativo 13 luglio 2017, n. 116, in materia di riforma della magistratura onoraria e attuazione del principio di ragionevole durata del processo

(1714) ROMEO ed altri. – Modifiche alla disciplina sulla riforma organica della magistratura onoraria

(Seguito dell’esame congiunto e rinvio)

Prosegue l’esame congiunto, sospeso nella seduta del 27 aprile.

I correlatori URRARO (*L-SP-PSd’Az*) e Angela Anna Bruna PIARULLI (*M5S*) sollecitano un’espressione di giudizio, da parte della sottosegretaria Macina, in ordine alle linee guida da essi prefigurate per la trattazione del provvedimento.

Il sottosegretario SISTO si dichiara disponibile a ribadire alla sua collega al Dicastero della giustizia che un primo incontro va comunque organizzato, al più presto, sul punto con i correlatori: impregiudicata l’esigenza di affrontare la trattazione globale della tematica dopo la conclusione del lavoro, in corso, sull’esercizio delle deleghe processuali conferite

al Ministero della giustizia (preventivata, come si è detto, per il mese di settembre prossimo).

Il PRESIDENTE prende atto degli impegni testé assunti dal Governo e richiede ai correlatori di verificarli il prima possibile.

Il seguito dell'esame congiunto è quindi rinviato.

IN SEDE CONSULTIVA

Schema di decreto legislativo recante disposizioni in materia di sistema di identificazione e registrazione degli operatori, degli stabilimenti e degli animali per l'adeguamento della normativa nazionale alle disposizioni del regolamento (UE) 2016/429 (n. 381)

(Parere alle Commissioni 9^a e 12^a riunite. Esame e rinvio.)

Il relatore LOMUTI (*M5S*) illustra il decreto legislativo in titolo, che è volto al recepimento delle disposizioni euro-unitarie relative all'ambito della sanità animale, riferite in particolare al sistema di tracciabilità delle diverse specie di animali terrestri e del materiale germinale, nonché dei prodotti di origine animale, finalizzato ad una più efficiente politica di prevenzione e controllo delle malattie di origine animale. Le più significative novità sono rappresentate dalla introduzione nella normativa nazionale di un obbligo per gli operatori di assicurare agli animali allevati regolari visite veterinarie allo scopo di prevenire e migliorare determinate condizioni sanitarie soprattutto negli allevamenti, individuando più dettagliatamente le responsabilità di allevatori, veterinari e altri soggetti che si occupano di animali, anche attraverso l'utilizzo di nuove tecnologie nelle attività di salute degli animali, come la sorveglianza delle malattie, l'identificazione elettronica e la registrazione degli animali. Gli articoli da 17 a 20 recano l'apparato sanzionatorio che si applica nei casi di inosservanza delle disposizioni contenute nello schema di decreto in esame (articoli 5 e 6, da 8 a 13 e 16).

Le sanzioni previste riguardano fattispecie nella maggior parte dei casi equivalenti a quelle già punite dalla normativa abrogata dallo schema di decreto; tuttavia, mentre le precedenti direttive e i conseguenti decreti legislativi di attuazione disciplinavano sistemi diversi anagrafici per le singole specie animali, il regolamento (UE)2016/429 ha adottato un sistema di identificazione e registrazione (I&R) degli operatori, degli stabilimenti e degli animali applicabile, in tutto o in parte, a tutte le specie, rendendo quindi necessaria un'armonizzazione delle sanzioni riferite a determinate specie animali con la nuova impostazione. Nello specifico, l'articolo 17 stabilisce le sanzioni amministrative da comminare in caso di violazione delle disposizioni di cui agli articoli 5 e 6 dello schema di decreto riguardanti, rispettivamente, l'obbligo di registrazione da parte degli operatori degli stabilimenti in cui sono detenuti animali o materiale germinale, degli operatori che effettuano operazioni di raccolta indipendentemente da uno

stabilimento e dei trasportatori e l'obbligo di riconoscimento nella Banca dati nazionale dell'anagrafe zootecnica (BDN) e l'obbligo di riconoscimento per determinati operatori e stabilimenti: le sanzioni vanno da un minimo di 100 euro ad un massimo di 50.000 euro.

L'articolo 18 prevede sanzioni per inosservanza delle norme di cui agli articoli 8 e 9 dello schema di decreto, riguardanti, rispettivamente, gli obblighi di conservazione della documentazione relativa agli animali e gli adempimenti relativi alla tracciabilità degli animali, attraverso la loro identificazione e la registrazione degli eventi che li riguardano: le sanzioni vanno da un minimo di 100 euro ad un massimo di 6.000 euro e sono normalmente irrogate per singolo documento non conforme/mancante o per ciascun animale la cui situazione risulti irregolare. L'articolo 19 commina sanzioni per la violazione delle disposizioni contenute negli articoli da 10 a 13 dello schema di decreto in esame, riguardanti gli adempimenti per la tracciabilità degli animali oggetto di scambi e importazioni (articolo 10), l'utilizzo dei mezzi di identificazione degli animali ungulati detenuti (articolo 11), gli obblighi dei fornitori dei mezzi di identificazione (articolo 12), i compiti dei responsabili dei macelli (articolo 13): le sanzioni vanno da un minimo di 100 euro ad un massimo di 20.000 euro per ciascun inadempimento rilevato. L'articolo 20 sanziona gli inadempimenti degli obblighi stabiliti dall'articolo 16 dello schema di decreto in esame relativamente alla registrazione in apposita sezione della BDN degli animali da compagnia e all'attività di operatori di stabilimenti, rifugi e centri indicati dall'articolo 2, comma 3: le sanzioni vanno da un minimo di 100 euro ad un massimo di 600 euro per ciascuna irregolarità. L'articolo 21 individua nel Ministero della salute, nei Servizi veterinari delle regioni e delle Province autonome di Trento e di Bolzano e nelle ASL le autorità competenti all'accertamento e all'irrogazione delle sanzioni, secondo il procedimento previsto dalla legge n. 689 del 1981 (ove compatibile).

È altresì prevista l'applicazione della diffida di cui all'articolo 1, comma 3, del decreto-legge n. 91 del 2014, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 116 del 2014. Al fine di stabilire l'entità della sanzione, le Autorità devono tenere conto della natura della non conformità all'obbligo prescritto e della commissione di precedenti infrazioni. In ogni caso, l'entità delle sanzioni deve essere aggiornata ogni due anni, attraverso un apposito decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, di concerto con il Ministro della salute, sulla base dell'indice ISTAT dei prezzi al consumo. Gli introiti derivanti dalle sanzioni confluiscono nel bilancio dello Stato qualora siano irrogate da amministrazioni centrali perché ricadenti in materia di competenza statale.

Si propone esito favorevole senza rilievi.

La senatrice CIRINNÀ (*PD*) richiede la posizione del Relatore in ordine ai suggerimenti fatti pervenire dal suo Gruppo alla Commissione.

Il PRESIDENTE rinvia il seguito dell'esame alla seduta supplementare prefigurata per la giornata di domani, dichiarando che – in caso di impedimento del relatore – lo sostituirà il senatore Cucca.

Il seguito dell'esame è rinviato ad altra seduta.

Schema di decreto legislativo recante attuazione dell'articolo 14, comma 2, lettere a), b), e), f), h), i), l), n), o) e p), della legge 22 aprile 2021, n. 53, per adeguare e raccordare la normativa nazionale in materia di prevenzione e controllo delle malattie animali che sono trasmissibili agli animali o all'uomo, alle disposizioni del regolamento (UE) 2016/429 (n. 382)

(Parere alla 12^a Commissione. Esame e rinvio)

Il relatore LOMUTI (*M5S*) illustra il decreto legislativo in titolo che intende conformare il sistema veterinario italiano ai principi e alle norme generali dettate dal Regolamento 2016/429 relativo alle malattie animali trasmissibili, individuando le autorità ed i soggetti destinatari di responsabilità e vincoli, oltreché le procedure e gli strumenti utilizzabili in ambito nazionale per la loro attuazione.

Più nel dettaglio, l'articolo 23, che riguarda i casi di violazione delle misure di controllo delle malattie, sanziona fattispecie equivalenti a quelle già punite dalla normativa abrogata dal presente schema di decreto. Tuttavia, mentre la normativa nazionale ed europea in materia di sanità animale era precedentemente differenziata per malattia, il regolamento (UE) 2016/429 ha predisposto una disciplina applicabile a gruppi di malattie animali individuate in modo omogeneo, rendendo quindi necessaria un'armonizzazione delle sanzioni riferite a singole malattie con la nuova impostazione.

Le sanzioni pecuniarie contenute nei 14 commi dell'articolo 23, che vanno da un minimo di 500 euro ad un massimo di 10.000 euro (ad eccezione del caso di mancato abbattimento di animali di cui al comma 12, quantificato da 15 a 150 euro per capo non abbattuto), sono comminate agli operatori o ad altra persona fisica o giuridica che: non si attenga agli obblighi di notifica delle malattie alle autorità competenti; non adotti le misure di biosicurezza; non partecipi ai programmi di formazione; non sottoponga i propri stabilimenti alle visite di sanità animale; non fornisca la necessaria collaborazione all'autorità competente; non rispetti le misure previste nei programmi di eradicazione o di sorveglianza della malattia; non ponga in essere le misure di controllo; contravvenga all'obbligo di abbattimento degli animali; non adotti le misure di controllo previste in caso di sospetto e conferma di malattia di categoria B e C.

Gli articoli da 24 a 30 prevedono sanzioni relative a violazione di norme del regolamento (UE)2016/429 di contenuto immediatamente precettivo. Si tratta, nella maggior parte dei casi, di sanzioni di nuova introduzione: in particolare, sono di nuova introduzione le sanzioni che riguardano violazioni di disposizioni relative agli animali acquatici, di cui agli articoli 28 e 29, che non trovano corrispondenza nella normativa attual-

mente vigente. Le sanzioni concernono: violazioni relative alle prescrizioni per i movimenti di animali terrestri detenuti all'interno dell'Unione europea (articolo 24); violazioni delle condizioni per i movimenti di animali selvatici terrestri (articolo 25); violazioni delle prescrizioni per i movimenti di materiale germinale all'interno dell'Unione europea (articolo 26); inosservanza delle norme sulla produzione e distribuzione di prodotti di origine animale all'interno dell'Unione europea (articolo 27); inosservanza delle disposizioni relative al movimento di animali acquatici all'interno dell'Unione europea (articolo 28); violazioni nella produzione, trasformazione e distribuzione di prodotti di origine animale ottenuti da animali acquatici, diversi dagli animali acquatici vivi all'interno dell'Unione europea (articolo 29); violazioni per l'ingresso nell'Unione di determinate merci diverse da animali, materiale germinale e prodotti di origine animale provenienti da paesi terzi e territori (articolo 30).

Le sanzioni, che vanno da un minimo di 1.000 euro ad un massimo di 100.000 euro, sono comminate agli operatori che non rispettano le misure precauzionali volte a prevenire la diffusione di malattie animali trasmissibili all'uomo tanto nelle attività di spostamento di animali all'interno dell'UE quanto nelle attività di produzione, trasformazione e distribuzione di prodotti di origine animale, mettendo in atto comportamenti che possono concretizzarsi nella mancanza delle autorizzazioni o dei certificati sanitari richiesti, nell'omessa notifica alle autorità sanitarie competenti di dati ed informazioni, nel mancato adempimento dei controlli e delle verifiche prescritti.

L'articolo 31 individua il Ministero della salute, le regioni, le Province autonome, le aziende unità sanitarie locali e il Ministero della difesa, per quanto stabilito all'art. 3 dello schema, quali autorità competenti allo svolgimento delle attività di controllo ufficiale e all'accertamento ed irrogazione le sanzioni.

Le autorità competenti svolgono le attività di controllo anche su segnalazione di soggetti privati e sono tenute agli obblighi di riservatezza relativamente alle informazioni acquisite in conformità alla legislazione vigente. Viene fatta salva l'applicazione degli articoli 13 (atti di accertamento), 14 (contestazione e notificazione), 16 (pagamento in misura ridotta) e 17 (obbligo del rapporto in caso di mancato pagamento in forma ridotta) della legge n. 689 del 1981, e la competenza degli altri organi preposti all'accertamento delle violazioni previste dal provvedimento in commento. Per quanto non previsto, per le procedure sanzionatorie si applicano le disposizioni della citata legge n. 689 del 1981 ed è fatta salva la disposizione concernente l'istituto della diffida di cui all'articolo 1, comma 3, del decreto legge n. 91 del 2014. I proventi derivanti dall'applicazione delle sanzioni amministrative pecuniarie, accertate dagli organi dello Stato nelle materie di competenza statale per le violazioni di cui al decreto, sono versati all'entrata del bilancio dello Stato.

Per la graduazione della sanzione amministrativa irrogata con ordinanza ingiunzione (atto della pubblica amministrazione con il quale si notifica al soggetto il tipo di violazione e l'ammontare di una sanzione

pecuniaria per la stessa prevista), l'autorità competente, oltre ai criteri di cui all'articolo 11 della legge n. 689 del 1981, può tener conto del criterio relativo al grado di rischio di diffusione della malattia.

Si propone esito favorevole senza rilievi.

La senatrice CIRINNÀ (PD) richiede la posizione del Relatore in ordine ai suggerimenti fatti pervenire dal suo Gruppo alla Commissione.

Il PRESIDENTE rinvia il seguito dell'esame alla seduta supplementare prefigurata per la giornata di domani, dichiarando che – in caso di impedimento del relatore – lo sostituirà il senatore Cucca.

Il seguito dell'esame è rinviato ad altra seduta.

Schema di decreto legislativo recante disposizioni di attuazione del regolamento (UE) 2016/429 in materia di commercio, importazione e conservazione di animali della fauna selvatica ed esotica e formazione per operatori e professionisti degli animali, anche al fine di ridurre il rischio di focolai di zoonosi, nonché l'introduzione di norme penali volte a punire il commercio illegale di specie protette (n. 383)

(Parere alle Commissioni 12^a e 13^a riunite. Esame e rinvio)

Il relatore LOMUTI (M5S) illustra il decreto legislativo in titolo che opera in materia di commercio, importazione, conservazione di animali della fauna selvatica ed esotica, e formazione per operatori e professionisti degli animali, anche al fine di ridurre il rischio di focolai di zoonosi, nonché l'introduzione di norme penali volte a punire il commercio illegale di specie protette. Ciò interviene a corredo del Regolamento (UE) 2016/249 che, oltre alla gestione delle malattie degli animali allevati a fini zootecnici, si riferisce anche a tutti gli animali terrestri, compresi gli animali da compagnia, selvatici ed esotici tenuti in cattività, i quali sono in grado di diffondere malattie animali e zoonotiche.

L'articolo 13 detta disposizioni relative alla custodia degli esemplari delle specie, di cui al provvedimento in esame, che siano oggetto di sequestro penale od amministrativo. Più in particolare il comma 1 prevede che gli animali oggetto di sequestro penale od amministrativo possono essere custoditi soltanto presso alcuni rifugi espressamente indicati, tra i quali: i centri di accoglienza per animali pericolosi attivati dal Ministero della transizione ecologica; i reparti per la biodiversità dell'Arma dei carabinieri; il centro di recupero per animali selvatici attivato dalle regioni; i centri di recupero per tartarughe marine di cui all'Accordo Stato-regioni del 10 luglio 2014.

Gli esemplari oggetto di sequestro, che non possono essere collocati in uno dei rifugi sopracitati, sono affidati per un periodo non superiore a dieci giorni ad un altro stabilimento pubblico o privato da individuare fra le collezioni faunistiche registrate in BDN (banca dati nazionale) in possesso delle autorizzazioni prescritte e in grado di assicurare l'impossibilità di fuga degli animali e misure per prevenire rischi sanitari ed assicurare

condizioni di benessere (comma 2). Analoghe disposizioni sono previste in caso di confisca: in tal caso tra i rifugi espressamente indicati non figura il centro di recupero per animali selvatici (comma 3). Viene poi posto il divieto di far riprodurre gli animali sequestrati o confiscati (salve specifiche deroghe per la conservazione della specie disposte dal Ministero della transizione ecologica) (comma 4) e viene stabilito che, in caso di condanna penale o sanzione amministrativa pecuniaria, le spese di movimentazione o mantenimento degli esemplari sono a carico del soggetto destinatario del provvedimento di confisca (comma 5).

Quanto alle disposizioni sanzionatorie, l'articolo 1 dello schema specifica che l'intervento normativo è volto anche ad introdurre norme penali volte a punire il commercio illegale di specie protette. A tal fine provvedono gli articoli 14 e 15 dello schema che, rispettivamente, introducono sanzioni amministrative e penali e modificano il codice penale. L'articolo 14 qualifica la violazione di alcune disposizioni dello schema di decreto legislativo come illecito amministrativo e altre come illecito penale. Quanto agli illeciti amministrativi, l'articolo 14 anzitutto attribuisce ai servizi veterinari delle ASL (e alle autorità competenti ai controlli elencate dall'articolo 2) il compito di verificare che negli stabilimenti siano adottate «misure idonee a garantire l'impossibilità di riproduzione e di fuga degli esemplari» e che gli stessi «siano mantenuti in condizioni tali da garantirne il benessere» (così dispone il richiamato articolo 6, comma 1). Se nel corso dei controlli sono accertate violazioni, il comma 1 prevede l'applicazione della sanzione amministrativa pecuniaria del pagamento di una somma da 1.000 a 5.000 euro.

Una sanzione amministrativa pecuniaria (pagamento di una somma da 10.000 a 60.000 euro) è inoltre prevista dal comma 3 per la violazione delle seguenti disposizioni dell'articolo 6 dello schema: obbligo di denunciare alla direzione generale del Ministero della transizione ecologica la detenzione di esemplari vivi di specie selvatiche in aree protette (articolo 6, comma 2, lett. b)); obbligo di denunciare alla Prefettura la detenzione di esemplari vivi di specie selvatiche nell'ambito di mostre faunistiche permanenti ed esibizioni (articolo 6, comma 2, lett. c)); obbligo di denunciare alla Prefettura la detenzione di animali di specie selvatiche al fine di ottenere l'autorizzazione prefettizia (articolo 6, comma 3); divieto per i circhi e le mostre faunistiche viaggianti di acquisire ulteriori animali delle specie selvatiche e obbligo per i medesimi soggetti di adottare misure idonee a garantire l'impossibilità di riproduzione degli esemplari detenuti alla data di entrata in vigore dello schema (articolo 6, comma 6). Infine, è sanzionata come illecito amministrativo, con il pagamento di una somma da 1.000 a 5.000 euro, anche la violazione delle disposizioni dell'articolo 11, in tema di vendita a distanza (comma 5); è questa una sanzione amministrativa per la quale si contempla la clausola di salvaguardia penale, che è metodo conforme alla *ratio* della sentenza della Corte costituzionale 10 maggio-16 giugno 2022, n. 149.

In base all'articolo 14, comma 2, costituisce invece un illecito penale, di natura contravvenzionale, punito con l'arresto fino a 6 mesi o l'am-

menda da 20.000 a 300.000 euro: la violazione del divieto di importazione, detenzione e commercializzazione di animali vivi di specie selvatiche ed esotiche prelevati dal loro ambiente naturale (articolo 3, comma 1); la violazione del divieto di detenere animali vivi di specie selvatica, anche se nati e allevati in cattività, che costituiscano pericolo per la salute e l'incolumità pubblica (articolo 4, comma 1) o delle prescrizioni dell'autorizzazione alla detenzione (articolo 4, comma 5). Infine, il comma 4 prevede la confisca degli esemplari, anche in assenza di condanna penale o di accertamento dell'illecito amministrativo, quando siano violati: i divieti concernenti gli esemplari vivi di specie selvatiche ed esotiche (articolo 3); le disposizioni in materia di specie pericolose per la salute, l'incolumità pubblica o per la biodiversità (articolo 4); le disposizioni per i detentori di animali di specie selvatica (articolo 6); le disposizioni per i detentori di scorte commerciali di animali di specie selvatiche ed esotiche (articolo 7).

L'articolo 15 dello schema interviene sull'articolo 727-bis del codice penale, relativo al reato di uccisione, distruzione, cattura, prelievo e detenzione di esemplari di specie animali o vegetali selvatiche protette, per inserirvi un ulteriore comma. L'articolo 727-bis del codice penale contiene due distinti reati, di natura contravvenzionale, uno relativo a specie animali e l'altro relativo a specie vegetali. Per quanto riguarda i profili di interesse dello schema in esame, il primo comma dell'articolo 727-bis punisce con l'arresto da 1 a 6 mesi o con l'ammenda fino a 4.000 euro chiunque, fuori dai casi consentiti, uccide, cattura o detiene esemplari appartenenti ad una specie animale selvatica protetta, salvo i casi in cui l'azione riguardi una quantità trascurabile di tali esemplari e abbia un impatto trascurabile sullo stato di conservazione della specie. La contravvenzione si applica «salvo che il fatto costituisca più grave reato»: i reati che vengono in rilievo, a tal proposito, sono il delitto di uccisione di animali (articolo 544-bis del codice penale) e le contravvenzioni previste dall'articolo 30 della legge n. 157 del 1992, che contiene le norme per la protezione della fauna selvatica omeoterma e per il prelievo venatorio. Ai fini del codice penale, in base all'articolo 1 del decreto legislativo n. 121 del 2011 (che ha introdotto il reato nel codice), «per specie animali o vegetali selvatiche protette si intendono quelle indicate nell'all. IV, della Direttiva n. 92/43/CEE e nell'all. I, della Direttiva n. 2009/147/CE»; la prima delle fonti richiamate contiene un lungo elenco di specie animali e vegetali di interesse comunitario che richiedono una protezione rigorosa, mentre la seconda contiene un elenco di uccelli per i quali sono previste misure speciali di conservazione per quanto riguarda l'habitat, per garantire la sopravvivenza e la riproduzione di dette specie nella loro area di distribuzione.

Lo schema di decreto legislativo inserisce un comma nell'articolo 727-bis del codice penale per punire con l'arresto da 2 a 8 mesi e con l'ammenda fino a 10.000 euro chiunque, fuori dai casi consentiti, viola i divieti di commercializzazione delle specie animali di interesse comunitario che richiedono una protezione rigorosa, previsti dall'articolo 8,

comma 2, del DPR n. 357 del 1997. La disposizione richiamata vieta per tali specie (elencate in un allegato del DPR) il possesso, il trasporto, lo scambio e la commercializzazione di esemplari prelevati dall'ambiente naturale, salvo quelli lecitamente prelevati prima dell'entrata in vigore del presente regolamento. L'introduzione di questa nuova fattispecie penale pare da ricondurre all'articolo 14, comma 2, lett. *q*) della norma di delega (legge n. 53 del 2021), che invita il Governo a «prevedere ulteriori misure restrittive al commercio di animali, affiancate da un sistema sanzionatorio adeguato ed efficace, tra cui uno specifico divieto di importazione, conservazione e commercio di fauna selvatica ed esotica, anche al fine di ridurre il rischio di focolai di zoonosi, nonché l'introduzione di norme penali volte a punire il commercio di specie protette». L'articolo 16 dispone le abrogazioni, che attengono, tra l'altro, all'articolo 6 della legge 7 febbraio 1992, n. 150, che vieta chiunque detenere esemplari vivi di mammiferi e rettili di specie selvatica ed esemplari vivi di mammiferi e rettili provenienti da riproduzioni in cattività che costituiscano pericolo per la salute e per l'incolumità pubblica, prevedendo e disciplinando le relative eccezioni.

Si propone esito favorevole senza rilievi.

La senatrice CIRINNÀ (*PD*) richiede la posizione del Relatore in ordine ai suggerimenti fatti pervenire dal suo Gruppo alla Commissione.

Il PRESIDENTE rinvia il seguito dell'esame alla seduta supplementare prefigurata per la giornata di domani, dichiarando che – in caso di impedimento del relatore – lo sostituirà il senatore Cucca.

Il seguito dell'esame è rinviato ad altra seduta.

Schema di decreto legislativo recante disposizioni per l'adeguamento della normativa nazionale alle disposizioni del regolamento (UE) 2017/745 relativo ai dispositivi medici, che modifica la direttiva 2001/83/CE, il regolamento (CE) n. 178/2002 e il regolamento (CE) n. 1223/2009 e che abroga le direttive 90/385/CEE e 93/42/CEE, nonché per l'adeguamento alle disposizioni del regolamento (UE) 2020/561, che modifica il regolamento (UE) 2017/745 relativo ai dispositivi medici, per quanto riguarda le date di applicazione di alcune delle sue disposizioni (n. 384)

(Parere alle 12^a Commissione. Esame e rinvio)

Il relatore LOMUTI (*M5S*) illustra il decreto legislativo in titolo. L'articolo 10 riguarda la vigilanza sugli incidenti verificatisi dopo l'immissione sul mercato dei dispositivi, disciplinando gli obblighi di segnalazione per i fabbricanti e per gli operatori sanitari, pubblici e privati, l'obbligo di svolgimento delle indagini necessarie da parte del fabbricante e le valutazioni da parte del Ministero della salute. L'obbligo di comunicazione, da parte dei suddetti operatori sanitari, è adempiuto secondo i termini e le modalità stabiliti con decreto del Ministro della salute; il medesimo obbligo può essere adempiuto anche tramite la relativa struttura sa-

nitaria. A quest'ultimo riguardo, si rileva che le norme sanzionatorie di cui al comma 45 del successivo articolo 27 richiamano – oltre ai referenti per la vigilanza (sui dispositivi medici) eventualmente previsti da disposizioni regionali – esclusivamente gli operatori sanitari e non anche i responsabili della struttura a cui gli operatori abbiano fatto eventualmente riferimento; la medesima norma sanzionatoria richiama, per gli operatori sanitari, solo l'obbligo di comunicazione di cui al comma 2 dell'articolo 10 e non anche gli obblighi di comunicazione di cui ai suoi commi 5 e 6.

L'articolo 27 reca l'apparato sanzionatorio, costituito da sanzioni amministrative pecuniarie. I commi da 1 a 47 comminano le singole sanzioni, mentre i commi da 48 a 54 recano norme comuni in materia. Si segnala che il comma 48 – recependo uno specifico principio della disciplina di delega – prevede che le misure delle sanzioni siano ridotte nella misura di un terzo qualora la violazione sia commessa da imprese rientranti nella nozione di microimpresa, di cui alla raccomandazione 2003/361/CE della Commissione, del 6 maggio 2003. Si ricorda che, nello schema in titolo, la disciplina di alcuni degli obblighi oggetto delle sanzioni deve essere integrata mediante l'adozione di altri provvedimenti.

Si propone esito favorevole senza rilievi.

Il senatore CALIENDO (*FIBP-UDC*) richiede ulteriori lumi in ordine al precetto, rispetto al quale operano le sanzioni oggetto dell'esame di competenza della Commissione.

Il PRESIDENTE rinvia il seguito dell'esame alla seduta supplementare prefigurata per la giornata di domani, dichiarando che – in caso di impedimento del relatore – lo sostituirà il senatore Cucca.

Il seguito dell'esame è rinviato ad altra seduta.

Schema di decreto legislativo recante disposizioni per l'adeguamento della normativa nazionale alle disposizioni del regolamento (UE) 2017/746, relativo ai dispositivi medico-diagnostici in vitro e che abroga la direttiva 98/79/CE e la decisione 2010/227/UE, nonché per l'adeguamento alle disposizioni del regolamento (UE) 2022/112 che modifica il regolamento (UE) 2017/746 per quanto riguarda le disposizioni transitorie per determinati dispositivi medico-diagnostici in vitro e l'applicazione differita delle condizioni concernenti i dispositivi fabbricati internamente (n. 385)

(Parere alla 12^a Commissione. Esame e rinvio)

Il relatore LOMUTI (*M5S*) illustra il decreto legislativo in titolo. L'articolo 13 riguarda la vigilanza sugli incidenti verificatisi dopo l'immissione sul mercato dei dispositivi medico-diagnostici *in vitro*, disciplinando gli obblighi di segnalazione per i fabbricanti e per gli operatori sanitari, pubblici e privati, l'obbligo di svolgimento delle indagini necessarie da parte del fabbricante e le valutazioni da parte del Ministero della salute. L'obbligo di comunicazione da parte dei suddetti operatori sanitari è adempiuto secondo i termini e le modalità stabiliti con decreto del

Ministro della salute; il medesimo obbligo può essere adempiuto anche tramite la relativa struttura sanitaria. A quest'ultimo riguardo, si rileva che le norme sanzionatorie di cui al comma 37 del successivo articolo 27 richiamano – oltre ai referenti per la vigilanza (sui dispositivi in oggetto) eventualmente previsti da disposizioni regionali – esclusivamente gli operatori sanitari e non anche i responsabili della struttura, a cui gli operatori abbiano fatto eventualmente riferimento; la medesima norma sanzionatoria richiama, per gli operatori sanitari, solo l'obbligo di comunicazione di cui al comma 2 dell'articolo 13 e non anche gli obblighi di comunicazione di cui ai suoi commi 5 e 6.

L'articolo 27 reca sanzioni amministrative pecuniarie: i commi da 1 a 39 comminano le singole sanzioni, mentre i commi da 40 a 46 recano norme comuni in materia. Si segnala che il comma 40 – recependo uno specifico principio della disciplina di delega – prevede che le misure delle sanzioni siano ridotte nella misura di un terzo qualora la violazione sia commessa da imprese rientranti nella nozione di microimpresa, di cui alla raccomandazione 2003/361/CE della Commissione, del 6 maggio 2003. Si ricorda che, nello schema, la disciplina di alcuni degli obblighi oggetto delle sanzioni in titolo deve essere integrata mediante l'adozione di altri provvedimenti.

Si propone esito favorevole senza rilievi.

Il senatore CALIENDO (*FIBP-UDC*) richiede ulteriori lumi in ordine al precetto, rispetto al quale operano le sanzioni oggetto dell'esame di competenza della Commissione.

Il PRESIDENTE rinvia il seguito dell'esame alla seduta supplementare prefigurata per la giornata di domani, dichiarando che – in caso di impedimento del relatore – lo sostituirà il senatore Cucca.

Il seguito dell'esame è rinviato ad altra seduta.

CONVOCAZIONE DI UN'ULTERIORE SEDUTA

Il PRESIDENTE comunica che la Commissione è ulteriormente convocata domani, mercoledì 22 giugno 2022 alle ore 14,30 e comunque alla prima sospensione dei lavori dell'Assemblea se successiva, sugli argomenti non conclusi mantenuti all'ordine del giorno.

La seduta termina alle ore 14,45.

AFFARI ESTERI, EMIGRAZIONE (3^a)

Martedì 21 giugno 2022

**Ufficio di Presidenza integrato
dai rappresentanti dei Gruppi parlamentari**

Riunione n. 135

Presidenza della Presidente
CRAXI

Orario: dalle ore 14,10 alle ore 14,25

PROGRAMMAZIONE DEI LAVORI

DIFESA (4^a)

Martedì 21 giugno 2022

Plenaria

149^a Seduta

Presidenza della Presidente
PINOTTI

Interviene il sottosegretario di Stato per la difesa Stefania Pucciarelli.

La seduta inizia alle ore 14,15.

IN SEDE CONSULTIVA SU ATTI DEL GOVERNO

Schema di decreto ministeriale di approvazione del programma pluriennale di A/R n. SMD 44/2021, relativo all'acquisizione di 13 radar controfuoco, comprensiva di supporto logistico, corsi formativi e correlati adeguamenti/potenziamenti infrastrutturali (n. 393)

(Parere al Ministro della difesa, ai sensi dell'articolo 536, comma 3, lettera *b*), del codice dell'ordinamento militare, di cui al decreto legislativo 15 marzo 2010, n. 66. Rinvio del seguito dell'esame)

Prosegue l'esame, sospeso nella seduta del 14 giugno.

La presidente PINOTTI, nel ricordare come il collega Candura avesse già svolto la sua relazione, informa come non siano ancora pervenuti i previsti pareri. Rinvia pertanto il seguito dell'esame.

La Commissione prende atto.

Il seguito dell'esame è, quindi, rinviato.

Schema di decreto ministeriale di approvazione del programma pluriennale di A/R n. SMD 40/2021, relativo alle capacità Comando e Controllo (C2) Multidominio della Difesa nell'ambito del progetto *Defence Information Infrastructure* (DII) (n. 395)

(Parere al Ministro della difesa, ai sensi dell'articolo 536, comma 3, lettera *b*), del codice dell'ordinamento militare, di cui al decreto legislativo 15 marzo 2010, n. 66. Esame e rinvio)

La relatrice DONNO (*M5S*) evidenzia come la Commissione sia chiamata a formulare, entro il prossimo 24 luglio, un parere, ai sensi dell'articolo 536 del Codice dell'ordinamento militare, sullo schema di decreto del Ministro della difesa relativo al potenziamento della capacità C2 Multidominio della Difesa nell'ambito del progetto *Defence Information Infrastructure* (DII).

Il programma pluriennale in esame, denominato SMD 40/2021, nasce dall'esigenza della Difesa di potenziare la propria architettura di Comando e Controllo, nell'ambito di un più ampio progetto di infrastruttura informativa, al fine di garantire un flusso informativo robusto, efficiente, tempestivo ed organico, finalizzato al conseguimento di una condizione di superiorità informativa, capace di garantire stringenti requisiti di sicurezza e di resilienza.

I sistemi Comando e Controllo (C2) Multidominio della Difesa, in linea con quanto espressamente richiesto dalla NATO in relazione all'obiettivo della loro interoperabilità in contesti operativi, rappresentano infatti un elemento imprescindibile, giacché consentono lo scambio di informazioni a livello strategico, operativo e tattico, in modo sicuro e in formato digitale.

La scheda dello Stato maggiore della Difesa sottolinea la continua necessità di aggiornamenti, per garantire la compatibilità/integrazione con le piattaforme interessate, un rinnovamento/ammodernamento dei sistemi tattici a supporto del concetto di *cloud* classificato della Difesa e un potenziamento della interoperabilità nell'ambito delle operazioni alleanze e di coalizione.

Nello specifico il programma prevede la prosecuzione dei programmi di aggiornamento del Sistema C2, con lo sviluppo di *hardware* più robusti e *software* adeguati agli *standard* di sicurezza in vigore, assicurando al contempo opportuni adeguamenti dei collegamenti radio tattici nelle diverse bande di frequenza dei vari domini operativi (terrestre, marittimo, avionico e cibernetico), in linea con gli *standard* di interoperabilità in ambito europeo e NATO. La Scheda sottolinea inoltre come siano state acquisite cifranti di nuova generazione per la protezione delle comunicazioni in tecnologia IP, oltre ad apparati ad alte prestazioni che implementano algoritmi NATO e nazionali. Per la protezione delle comunicazioni dati tramite canale radio della componente navale e terrestre, è infine previsto che siano ammodernate e successivamente acquisite nuove cifranti (CM107E-M e CM109-M).

L'intero progetto si innesta nel programma della *Defence Cloud*, la nuova infrastruttura sicura ed accessibile, che dovrà unire in un *continuum*

informativo il Comando e Controllo e i dati operativi, consentendo migliori condizioni di interconnessione di rete e di fruizione delle informazioni.

Per quanto concerne i settori industriali interessati dal programma, la scheda illustrativa li individua principalmente in quelli ad alta tecnologia dell'area telecomunicazioni e dell'elettronica. Le realtà produttive di riferimento sono situate in diverse regioni (Lazio, Abruzzo, Liguria, Lombardia, Puglia e Campania) con il potenziale coinvolgimento di piccole e medie imprese distribuite su tutto il territorio nazionale.

L'onere previsionale complessivo, secondo un piano di sviluppo pluriennale di previsto avvio nel 2023 e della durata complessiva di dodici anni, è stimato in circa 198,8 milioni di euro. La spesa è completamente finanziata a valere sui capitoli del settore investimento del Ministero della difesa, nell'ambito delle risorse disponibili a legislazione vigente.

Evidenzia come nel Documento programmatico pluriennale per la Difesa per il triennio 2021-2023 si faccia espressamente riferimento al programma in esame (pag. 67), con il medesimo profilo programmatico degli stanziamenti.

Il seguito dell'esame è, quindi, rinviato.

IN SEDE REFERENTE

(2597) Disposizioni di revisione del modello di Forze armate interamente professionali, di proroga del termine per la riduzione delle dotazioni dell'Esercito italiano, della Marina militare, escluso il Corpo delle capitanerie di porto, e dell'Aeronautica militare, nonché in materia di avanzamento degli ufficiali. Delega al Governo per la revisione dello strumento militare nazionale, approvato dalla Camera dei deputati in un testo risultante dall'unificazione dei disegni di legge d'iniziativa dei deputati Ferrari ed altri; Deidda ed altri; Giovanni Russo ed altri; Del Monaco ed altri; Del Monaco ed altri; Ferrari ed altri (Seguito dell'esame e rinvio)

Prosegue l'esame, sospeso nella seduta del 15 giugno.

La PRESIDENTE informa che, alla scadenza del termine convenuto, sono stati presentati quindici emendamenti, tutti a firma delle senatrici Rauti e Petrenga, e due ordini del giorno, a prima firma rispettivamente dei senatori Candura e Gasparri. Il fascicolo è in distribuzione e sarà pubblicato in allegato al resoconto della seduta odierna. Ricorda che, sul testo del disegno di legge, la Commissione è ancora in attesa dei pareri delle Commissioni affari costituzionali e bilancio. Informa altresì che il senatore Gasparri, assente nella seduta odierna per motivi di salute, ha chiesto di poter procedere all'illustrazione del suo ordine del giorno in una prossima seduta. Chiede se vi siano altri colleghi che intendano illustrare emendamenti e ordini del giorno presentati.

La senatrice RAUTI (*FdI*) si riserva di illustrare i contenuti delle proposte emendative a sua prima firma in una prossima seduta.

Anche il senatore CANDURA (*L-SP-PSd'Az*) chiede di poter illustrare il contenuto dell'ordine del giorno presentato a sua prima firma in una prossima seduta.

Il seguito dell'esame è quindi rinviato.

IN SEDE CONSULTIVA

(2632) Ratifica ed esecuzione del Trattato tra la Repubblica italiana e la Repubblica francese per una cooperazione bilaterale rafforzata, fatto a Roma il 26 novembre 2021, approvato dalla Camera dei deputati

(Parere alla 3^a Commissione. Esame. Parere favorevole)

La presidente PINOTTI (*PD*), in veste di relatrice, ricorda che la Commissione è chiamata a rendere un parere alla Commissione affari esteri sul disegno di legge, già approvato dalla Camera dei deputati, che ratifica il cosiddetto «Trattato del Quirinale», sottoscritto nel novembre del 2021 tra Italia e Francia.

Il testo – composto da un preambolo e da 12 articoli – sottolinea il comune legame tra Italia e Francia in rapporto al Mediterraneo, nonché in relazione ai principi fondamentali della Carta delle Nazioni Unite e del Trattato sull'Unione europea. I due Paesi dichiarano l'obiettivo di voler assicurare a tutti i livelli una cornice più stabile alle relazioni istituzionali bilaterali esistenti, riconoscendo in particolare il ruolo centrale del Vertice intergovernativo annuale per la concertazione bilaterale in tutti i settori. È significativo – per i profili di interesse della Commissione – che con la firma dell'Accordo si ribadisca la volontà dei due Paesi di «rafforzare la difesa europea e la postura di difesa e deterrenza dell'Alleanza atlantica», considerando che le due organizzazioni, Unione europea e NATO sono «destinate ad agire quali *partner* strategici che si rafforzano reciprocamente».

L'importanza del Trattato in esame per il comparto della difesa è stata sottolineata dal Ministro Guerini nel corso dell'audizione tenuta, lo scorso 3 maggio, presso la Commissione esteri della Camera. Il Ministro ha definito l'intesa italo-francese una cornice ampia nella quale agire in modo più coordinato, esprimendo altresì l'auspicio che i due Paesi diventino «compartecipanti e non concorrenti» nei principali programmi di sviluppo capacitivo per le Forze armate. In quella stessa circostanza, Guerini ha accennato a un «programma di lavoro» definito insieme alla omologa francese Florence Parly, per dare seguito al Trattato e migliorare le capacità e l'operatività delle rispettive Difese.

Il programma operativo è basato su 6 impegni: tenere periodicamente riunioni bilaterali di settore; sviluppare sinergie in materia di sostegno e di preparazione alle operazioni nel quadro dei rispettivi dispiegamenti, nazionali e in coalizione; rafforzare il coordinamento tra le rispettive Forze armate; definire nuove forme di cooperazione nel *procurement* militare; am-

pliare lo scambio di informazioni sugli obiettivi d'interesse comune; intensificare lo sviluppo di una cultura strategica comune europea.

Si sofferma quindi sull'articolo 2 del Trattato, dedicato alle questioni di sicurezza e difesa, riservandosi di offrire in seguito una breve illustrazione degli altri articoli del testo.

L'articolo 2 sancisce una serie di impegni per le Parti nel quadro dei comuni sforzi per il mantenimento della pace e della sicurezza internazionale. Tra questi si indicano la cooperazione e gli scambi tra le Forze armate dei due Paesi, sia sui materiali di difesa che sulle attrezzature, sviluppando altresì «sinergie ambiziose» sul piano delle capacità e su quello operativo «ogni qual volta i loro interessi strategici coincidano». In questo modo, le Parti contribuiscono a salvaguardare la sicurezza comune europea a rafforzare le capacità dell'Europa della difesa, operando in tal modo anche per «consolidare il pilastro europeo della NATO». Sulle questioni relative alla difesa europea, le Parti coordinano ove possibile le proprie posizioni e ricercano ogni possibilità di cooperazione.

Le Parti coordinano altresì i loro sforzi per rafforzare le missioni internazionali di gestione delle crisi e si impegnano a fornirsi reciproca assistenza in caso di aggressione armata, ai sensi dell'articolo 5 del Trattato Nato e dell'articolo 42.7 del Trattato sull'Unione europea. Da segnalare che nell'articolo 2, comma 1, viene espressamente citata l'Iniziativa europea di intervento, assunta su impulso del Presidente francese Macron nel 2017 e avviata nel 2018. L'Italia ha aderito nel 2019. All'iniziativa, che si prefigge l'obiettivo di favorire una cultura strategica comune tra i Paesi partecipanti, attualmente 13, 11 dei quali membri dell'Unione europea, cui si aggiungono il Regno Unito e la Norvegia. L'Italia e la Francia si impegnano inoltre a tenere, in aggiunta agli incontri bilaterali istituzionalizzati nel settore della difesa, regolari consultazioni all'interno del Consiglio italo-francese di difesa e sicurezza, cui partecipano i ministri degli esteri e della difesa. I commi 3 e 4 sono dedicati all'industria della difesa.

Le Parti si impegnano altresì a rafforzare la cooperazione per l'accrescimento delle capacità di interesse comune, in particolare su progettazione, sviluppo, costruzione e supporto, tra le rispettive industrie della difesa, promuovendo alleanze di carattere strutturale, «al fine di migliorare l'efficienza e la competitività dei rispettivi sistemi industriali», contribuendo così allo sviluppo e al potenziamento della base industriale e tecnologica della difesa europea.

Nel Trattato si parla anche di «alleanze strutturali» tra le rispettive industrie di settore, per favorire progetti comuni e *partnership* industriali, nonché progetti congiunti nell'ambito della Cooperazione Strutturata Permanente europea (PESCO), con il sostegno del Fondo europeo per la difesa.

Nel settore spaziale, Italia e Francia si impegnano a migliorare la propria cooperazione, anche per i risvolti di difesa e sicurezza, promuovendo lo sviluppo di una cultura strategica europea in questo settore cruciale (comma 5). Il comma 6 riguarda il rafforzamento dei programmi di scambi di personale militare e le relative attività di formazione e addestra-

mento congiunti. Il comma 7, infine, contiene l'impegno a facilitare il transito e lo stazionamento delle Forze armate dell'altra Parte sul proprio territorio, ove necessario.

Descrive quindi brevemente gli altri articoli del Trattato.

L'articolo 1 concerne la cooperazione negli affari esteri e impegna le Parti a sviluppare una sinergia tra le rispettive azioni a livello internazionale, anche al fine di stabilire posizioni comuni nell'ambito dei consessi internazionali, attraverso meccanismi stabili di consultazione rafforzata.

L'articolo 3, in materia di affari europei, prevede che le Parti si consultino regolarmente per avere posizioni comuni in relazione ai principali settori della politica economica europea, favorendo iniziative congiunte per una maggiore partecipazione dei cittadini al processo decisionale europeo e nell'ottica del rafforzamento delle istituzioni europee e della difesa dei valori fondanti del progetto europeo.

L'articolo 4, concernente le politiche migratorie e i settori della giustizia e degli affari interni, stabilisce l'impegno delle Parti a cooperare per una riforma della politica migratoria europea basata sui principi della responsabilità e della solidarietà tra gli Stati membri, oltre che per la prevenzione e il contrasto delle minacce criminali transnazionali.

L'articolo 5, dedicato alla cooperazione economica, industriale e digitale, impegna le Parti a facilitare investimenti reciproci e a intensificare le collaborazioni industriali. Il rafforzamento della sovranità e della transizione digitale europea viene riconosciuto dalle Parti come prioritario nella loro cooperazione, soprattutto nei settori strategici delle nuove tecnologie (tra cui *cybersecurity*, intelligenza artificiale, digitalizzazione dei pagamenti, calcolo quantistico). I due Paesi s'impegnano anche a migliorare la regolamentazione dell'Unione europea ed internazionale di settore.

L'articolo 6, in tema di sviluppo sociale, sostenibile e inclusivo, impegna a conseguire una serie di obiettivi, come il sostegno a politiche per una piena parità tra i generi, la lotta contro tutte le discriminazioni, la povertà e l'esclusione sociale, il contrasto al *dumping* sociale e il rafforzamento della protezione delle persone vulnerabili.

L'articolo 7 riconosce l'importanza della cooperazione bilaterale nel settore spaziale, anche in ambito europeo, impegnando le Parti a promuovere la collaborazione a livello industriale, scientifico e tecnologico e a rafforzare la competitività dell'industria spaziale dei due Paesi, ivi inclusa quella relativa all'accesso allo spazio. La costruzione dell'Europa dello spazio è considerata come dimensione chiave per l'autonomia strategica e lo sviluppo economico dell'Unione. Per quanto concerne la messa in orbita di satelliti, Italia e Francia sostengono la preferenza per i lanciatori istituzionali europei Ariane e Vega, riaffermando il loro sostegno alla base europea di lancio di Kourou, nella Guyana francese. Le due Parti si impegnano anche ad incoraggiare la cooperazione industriale per l'esplorazione e l'osservazione della Terra, le telecomunicazioni e la navigazione per mezzo di apparati satellitari.

L'articolo 8, in materia di istruzione e formazione, ricerca e innovazione, stabilisce l'impegno a favorire la mobilità tra i due Paesi di studenti

e docenti, a sostenere la diffusione e il reciproco apprendimento delle rispettive lingue, a rafforzare la collaborazione universitaria, e a sostenere l'innovazione in tutti gli ambiti essenziali per il futuro e la competitività.

L'articolo 9, su cultura, giovani e della società civile, impegna le Parti a promuovere la vicinanza dei loro popoli e il comune sentimento di appartenenza europea, mediante scambi all'interno della società civile e la mobilità dei giovani.

L'articolo 10 reca disposizioni in materia di cooperazione frontaliere, impegnando le Parti a sostenere progetti di integrazione tra le collettività che vivono tra i due Paesi.

L'articolo 11 disciplina il quadro istituzionale della cooperazione, prevedendo l'organizzazione di un Vertice intergovernativo annuale e di riunioni di coordinamento e concertazione a livello ministeriale. Si prevede in particolare che un membro di governo di ciascuno dei Paesi prenda parte, almeno una volta ogni tre mesi, e in alternanza, al Consiglio dei ministri dell'altro Paese.

Da ultimo, l'articolo 12 reca le disposizioni finali relative all'entrata in vigore e alla durata dell'accordo bilaterale, stabilendo altresì le modalità per la ricomposizione di eventuali divergenze o controversie interpretative o applicative del Trattato.

Stante il rilievo del Trattato e considerati i suoi contenuti, propone l'espressione di un parere favorevole, sottolineando il rilievo che, nel testo, assumono i profili riguardanti la cooperazione nel settore della difesa.

Dà quindi lettura della proposta di parere (pubblicata in allegato).

Non essendovi altre richieste di intervento in discussione generale, interviene il sottosegretario Stefania PUCCIARELLI, per rimarcare come il Trattato debba essere considerato come uno strumento volto a rafforzare la posizione del Paese, anche al fine di superare talune incomprensioni avutesi nel recente passato con la Francia, in particolare in relazione alla tutela dei rispettivi interessi nell'area del Mediterraneo.

Interviene in dichiarazione di voto la senatrice RAUTI (*FdI*), preannunciando il voto contrario del suo Gruppo di appartenenza, per ragioni sia di metodo che di merito. Evidenzia come la firma del Trattato sia stata preceduta da trattative poco trasparenti e senza una discussione preliminare in una sede parlamentare. Sul piano del merito, esprime il timore che il Trattato possa determinare un certo grado di subordinazione del nostro Paese alla Francia nei vari settori disciplinati dall'intesa. Con riferimento all'articolo 5, per esempio, palesa il rischio che possano ripetersi episodi avvenuti nel recente passato, con aziende francesi pronte ad acquisire a condizioni di favore realtà produttive del nostro Paese, con i correlati rischi di immediata delocalizzazione delle diverse produzioni. Ricorda come episodi analoghi si siano avuti anche in relazione al settore bancario. A suo giudizio, peraltro, anche in materia di migrazione il testo dell'accordo bilaterale rischia di essere penalizzante per l'Italia. Conclude rile-

vando come il Trattato rischi dunque di non garantire pienamente la sovranità dell'Italia.

Il senatore CANDURA (*L-SP-PSd'Az*) preannuncia il voto favorevole del suo gruppo di appartenenza, sottolineando come il Trattato possa rappresentare uno strumento di riequilibrio di quell'asse franco-tedesco già attivo da anni a livello europeo, che potrebbe consentire all'Italia di acquisire maggior rilievo in sede europea. Rileva peraltro che, considerata l'asertività da sempre espressa dalla Francia per la tutela dei suoi interessi nel Mediterraneo, è necessario che anche il nostro Paese faccia altrettanto, rafforzando la sua presenza strategica nell'area.

Il senatore VATTUONE (*PD*) preannuncia il voto favorevole del suo Gruppo di appartenenza, evidenziando, in particolare, l'importanza del Trattato in relazione alle tematiche di più stretto interesse per la Commissione e nell'ottica del rafforzamento della stessa Difesa europea.

La PRESIDENTE pone quindi in votazione la proposta di parere favorevole prima illustrata, che, previa verifica della presenza del prescritto numero legale, risulta approvata.

MATERIE DI COMPETENZA

(Doc. LXVII, n. 5) Relazione sulle operazioni autorizzate e svolte per il controllo dell'esportazione, importazione e transito dei materiali di armamento, relativa all'anno 2021
(Seguito dell'esame, ai sensi dell'articolo 34, comma 1, del Regolamento, e rinvio)

Prosegue l'esame, sospeso nella seduta del 14 giugno.

La PRESIDENTE ricorda che nella scorsa seduta il Governo ha rinunciato ad intervenire sul tema. Passa quindi la parola al vice presidente Candura, relatore del provvedimento.

Il relatore CANDURA (*L-SP-PSd'Az*) informa che sta elaborando, anche con il contributo dei colleghi, una bozza di relazione a conclusione dell'esame del documento, che si riserva di distribuire appena disponibile.

La Commissione prende atto.

Il seguito dell'esame è quindi rinviato.

La seduta termina alle ore 14,50.

**PARERE APPROVATO DALLA COMMISSIONE
SUL DISEGNO DI LEGGE N. 2632**

La Commissione difesa,

esaminato il disegno di legge in titolo,

sottolineato positivamente il rilievo che nel Trattato assumono i profili relativi alla sicurezza e difesa, anche per quanto riguarda gli aspetti di carattere industriale,

apprezzato il comune impegno a favorire il rafforzamento della difesa europea, che rappresenta il principale quadro di riferimento entro cui collocare le iniziative e le forme di consultazione previste;

esprime, per quanto di competenza,

parere favorevole.

ORDINI DEL GIORNO ED EMENDAMENTI AL DISEGNO DI LEGGE N. 2597

G/2597/1/4

CANDURA, FUSCO, CASOLATI, PEPE

Il Senato,

premesso che:

l'articolo 9 del provvedimento prevede che il Governo sia delegato a rivedere lo strumento militare nazionale, di cui al decreto legislativo n. 66 del 2010 in base a principi e criteri direttivi;

tra questi criteri vi è la ridefinizione della ripartizione delle dotazioni organiche del personale militare dell'Esercito italiano, della Marina militare, escluso il Corpo delle capitanerie di porto, e dell'Aeronautica militare, da conseguire gradualmente entro l'anno 2033, nell'ambito delle dotazioni organiche complessive fissate dall'articolo 798, comma 1, del codice di cui al decreto legislativo n. 66 del 2010;

un ulteriore criterio prevede un incremento organico, non superiore a diecimila unità, di volontari in ferma prefissata nonché di personale militare dell'Esercito italiano, della Marina militare, escluso il Corpo delle capitanerie di porto, e dell'Aeronautica militare ad alta specializzazione, in particolare medici, personale delle professioni sanitarie, tecnici di laboratorio, ingegneri, genieri, logisti dei trasporti e dei materiali, informatici e commissari, in servizio permanente, da impiegare anche con compiti specifici per corrispondere alle accresciute esigenze in circostanze di pubblica calamità e in situazioni di straordinaria necessità e urgenza, adottando la necessaria disciplina di adeguamento,

impegna il Governo

a rimodulare la ripartizione, nell'esercizio della delega, del numero delle dotazioni organiche del personale militare dell'Esercito italiano, della Marina militare, escluso il Corpo delle capitanerie di porto e dell'Aeronautica militare, nel numero massimo dell'incremento organico di cui all'articolo 9, comma 1, lettera c) del provvedimento;

a prevede, in un futuro provvedimento, un incremento, rispetto a quanto già previsto dalla delega, nel limite massimo di ulteriori 10.000 unità, così da portare l'organico complessivo dello strumento militare ad

un massimo di 170.000 unità complessive di personale, con particolare attenzione all'aumento delle unità presso la Marina Militare, Forza armata che più di tutte ha visto concretizzarsi gli obiettivi della legge n. 244 del 2012;

ad aggiornare progressivamente le spese militari, comprese quelle di funzionamento, e a riporre la massima attenzione ai programmi relativi al rinnovamento delle capacità di combattimento delle forze pesanti, concentrandosi nei riguardi dei progetti relativi al futuro MBT nazionale, ovvero all'ammodernamento dei sistemi di artiglieria terrestre;

G/2597/2/4

GASPARRI

Il Senato,

in sede di esame del disegno di legge, n. 2597, recante «Disposizioni di revisione del modello di Forze armate interamente professionali, di proroga del termine per la riduzione delle dotazioni dell'Esercito italiano, della Marina militare, escluso il Corpo delle capitanerie di porto, e dell'Aeronautica militare, nonché in materia di avanzamento degli ufficiali. Delega al Governo per la revisione dello strumento militare nazionale»,

premessi che:

la crisi ucraina ha profondamente mutato gli assetti geopolitici europei ed internazionali evidenziando l'importanza di investire nel settore della difesa per poter garantire l'adempimento dei compiti assegnati alle Forze armate;

lo scenario geostrategico che già da anni era in profonda evoluzione ha subito un nuovo mutamento fondamentale; infatti, l'instabilità derivante dalla crisi ucraina richiede un nuovo impegno da parte dell'Unione europea e dell'Alleanza Atlantica e dei Paesi membri per rispondere a questa nuova sfida;

l'emergenza sanitaria dovuta al diffondersi dell'epidemia da COVID-19 ha visto le Forze Armate in prima linea mettendo a disposizione della collettività le migliori capacità umane e materiali attraverso un impiego su larga scala delle componenti operative e logistiche a fianco della Protezione Civile e del Commissario Straordinario per supportare l'implementazione del piano vaccinale su tutto il territorio nazionale;

la tecnologia è diventata un pilastro fondamentale, in particolare nel settore della difesa: gli strumenti militari sono diventati prodotti ad altissimo contenuto tecnologico il cui impiego deve essere affidato a personale altamente addestrato;

l'articolo 9 del provvedimento in esame delega il Governo a adottare entro dodici mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, uno o più decreti legislativi per la revisione dello strumento militare na-

zionale, disciplinato dal codice di cui al decreto legislativo 15 marzo 2010, n. 66 nel rispetto di alcuni principi e criteri direttivi;

l'articolo 9 comma 1 lettera *c*) indica tra i principi e i criteri direttivi della delega la previsione di un incremento organico, da realizzare compatibilmente con il conseguimento dei risparmi di cui all'articolo 4, comma 1, lettera *d*), della legge 31 dicembre 2012, n. 244, non superiore a 10.000 unità, di volontari in ferma prefissata iniziale nonché di personale militare dell'Esercito italiano, della Marina militare, escluso il Corpo delle capitanerie di porto, e dell'Aeronautica militare ad alta specializzazione, in particolare medici, personale delle professioni sanitarie, tecnici di laboratorio, ingegneri, genieri, logisti dei trasporti e dei materiali, informatici e commissari, in servizio permanente, per corrispondere alle accresciute esigenze in circostanze di pubblica calamità e in situazioni di straordinaria necessità e urgenza, adottando la necessaria disciplina di adeguamento;

il disegno di legge in esame prevede la proroga del termine, sino all'anno 2033, per il graduale conseguimento della riduzione delle dotazioni organiche complessive del personale delle Forze armate, fissate attualmente a 150.000 unità;

è prevista altresì la rimodulazione degli organici dei sottufficiali e dei volontari, fermi restando i volumi organici complessivi e quelli di ciascuna Forza armata;

il disegno di legge introduce un nuovo sistema di ferme articolato in una ferma iniziale di 3 anni e una successiva ferma triennale, al termine della quale tutti i volontari (in possesso di determinati requisiti) transitano nel servizio permanente;

è inserita nel disegno di legge la delega al Governo per la revisione dello strumento militare nazionale, prevedendo, tra l'altro, la ridefinizione della ripartizione tra Esercito italiano, Marina militare e Aeronautica militare delle dotazioni organiche, secondo criteri di valorizzazione delle professionalità dei reparti operativi e sulla base della rivalutazione delle esigenze di impiego nelle operazioni nazionali e internazionali, nonché la possibilità di incrementare gli organici dei volontari in ferma prefissata iniziale e del personale militare ad alta specializzazione in misura non superiore a 10.000 unità, così portando le dotazioni organiche complessive a 160.000 unità alla luce dell'evoluzione degli scenari geopolitici internazionali,

considerato che:

nel corso delle audizioni è emersa l'esigenza di aggiornare l'organico complessivo anche relativamente a ruoli ufficiali e marescialli al fine di non perdere competenze e mettere a rischio le capacità operative;

in sede di dibattito è stata segnalata la questione relativa all'aumento esponenziale del personale operativo delle Forze Armate che, a causa della perdita dell'idoneità, transita nelle aree funzionali del personale civile ma viene comunque computato nelle dotazioni organiche della

singola Forza Armata andando a diminuire, di fatto, le unità di personale che svolgono i compiti operativi assegnati;

impegna il Governo:

ad individuare, in aderenza alle specifiche esigenze delle singole Forze Armate, i profili delle unità aggiuntive previste dall'articolo 9, in modo tale da rispondere pienamente alle esigenze operative e sopperire alle particolari criticità emerse sugli assetti organizzativi rispetto alle esigenze di impiego nazionali ed internazionali;

a considerare – anche nell'ambito dell'esercizio della delega legislativa contenuta nell'articolo 9 – la possibilità di escludere dalle dotazioni organiche delle singole Forze Armate il personale militare che ha perso l'idoneità e che per questo transita nelle dotazioni organiche dei ruoli civili della Difesa anche istituendo un ruolo complementare in soprannumero degli organici delle singole forze armate al fine garantire una reale corrispondenza delle dotazioni organiche che la legge assegna alle singole Forze armate;

a valutare la possibilità, nell'ambito dei discendenti decreti legislativi o di altri provvedimenti legislativi, di:

aggiornare progressivamente le spese militari, comprese quelle di funzionamento, in ossequio agli impegni internazionali assunti dall'Italia e nel rispetto delle modalità indicate nel Documento di Programmazione Pluriennale della Difesa;

incrementare, da 10.000 a 20.000 unità, la possibilità di ampliamento dell'organico complessivo delle Forze armate previsto dalla delega, in modo da attestare lo strumento militare attorno alle 170.000 unità complessive di personale;

aumentare, in percentuale, i numeri del personale militare in ferma iniziale, allo scopo di impedire l'invecchiamento progressivo dello strumento;

venire incontro alle esigenze, rappresentate dalle Forze armate a più alta specializzazione tecnica, di preservare il personale che ha acquisito la necessaria formazione ed esperienza, non disperdendone il patrimonio di capacità;

favorire il processo di coordinamento delle strutture militari, anche istituendo una commissione di avanzamento di vertice in senso più spiccatamente interforze;

impegna altresì il Governo a:

dare una definizione normativa e giuridica agli impegni sollecitati anche da una delibera del Cocer Interforze, quali:

coda contrattuale circa l'armonizzazione delle previsioni in materia di compenso per lavoro straordinario, nell'ambito del comparto difesa e sicurezza;

attivazione del tavolo negoziale relativo alla previdenza, attesi i contenuti della legge di bilancio per l'anno 2022;

area negoziale del personale dirigente, per la disciplina dei trattamenti accessori e degli istituti normativi per i trienni 2018-2020 e 2021-2023;

riforma delle casse previdenziali esistenti, istituzione della cassa previdenziale ruolo graduati.

Art. 3.

3.1

RAUTI, PETRENGA

Al comma 1, lettera a), sostituire il n. 8) con il seguente:

«8) all'articolo 704, comma 1-*bis*, le parole: "o che il fatto non costituisce reato" sono sostituite dalle seguenti: ", che il fatto non costituisce reato o che il reato è estinto per intervenuta remissione della querela o per prescrizione"».

Conseguentemente, all'articolo 2204-bis, le parole: «o che il fatto non costituisce reato» sono sostituite dalle seguenti: «, che il fatto non costituisce reato o che il reato è estinto per intervenuta remissione della querela o per prescrizione».

3.2

RAUTI, PETRENGA

Al comma 1, lettera a), numero 10), dopo il capoverso 10.1) aggiungere il seguente:

«10.1-*bis*) al comma 1 sono apportate le seguenti modificazioni:

alla lettera *a*), la parola: "70" è sostituita dalla seguente: "80";
alla lettera *b*), la parola: "70" è sostituita dalla seguente: "80";
alla lettera *c*), la parola: "45" è sostituita dalla seguente: "70";
alla lettera *d*), la parola: "60" è sostituita dalla seguente: "70";
alla lettera *e*), la parola: "45" è sostituita dalla seguente: "70"».

3.3

RAUTI, PETRENGA

Al comma 1, dopo la lettera a), inserire la seguente:

«*a-bis*). Dopo l'articolo 705 è aggiunto il seguente:

"Art. 705-*bis*.

(Disposizioni in materia di collocamento presso altre pubbliche amministrazioni)

1. Al fine di favorire il collocamento nel mercato del lavoro degli idonei non vincitori dei concorsi delle carriere iniziali delle Forze Armate, le relative graduatorie concorsuali rimangono efficaci per un termine di tre anni dalla data di pubblicazione.

2. A tali graduatorie è possibile attingere per la copertura di posti vacanti in altre pubbliche amministrazioni, previa individuazione del corrispondente livello di inquadramento, ove ciò sia compatibile con le esigenze funzionali delle medesime amministrazioni.

3. Alle medesime graduatorie può farsi riferimento anche per la copertura di posti vacanti presso i Corpi di polizia municipale e provinciale, sempre previa individuazione del corrispondente livello di inquadramento."».

3.4

RAUTI, PETRENGA

Al comma 1, dopo la lettera f), aggiungere la seguente:

«*f-bis*). All'articolo 990 del codice dell'ordinamento militare, di cui al decreto legislativo 15 marzo 2010, n. 66, dopo il comma 9 è aggiunto il seguente:

"9-*bis*. Il richiamo alle armi, per qualunque esigenza delle Forze armate, dei professionisti iscritti agli albi non preclude la possibilità di esercitare la libera professione o ricoprire cariche in società, non ne preclude l'iscrizione all'albo di appartenenza e non sospende l'iscrizione alla cassa di previdenza di categoria a cui il professionista è iscritto".».

3.5

RAUTI, PETRENGA

Al comma 1, dopo la lettera n), aggiungere la seguente:

«*n-bis*). L'articolo 988-*bis* del codice dell'ordinamento militare, di cui al decreto legislativo 15 marzo 2010, n. 66, è sostituito dal seguente:

"Art. 988-*bis*. – (*Richiami in servizio dalla riserva di complemento*) –
1. L'ufficiale nella riserva di complemento, previo consenso dell'interessato, può essere richiamato in servizio per le esigenze connesse con le missioni all'estero ovvero con le attività addestrative, operative e logistiche sia sul territorio nazionale sia all'estero, secondo le modalità di cui all'articolo 987, fino ai limiti di età previsti per detto ruolo".».

3.6

RAUTI, PETRENGA

Al comma 1, dopo la lettera n), aggiungere la seguente:

«*n-bis*) All'articolo 993, dopo il comma 5, aggiungere il seguente:

"6. Gli ufficiali appartenenti alle forze di completamento potranno beneficiare del computo dei contributi previdenziali a carico dell'Amministrazione sin dal primo richiamo in servizio di almeno 180 giorni o superiore, su istanza degli interessati che non hanno avuto nessun altro rapporto di lavoro per l'anno considerato, fino a raggiungere la copertura dell'intero anno. Per il computo del periodo totale, un periodo di servizio superiore a 10 giorni si considera arrotondato al mese. Per i periodi inferiori a sei mesi e superiori a 90 giorni, la contribuzione previdenziale spettante è di sei mesi."».

3.7

RAUTI, PETRENGA

Al comma 1, dopo la lettera n), aggiungere la seguente:

«*n-bis*) all'articolo 1010, sostituire le parole da "i seguenti limiti di età" fino alla fine dell'articolo con le seguenti: "il limite di 70 anni di età."».

3.8

RAUTI, PETRENGA

Al comma 1, dopo la lettera n), aggiungere la seguente:

«*n-bis*) all'articolo 1014, comma 1, lettera *b*), le parole: "20 per cento" sono sostituite dalle seguenti: "30 per cento"».

3.9

RAUTI, PETRENGA

Al comma 1, dopo la lettera s), aggiungere la seguente:

«*s-bis*) all'articolo 2199, il comma 1 è sostituito dal seguente:

"1. Nel rispetto dei vincoli normativi previsti in materia di assunzioni del personale e fatta salva la riserva di posti di cui all'articolo 5, comma 3, del decreto legislativo 13 ottobre 2005, n. 217, fino al 31 dicembre 2024, in deroga a quanto previsto dall'articolo 703 del presente codice, i posti messi annualmente a concorso per il reclutamento del personale nelle carriere iniziali dell'Arma dei carabinieri, del Corpo della Guardia di finanza, del Corpo militare della Croce rossa, della Polizia di Stato, del Corpo di polizia penitenziaria e del Corpo nazionale dei vigili del fuoco, determinati sulla base di una programmazione quinquennale scorrevole predisposta annualmente da ciascuna delle amministrazioni interessate e trasmessa entro il 30 settembre al Ministero della difesa, sono riservati ai volontari in ferma prefissata di un anno o quadriennale ovvero in rafferma annuale, in servizio o in congedo, in possesso dei requisiti previsti dai rispettivi ordinamenti per l'accesso alle predette carriere."».

3.10

RAUTI, PETRENGA

Al comma 1, dopo la lettera t), aggiungere la seguente:

«*u*) l'articolo 1076 è sostituito dal seguente:

"Art. 1076. – (*Promozione in particolari situazioni degli ufficiali*) –
1. Gli ufficiali delle Forze armate iscritti in quadro di avanzamento o giudicati idonei una o più volte ma non iscritti in quadro, i quali, rispettivamente, non possono conseguire la promozione o essere ulteriormente valutati perché raggiunti dai limiti di età per la cessazione dal servizio permanente o perché divenuti permanentemente inabili al servizio incondizionato o perché deceduti, sono promossi al grado superiore, in aggiunta alle promozioni previste, dal giorno precedente a quello del raggiungimento

dei limiti di età o del giudizio di permanente inabilità o del decesso ovvero dal giorno precedente alla data di rinuncia al transito nell'impiego civile, di cui all'articolo 923, comma 1, lettera *m-bis*). Nel primo caso gli ufficiali promossi sono collocati in ausiliaria applicandosi i limiti di età previsti per il grado rivestito prima della promozione; nei restanti casi gli ufficiali promossi sono collocati nella riserva o in congedo assoluto, a seconda dell'idoneità.

2. I benefici previsti dal comma 1 si applicano, con le stesse modalità, a favore degli ufficiali che, divenuti permanentemente inabili al servizio incondizionato o deceduti per ferite, lesioni o infermità provenienti da causa di servizio o riportate o aggravate per causa di servizio di guerra, cessano dal servizio nell'anno in cui, pur avendo maturato l'anzianità necessaria per essere compresi nelle aliquote di ruolo per la formazione dei quadri di avanzamento, ne sarebbero stati esclusi per non avere raggiunto le condizioni di scrutinio, previste dalle disposizioni di avanzamento, per motivi di salute dipendenti da causa di servizio.

3. Gli ufficiali di tutti i ruoli, che non usufruiscono della promozione prevista dal comma 1 sono promossi al grado superiore una volta collocati in ausiliaria, nella riserva o nella riserva di complemento anche oltre il grado massimo stabilito per il ruolo da cui provengono, con esclusione dei generali di corpo d'armata e gradi corrispondenti. I medesimi benefici si applicano altresì, fino al 31 dicembre 2017, ai soli ufficiali richiamati in servizio nell'anno in cui essi maturano il passaggio nella riserva di complemento."».

3.0.1

RAUTI, PETRENGA

Dopo l'articolo, aggiungere il seguente:

«Art. 3-bis.

Al codice dell'ordinamento militare, di cui al decreto legislativo 15 marzo 2010, n. 66, all'articolo 1084-*bis*, al comma 2, dopo le parole "di cui al comma 1", inserire le seguenti: "soggiace alla medesima normativa delle promozioni ad anzianità del servizio permanente effettivo,"».

Art. 5.**5.0.1**

RAUTI, PETRENGA

Dopo l'articolo, aggiungere i seguenti:

«Art. 5-bis.

Modifiche all'articolo 9 della legge 23 marzo 1983, n. 78)

1. All'articolo 9 della legge 23 marzo 1983, n. 78, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al secondo comma, dopo le parole: "presso centri e nuclei aerocorritori," sono inserite le seguenti: "nonché al personale dell'Esercito 'acquisitore obiettivi' e 'ranger' in servizio presso gli enti di Forze speciali o che operano per finalità delle Forze speciali";

b) è aggiunto, in fine, il seguente comma:

"Per il personale dell'Esercito 'acquisitore obiettivi' e 'ranger' in servizio presso gli enti di Forze speciali o che operano per finalità delle Forze speciali, la misura percentuale dell'indennità di cui al secondo comma è elevata al 220 per cento dell'indennità di impiego operativo di base. Al medesimo personale dell'Esercito 'acquisitore obiettivi' e 'ranger' in servizio presso gli enti di Forze speciali o che operano per finalità delle Forze speciali è altresì corrisposta l'indennità supplementare mensile per operatore delle Forze speciali prevista dall'articolo 6 del decreto del Presidente della Repubblica 11 settembre 2007, n. 171";

c) la rubrica è sostituita dalla seguente: "Indennità supplementare per truppe da sbarco, per unità anfibia e per incursori subacquei, 'acquisitori obiettivi' e 'ranger'".

Art. 5-ter.

(Modifica all'articolo 9 del decreto del Presidente della Repubblica 16 aprile 2009, n. 52)

1. All'articolo 9 del decreto del Presidente della Repubblica 16 aprile 2009, n. 52, il comma 9 è abrogato.

Art. 5-*quater*.

(Modifica all'articolo 6 del decreto del Presidente della Repubblica 11 settembre 2007, n. 171)

1. All'articolo 6, comma 5, del decreto del Presidente della Repubblica 11 settembre 2007, n. 171, dopo le parole: "del Capo di Stato Maggiore della Difesa" sono inserite le seguenti: ", nonché al personale dell'Esercito 'Acquisitore obiettivi' e 'Ranger' in servizio presso gli enti di Forze speciali o che operano per finalità delle Forze speciali".

Art. 5-*quinquies*.

(Copertura finanziaria)

1. Agli oneri derivanti dall'attuazione delle disposizioni di cui alla presente legge, pari a euro 4.150.000 per ciascuno degli anni 2020, 2021 e 2022, si provvede mediante corrispondente riduzione delle proiezioni dello stanziamento del fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2019-2021, nell'ambito del programma "Fondi di riserva e speciali" della missione "Fondi da ripartire" dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2019, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero della difesa.

2. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio».

5.0.2

RAUTI, PETRENGA

Dopo l'articolo, aggiungere il seguente:

«Art. 5-*bis*.

Al codice dell'ordinamento militare, di cui al decreto legislativo 15 marzo 2010, n. 66, dopo l'articolo 2210-*bis*, aggiungere il seguente:

"Art. 2210-*ter*.

(Ruolo Straordinario ad esaurimento)

1. In applicazione dell'articolo 2210, solo per l'anno 2022, gli ufficiali delle forze di complemento dell'esercito, della marina e dell'aeronau-

tica che negli ultimi cinque anni hanno totalizzato almeno trentasei mesi di servizio, di cui ventiquattro mesi in richiami in servizio, possono partecipare a un concorso a titoli per il transito in servizio permanente effettivo – ruolo straordinario ad esaurimento, senza limiti di età, a condizione che:

- a) siano stati reclutati con bando di concorso pubblico;
- b) abbiano prestato servizio negli ultimi cinque anni dal 31 dicembre 2021 con almeno un richiamo.

2. Il Ministro della difesa, con proprio decreto, stabilisce i criteri di valutazione stabilendo, in particolare:

- a) la precedenza al candidato più anziano di età e/o di grado in caso di parità di punteggio tra più candidati;
- b) la preferenza, nella determinazione della graduatoria, per i candidati già valutati 'di fama indiscussa nelle materie delle Forze Armate' dai rispettivi Stari Maggiori;
- c) il transito in ruolo con la conservazione del grado e dell'anzianità alla data del bando di concorso;
- d) le modalità per la promozione, con decorrenza dalla data del passaggio, al grado superiore e anche oltre il grado massimo previsto dal ruolo di provenienza per gli ufficiali dalla riserva di complemento, con la permanenza in servizio fino ai limiti previsti per detto ruolo;
- e) la possibilità, per gli ufficiali in possesso della laurea magistrale, di poter beneficiare del riscatto d'ufficio solo se tale possibilità era già prevista dai concorsi in servizio permanente effettivo dell'arma o del corpo di appartenenza.
- f) la permanenza in servizio degli Ufficiali del ruolo ad esaurimento, fino al limite di 63 anni, estensibile a 65 anni se non raggiungono sufficienti anni di contribuzione previdenziale per il collocamento in quiescenza, a domanda degli interessati.

3. La consistenza complessiva dei ruoli di cui al comma 1 è così stabilita:

- a) Esercito: n. 50;
 - b) Marina: n. 30;
 - c) Aeronautica: n.20."».
-

5.0.3

RAUTI, PETRENGA

Dopo l'articolo, aggiungere il seguente:

«Art. 5-bis.

(Indennità supplementare per gli incursori e gli operatori subacquei)

1. All'articolo 9 della legge 23 marzo 1983, n. 78, sono aggiunti, in fine, i seguenti commi:

"4. A decorrere dal 1° gennaio 2019, la misura percentuale dell'indennità di cui al secondo comma, percepita dal personale militare dell'Esercito, della Marina e dell'Aeronautica in possesso di brevetto militare di incursore od operatore subacqueo e in servizio presso reparti incursori e subacquei nonché presso centri e nuclei aerosoccorritori, è elevata al 220 per cento dell'indennità di impiego operativo di base.

5. Il personale di cui al quarto comma percettore dell'indennità per brevetto di incursore, di subacqueo o di aerosoccorritore, quando cessa di percepire l'indennità supplementare, ha diritto alla corresponsione della medesima indennità supplementare in misura pari a un ventesimo dell'intero importo in godimento per ogni anno di servizio effettivamente prestato con percezione della relativa indennità e fino a un massimo di venti anni, compresi i periodi effettuati alle medesime condizioni prima della data di entrata in vigore della presente disposizione. Il predetto trattamento si cumula con le indennità operative spettanti, previste dagli articoli 2, 3, 4, 5, 6 e 7 della presente legge, nonché dall'articolo 4, comma 2, del decreto del Presidente della Repubblica 10 maggio 1996, n. 360.

6. Agli oneri derivanti dall'attuazione delle disposizioni di cui ai commi 5 e 6, pari a 10 milioni di euro per ciascuno degli anni 2022, 2023 e 2024, si provvede mediante corrispondente riduzione del fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2022-2024, nell'ambito del programma 'Fondi di riserva e speciali?' della missione 'Fondi da ripartire?' dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2022, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero della difesa.

7. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio."».

5.0.4

RAUTI, PETRENGA

*Dopo l'articolo, aggiungere il seguente:***«Art. 5-bis.***(Modifiche all'articolo 53 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165)*

1. All'articolo 53, comma 1, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n.165, dopo le parole: "rapporti di lavoro a tempo parziale" sono inserite le seguenti: "e per i rapporti a tempo determinato del personale richiamato in servizio per esigenze di completamento delle Forze armate".».

BILANCIO (5^a)

Martedì 21 giugno 2022

Plenaria**572^a Seduta**

Presidenza della Vice Presidente
RIVOLTA

Interviene il sottosegretario di Stato per l'economia e le finanze
Alessandra Sartore.

La seduta inizia alle ore 14,20.

IN SEDE CONSULTIVA

(1131) FERRAZZI ed altri. – *Misure per la rigenerazione urbana*

(1302) Luisa ANGRISANI ed altri. – *Modificazioni alla legge 6 ottobre 2017, n. 158, in materia di sostegno e valorizzazione dei piccoli comuni e di riqualificazione e recupero dei centri storici dei medesimi comuni*

(1943) Paola NUGNES. – *Misure e strumenti per la rigenerazione urbana*

(1981) BRIZIARELLI ed altri. – *Norme per la rigenerazione urbana*

(2292) Disposizioni in materia di conservazione, rigenerazione e residenzialità di centri, nuclei e complessi edilizi storici

(2297) Nadia GINETTI. – *Misure per la tutela e la valorizzazione delle mura di cinta dei borghi e dei centri storici e relative fortificazioni, torri e porte*

(Parere alla 13^a Commissione sul nuovo testo unificato e sugli emendamenti. Seguito dell'esame del nuovo testo unificato e rinvio. Rinvio dell'esame degli emendamenti)

Prosegue l'esame sospeso nella seduta antimeridiana del 15 giugno.

La relatrice FAGGI (*L-SP-PSd'Az*) segnala l'esigenza, anche alla luce della complessità del provvedimento, di svolgere un breve approfondimento sul contenuto della nota depositata dal Governo, volta a superare le criticità finanziarie sul nuovo testo in esame, al fine di procedere, senza

alcun intento dilatorio, a predisporre e sottoporre alla Commissione una proposta di parere.

Il seguito dell'esame è quindi rinviato.

(1921) RIPAMONTI e altri. – Disciplina della professione di guida turistica

(2087) CROATTI. – Disciplina della professione di guida turistica

(Parere alla 10^a Commissione sul nuovo testo unificato e sugli emendamenti. Esame del nuovo testo unificato e rinvio. Rinvio dell'esame degli emendamenti. Richiesta di relazione tecnica)

La relatrice TESTOR (*L-SP-PSd'Az*) illustra il nuovo testo unificato dei disegni di legge in titolo, segnalando, per quanto di competenza, considerato che la proposta in esame, all'articolo 13, reca una clausola di invarianza finanziaria, che risulta necessario acquisire, ai sensi dell'articolo 76-*bis*, comma 3, del Regolamento, la relazione tecnica che dimostri come le attività previste, tra cui quelle inerenti esami di idoneità, formazione e tenuta dell'elenco nazionale, possano essere svolte con le risorse disponibili a legislazione vigente.

La sottosegretaria SARTORE concorda con l'esigenza di richiedere la predisposizione della relazione tecnica.

La Commissione conviene di richiedere al Governo, ai sensi dell'articolo 76-*bis*, comma 3, del Regolamento, l'acquisizione di una relazione tecnica debitamente verificata.

Il seguito dell'esame è quindi rinviato.

Schema di decreto legislativo recante disposizioni di attuazione del regolamento (UE) 2016/429 in materia di commercio, importazione e conservazione di animali della fauna selvatica ed esotica e formazione per operatori e professionisti degli animali, anche al fine di ridurre il rischio di focolai di zoonosi, nonché l'introduzione di norme penali volte a punire il commercio illegale di specie protette (n. 383)

(Osservazioni alle Commissioni 12^a e 13^a riunite. Esame e rinvio)

Il relatore MANCA (*PD*) illustra lo schema di decreto in titolo, segnalando, per quanto di competenza, in merito all'articolo 2, che occorre richiedere ulteriori elementi istruttori idonei a confermare che le amministrazioni ivi indicate possano fare fronte alle nuove competenze in materia di controllo sugli animali selvatici, avvalendosi delle sole risorse umane, finanziarie e strumentali già disponibili a legislazione vigente.

Con riguardo all'articolo 6, chiede conferma che i compiti delle pubbliche amministrazioni di cui al comma 3 (con particolare riferimento all'attività istruttoria e valutativa attribuita alle ASL), nonché quelli correlati alle operazioni di identificazione e registrazione degli operatori, degli sta-

bilimenti e degli animali, siano sostanzialmente già previsti a legislazione vigente o, rispetto agli aspetti innovativi della disciplina in esame, siano sostenibili a valere sulle risorse ordinariamente disponibili, fornendo sul punto elementi quantitativi, sia pur di massima, sull'entità dell'aggravio degli adempimenti rispetto alla situazione esistente.

Relativamente all'articolo 9, osserva che la previsione di cui al comma 3 pone a carico degli operatori soltanto la loro partecipazione alle attività formative, il che non sembra implicare necessariamente che gli oneri per l'organizzazione e l'esecuzione di dette attività siano integralmente posti a carico degli stessi. Sul punto, richiede un chiarimento, onde escludere la possibilità che si registrino impatti negativi sulla finanza pubblica.

Chiede poi elementi istruttori volti a confermare che le attribuzioni conferite alle ASL dall'articolo 10 siano compatibili con l'invarianza delle risorse disponibili a legislazione vigente.

Infine, rappresenta che l'articolo 18 reca la clausola di invarianza finanziaria.

Per ulteriori approfondimenti e osservazioni, rinvia al *dossier* predisposto dai Servizi del bilancio del Senato e della Camera dei deputati.

La rappresentante del GOVERNO mette a disposizione della Commissione una nota istruttoria recante elementi di risposta.

La senatrice FERRERO (*L-SP-PSd'Az*), riportandosi a una nota di osservazioni sottoscritta anche da altri senatori, formula una serie di considerazioni critiche sugli effetti economici e finanziari del provvedimento, con particolare riguardo agli articoli 9, 10, 13, 14 e 18, che richiedono, a sui avviso, un supplemento di istruttoria.

Il seguito dell'esame è quindi rinviato.

(1785) Roberta PINOTTI ed altri. – Norme per la promozione dell'equilibrio di genere negli organi costituzionali, nelle autorità indipendenti, negli organi delle società controllate da società a controllo pubblico e nei comitati di consulenza del Governo

(Parere alla 1^a Commissione sul nuovo testo e sugli emendamenti. Seguito dell'esame e rinvio)

Prosegue l'esame sospeso nella seduta del 17 maggio.

La relatrice CONZATTI (*IV-PSI*) illustra gli emendamenti riferiti al Nuovo testo 2 del disegno di legge in titolo, segnalando, per quanto di competenza, che non vi sono osservazioni da formulare.

Sollecita quindi il Governo a dare risposta ai rilievi posti sul testo, segnalando che, a quanto risulta, presso la Commissione di merito si è raggiunta un'intesa che consentirebbe di procedere rapidamente all'esame del provvedimento.

La sottosegretaria SARTORE prende debitamente nota del sollecito, che riporterà agli uffici del Ministero dell'economia e delle finanze.

Il seguito dell'esame è quindi rinviato.

IN SEDE CONSULTIVA SU ATTI DEL GOVERNO

Schema di decreto legislativo recante adeguamento della normativa nazionale alle disposizioni del Titolo III, «Quadro di certificazione della cibersicurezza», del regolamento (UE) 2019/881 relativo all'ENISA, l'Agenzia dell'Unione europea per la cibersicurezza, e alla certificazione della cibersicurezza per le tecnologie dell'informazione e della comunicazione e che abroga il regolamento (UE) n. 526/2013 («regolamento sulla cibersicurezza») (n. 388)

(Parere al Ministro per i rapporti con il Parlamento, ai sensi dell'articolo 1 e dell'articoli 18, della legge 22 aprile 2021, n. 53. Esame e rinvio)

Il relatore Marco PELLEGRINI (*M5S*) illustra lo schema di decreto in titolo, segnalando, sotto il profilo finanziario, che l'articolo 14, comma 3, del provvedimento reca una clausola di invarianza finanziaria e amministrativa, stabilendo che dall'attuazione del decreto, ad esclusione dell'articolo 4, comma 3, non devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica e l'Agenzia per la *cybersicurezza* nazionale provvede con le risorse umane, strumentali e finanziarie previste a legislazione vigente.

Per le attività individuate dall'articolo 4, comma 3, che l'Agenzia sarà chiamata a svolgere, quantificate in 657.000 euro per l'anno 2022, 592.500 euro per l'anno 2023 e 637.000 euro a decorrere dal 2024, si provvede alla copertura finanziaria mediante corrispondente riduzione del Fondo per il recepimento della normativa europea di cui all'articolo 41-*bis* della legge n. 234 del 2012.

Per quanto di competenza, in relazione all'articolo 4, sulla designazione dell'autorità nazionale di certificazione della *cybersicurezza* e lo svolgimento dei relativi compiti, con riguardo all'autorizzazione di spesa prevista al comma 3, configurata come limite massimo di spesa, pur considerando le indicazioni fornite dalla Relazione tecnica in merito alle singole voci di spesa previste, ai fini della stima dei fabbisogni annui conseguenti per il funzionamento dell'Autorità, appare utile soffermarsi sui criteri e le ipotesi assunte nella quantificazione degli oneri.

In tal senso, preliminarmente, osserva che se la norma indica varie finalità per l'autorizzazione di spesa, alcune di queste non sono poi riportate nella tabella degli oneri della Relazione tecnica. In particolare, non si fa menzione della realizzazione e l'aggiornamento di laboratori interni, dell'abilitazione di laboratori di prova ed esperti, della realizzazione e gestione di sistemi informativi (si menziona soltanto l'acquisto e manutenzione di postazioni informatiche), dell'autorizzazione di organismi di valutazione della conformità, del rinnovo e dell'estensione dell'Organismo di Certificazione della Sicurezza Informatica di cui all'articolo 6, comma 1. A tale riguardo, occorre acquisire elementi di chiarimento.

Con riferimento alla stima dei costi di missione espressamente previsti nell'ambito delle attività di vigilanza svolte dell'agenzia presso le sedi dei soggetti vigilati di cui all'articolo 58, paragrafo 8, del Regolamento (UE) 2019/881, nonché per le missioni internazionali nell'ambito delle attività di cooperazione internazionale con la Commissione europea, ENISA, le altre autorità nazionali di certificazione della *cybersicurezza* europee o organismi omologhi da paesi terzi, si chiede conferma relativamente all'esclusione dalla stima in Relazione tecnica di nuovi o maggiori oneri anche per missioni nazionali, atteso che la stessa Relazione assicura che alla copertura dei relativi fabbisogni l'organismo potrà provvedere avvalendosi della sola dotazione ordinaria già prevista ai sensi della legislazione vigente.

Poi, con riferimento alla stima degli oneri previsti per le missioni internazionali, pur considerando le ipotesi assunte dalla Relazione tecnica, andrebbe spiegato il valore crescente nella frequenza delle missioni per ciascun anno e quindi la congruità della copertura a decorrere dal 2024, nel senso di escludere ulteriori aumenti nelle spese per missioni negli anni successivi. Inoltre, andrebbero precisati i parametri retributivi indennitari considerati nella stima, per cui la Relazione tecnica si limita a precisare la trasferta a Bruxelles della durata di due giorni (con due pernottamenti) di n.1/2 dipendenti appartenenti all'Area manageriale e alte professionalità inquadrati nel segmento professionale «Consigliere», tenuto conto della flessibilità nella disciplina dei trattamenti per il personale inviato in missione prevista, in particolare, ai commi 3, 4 e 6 del richiamato articolo 111 del Regolamento del personale dell'Agenzia.

Quanto ai costi di accreditamento, per cui la Relazione tecnica indica una stima di euro 15.000, IVA inclusa, per il primo accreditamento ed euro 5.000, IVA inclusa, per ogni anno successivo per spese di mantenimento/estensione dell'accREDITamento, per gli oneri per gli anni 2022, 2023 e 2024 che ammonterebbero, rispettivamente, a euro 15.000, 5.000 e 5.000, andrebbero comunque richieste informazioni in merito ai parametri considerati nella stima dell'onere indicato in ragione annua.

Con riguardo, poi, alla stima dei costi di ricerca e formazione, ai fini del sostenimento delle attività di ricerca e sviluppo di nuove metodologie di valutazione, di linee guida, strumenti e conoscenze, per cui la Relazione tecnica ipotizza un investimento costante di euro 500.000 annui da impiegare per finanziare progetti di ricerca e borse di studio, in collaborazione con enti universitari e di ricerca, andrebbero richiesti elementi di conferma in merito all'adeguatezza dei fabbisogni annui previsti, in relazione ai delicati compiti attribuiti all'organismo e in considerazione dell'accelerata evoluzione prevedibile dei sistemi tecnologici e software nei prossimi anni.

In tal senso, quanto alla stima delle spese generali per l'avvio dell'organismo, posto che la Relazione tecnica evidenzia che, tenuto conto delle capacità tecniche del servizio certificazione e vigilanza, le stesse potranno trarre beneficio anche da altre iniziative di investimento assunte in ambito «perimetro», asserendo la prudenzialità della stima, per il solo anno 2022,

di una spesa una tantum di euro 100.000 per l'allestimento di spazi e locali, mentre per l'acquisto di postazioni informatiche e per la manutenzione stima euro 20.000, euro 50.000 ed euro 80.000, rispettivamente, per gli anni 2022, 2023 e 2024, pervenendo ad una valutazione del fabbisogno per il triennio complessiva pari, rispettivamente, a euro 120.000, euro 50.000 ed euro 80.000, andrebbe richiesto un supplemento di informazioni in merito ai parametri considerati degli oneri per il citato investimento, fornendo specifiche indicazioni sui criteri «unitari» considerati a tal fine.

In relazione all'articolo 5, recante la disciplina delle modalità di realizzazione dell'attività di vigilanza del mercato in ambito nazionale, per i profili di quantificazione, andrebbe confermato che le attività amministrative e di vigilanza facenti capo all'Autorità possano essere espletate nell'ambito delle sole risorse umane e strumentali già previste a legislazione vigente.

Parimenti, andrebbero richieste conferme in merito alla effettiva possibilità che le forme di collaborazione di cui al comma 2 potranno trovare attuazione da parte dell'Autorità avvalendosi a tal fine delle sole risorse umane e strumentali previste a legislazione vigente.

Sul comma 6, si chiede conferma che la stipula di apposite convenzioni o protocolli d'intesa con gli organismi di accreditamento da parte dell'Agenzia per il sostegno e l'assistenza potrà aver luogo senza oneri aggiuntivi per la finanza pubblica.

In relazione al comma 7, posto che la norma in esame prevede espressamente la facoltà per l'Agenzia di ricorrere, per le attività di vigilanza sulla sicurezza informatica, anche ad esperti esterni o laboratori di prova appositamente abilitati ed iscritti nell'elenco tenuto dall'Agenzia, andrebbe confermato che il ricorso a esperti o laboratori possa aver luogo avvalendosi delle sole risorse umane e strumentali previste a legislazione vigente.

In relazione all'articolo 8, in tema di accreditamento e autorizzazione degli organismi di valutazione della conformità ed abilitazione dei laboratori di prova ed esperti dell'Agenzia, sul comma 4, per i profili di quantificazione, andrebbe confermato che l'istituzione e l'aggiornamento degli elenchi di cui si dispone l'istituzione (esperti e laboratori di prova) presso l'Agenzia possano essere svolte nell'ambito delle risorse umane e strumentali previste a legislazione vigente, tenuto anche conto che, in base al comma 5, solo gli oneri riconducibili all'attività istruttoria finalizzata al rilascio della dall'abilitazione, nonché quelli relativi a spese per le eventuali attività di autorizzazione e gli eventuali successivi aggiornamenti, sono posti a carico dell'esperto o dell'organismo di valutazione della conformità richiedente l'abilitazione o l'autorizzazione.

In relazione all'articolo 14, per i profili di copertura, sul comma 1, posto che alla compensazione degli oneri specificamente previsti dall'articolo 4, comma 3, si provvede a valere sulla dotazione prevista in bilancio in relazione al fondo per l'attuazione della normativa europea, andrebbero richieste conferme in merito alle disponibilità ivi esistenti per il triennio

2022/2024 e a decorrere, libere da impegni già perfezionati o in via di perfezionamento, nonché rassicurazioni in merito alla adeguatezza delle rimanenti risorse a fronte del recepimento della normativa europea.

Quanto al comma 3, recante la clausola di invarianza finanziaria, va rammentato che il comma 6-*bis* dell'articolo 17 della legge di contabilità prescrive che in presenza di siffatte clausole, la Relazione tecnica debba essere completa dell'illustrazione dei dati ed elementi informativi idonei a comprovarne l'effettiva sostenibilità.

Per ulteriori approfondimenti, rinvia alla Nota di lettura n. 309 dei Servizi del bilancio del Senato e della Camera.

La rappresentante del GOVERNO consegna una nota istruttoria concernente i quesiti avanzati dal relatore.

Il senatore FANTETTI (*Misto-IaC (I-C-EU-NdC (NC))*) chiede delucidazioni sulla nozione di accreditamento di cui all'articolo 4.

La sottosegretaria SARTORE, in relazione alla stima dei costi di accreditamento, rappresenta che i parametri considerati appaiono congrui rispetto al modello tariffario pubblicamente disponibile sul sito di Accredia, ancorché non applicabile statisticamente, essendo influenzato da diverse variabili da valutare caso per caso.

Richiama inoltre quanto previsto al riguardo dalla relazione tecnica a corredo del provvedimento.

Al senatore DELL'OLIO (*M5S*), che chiede un ulteriore chiarimento sul numero dei soggetti accreditati, fornisce ragguagli la rappresentante del Governo.

Il RELATORE si riserva quindi di prendere visione della nota consegnata al fine di predisporre una proposta di parere da sottoporre alla Commissione.

Il seguito dell'esame è quindi rinviato.

IN SEDE CONSULTIVA

(2574) Modifiche alla legge 26 luglio 1975, n. 354, al decreto-legge 13 maggio 1991, n. 152, convertito, con modificazioni, dalla legge 12 luglio 1991, n. 203, e alla legge 13 settembre 1982, n. 646, in materia di divieto di concessione dei benefici penitenziari nei confronti dei detenuti o internati che non collaborano con la giustizia, approvato dalla Camera dei deputati in un testo risultante dall'unificazione dei disegni di legge d'iniziativa dei deputati Vincenzo Bruno Bossio e Magi; Ferraresi e altri; Delmastro Delle Vedove e altri; Paolini e altri

(Parere alla 2^a Commissione sugli emendamenti. Seguito dell'esame e rinvio)

Prosegue l'esame sospeso nella seduta pomeridiana del 25 maggio.

Il relatore FANTETTI (*Misto-IaC (I-C-EU-NdC (NC))*) richiama gli elementi già illustrati in relazione agli emendamenti.

La sottosegretaria SARTORE esprime un avviso contrario, per oneri non quantificati e non coperti, sugli emendamenti 1.4, 1.12, 1.13, 1.14, 1.17 e 1.21, nonché sulla proposta 1.23, non segnalata dalla Commissione, mentre non ha osservazioni da formulare, conformemente al relatore, sui restanti emendamenti.

La presidente RIVOLTA richiama l'attenzione sulla portata dell'emendamento 1.23, segnalato dal Governo, che non sembra presentare evidenti criticità dal punto di vista finanziario.

La senatrice FERRERO (*L-SP-PSd'Az*) chiede un breve rinvio dell'esame per approfondire i profili finanziari delle proposte emendative.

Dopo l'intervento della rappresentante del GOVERNO, che segnala come il provvedimento sia stato già approvato, in prima lettura, dalla Camera dei deputati, la PRESIDENTE, non essendovi obiezioni, rinvia il seguito dell'esame ad altra seduta.

Il seguito dell'esame è quindi rinviato.

(1419) Sonia FREGOLENT ed altri. – Disposizioni per la tutela dei lavoratori dalle maculopatie e inserimento nei livelli essenziali di assistenza della maculopatia degenerativa miopica e senile

(Parere alla 11^a Commissione sul testo e sugli emendamenti. Seguito dell'esame e rinvio)

Prosegue l'esame sospeso nella seduta del 12 aprile.

La presidente RIVOLTA sollecita il Governo a trasmettere la relazione tecnica sul provvedimento in titolo.

La rappresentante del GOVERNO fa presente che il Ministero dell'economia e delle finanze è in attesa della relazione tecnica da parte dell'amministrazione competente.

Il seguito dell'esame è quindi rinviato.

(2229) Emanuele PELLEGRINI e altri. – Disposizioni in materia di compartecipazione da parte dello Stato alle spese sostenute dagli enti locali per i minori collocati in comunità di tipo familiare o in istituti di assistenza

(Parere alla 1^a Commissione sul testo e sugli emendamenti. Seguito dell'esame e rinvio)

Prosegue l'esame sospeso nella seduta del 30 maggio.

La presidente RIVOLTA chiede al Governo ragguagli sull'istruttoria relativa al provvedimento in titolo.

La sottosegretaria SARTORE risponde che, anche su questo provvedimento, la Ragioneria generale dello Stato è in attesa della trasmissione della relazione tecnica da parte dell'amministrazione competente.

Il seguito dell'esame è quindi rinviato.

(1359) Raffaella Fiormaria MARIN ed altri. – Istituzione della Giornata in memoria delle vittime dell'amianto e assegnazione di un riconoscimento onorifico ai comuni maggiormente colpiti

(Parere alla 1^a Commissione sul testo e sugli emendamenti. Seguito dell'esame e rinvio)

Prosegue l'esame sospeso nella seduta del 17 maggio.

La senatrice FERRERO (*L-SP-PSd'Az*), in relazione al provvedimento in titolo, chiede al Governo se sia stata predisposta la relazione tecnica.

La rappresentante del GOVERNO risponde che, anche in questo caso, l'amministrazione competente non ha ancora trasmesso la relazione tecnica al Ministero dell'economia e delle finanze.

Il seguito dell'esame è quindi rinviato.

(2009) Deputato LIUNI ed altri. – Disposizioni per la disciplina, la promozione e la valorizzazione delle attività del settore florovivaistico, approvato dalla Camera dei deputati

(Parere alla 9^a Commissione sugli emendamenti. Seguito dell'esame e rinvio)

Prosegue l'esame sospeso nella seduta del 24 maggio.

La relatrice RIVOLTA richiama sinteticamente i rilievi già formulati sugli emendamenti riferiti al provvedimento in titolo.

La sottosegretaria SARTORE fa presente che il Governo non ha osservazioni da formulare, per quanto di competenza, sulle proposte 9.100 e 11.100.

La RELATRICE, con riguardo all'emendamento 9.100, rileva l'esigenza di specificare che entrambe le modifiche recate dall'emendamento vanno apportate, al comma 5 dell'articolo 9, ovunque ricorrano.

In considerazione, poi, delle interlocuzioni in corso presso la Commissione di merito, reputa opportuno rinviare l'espressione del parere sui restanti emendamenti ad una prossima seduta.

La Commissione conviene.

Nessuno chiedendo di intervenire, la RELATRICE illustra la seguente proposta di parere: «La Commissione programmazione economica, bilancio, esaminati gli emendamenti riferiti al disegno di legge in titolo, esprime, per quanto di competenza, parere non ostativo sulla proposta 11.100.

Sull'emendamento 9.100, il parere non ostativo è condizionato, ai sensi dell'articolo 81 della Costituzione, all'inserimento dopo la parola: "sostituire" delle seguenti: ", ovunque ricorrano,".

L'esame resta sospeso sui restanti emendamenti.».

Con l'avviso conforme del GOVERNO, posta ai voti, la proposta risulta approvata.

Il seguito dell'esame è quindi rinviato.

La seduta termina alle ore 15.

FINANZE E TESORO (6^a)

Martedì 21 giugno 2022

Plenaria

323^a Seduta

Presidenza del Presidente

D'ALFONSO

*Interviene il sottosegretario di Stato per l'economia e le finanze
Maria Cecilia Guerra.*

La seduta inizia alle ore 19,10.

IN SEDE CONSULTIVA SU ATTI DEL GOVERNO

Schema di decreto legislativo recante norme di adeguamento della normativa nazionale alle disposizioni del regolamento (UE) 2017/1991 che modifica il regolamento (UE) n. 345/2013 relativo ai fondi europei per il venture capital e il regolamento (UE) n. 346/2013 relativo ai fondi europei per l'imprenditoria sociale (n. 386)

(Parere al Ministro per i rapporti con il Parlamento, ai sensi degli articoli 1 e 16 della legge 22 aprile 2021, n. 53. Seguito e conclusione dell'esame. Parere favorevole)

Prosegue l'esame, sospeso nella seduta del 14 giugno.

La relatrice BOTTICI (M5S) rileva che, ai fini della redazione del parere, non sono giunte indicazioni da parte dei commissari. Propone dunque di esprimersi favorevolmente sul provvedimento in titolo.

Nessuno chiedendo di intervenire in dichiarazione di voto, accertata la presenza del prescritto numero di senatori, il parere favorevole della relatrice, messo ai voti, è approvato.

Schema di decreto legislativo recante disposizioni per l'adeguamento della normativa nazionale al regolamento (UE) 2019/518, come successivamente codificato nel regolamento (UE) 2021/1230, relativamente alle commissioni applicate sui pagamenti transfrontalieri nell'Unione europea e le commissioni di conversione valutaria (n. 387)

(Parere al Ministro per i rapporti con il Parlamento, ai sensi degli articoli 1 e 17 della legge 22 aprile 2021, n. 53. Seguito e conclusione dell'esame. Parere favorevole)

Prosegue l'esame, sospeso nella seduta del 14 giugno.

La relatrice BOTTICI (*M5S*) segnala che anche per il parere sull'Atto in esame i senatori non hanno trasmesso suggerimenti o avanzato richieste. Presenta quindi una proposta di parere favorevole.

Nessuno chiedendo di intervenire in dichiarazione di voto, accertata la presenza del prescritto numero di senatori, il parere favorevole della relatrice, posto ai voti, è accolto.

IN SEDE REDIGENTE

(2425) TURCO e altri. – Riforma in materia di costituzione e funzionamento dell'aggregazione bancaria cooperativa, quale modello organizzativo di tutela istituzionale e di misurazione e gestione dei rischi

(2555) DE BERTOLDI. – Modifiche al testo unico delle leggi in materia bancaria e creditizia, di cui al decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385, concernenti i limiti dimensionali delle banche popolari e per l'esercizio dell'attività delle banche di credito cooperativo

(Seguito della discussione del disegno di legge n. 2425, congiunzione con la discussione del disegno di legge n. 2555 e rinvio)

Il relatore DI PIAZZA (*M5S*) richiama brevemente i principali contenuti del disegno di legge n. 2555, che riguarda gli assetti delle banche di credito cooperativo e la loro cornice giuridica. Evidenzia quindi che, come per il disegno di legge n. 2425, a prima firma del senatore Turco, il cui esame è stato già avviato, le norme proposte intendono attenuare, se non superare, gli effetti della riforma introdotta nel 2016, con la costituzione del gruppo bancario cooperativo. Dall'ultima relazione della Banca d'Italia si evince che i gruppi costituiti sono due e che 39 banche di credito cooperativo non ne fanno parte. Inoltre operano in Italia dodici banche popolari, nonché 141 intermediari bancari.

Il disegno di legge propone di prevedere un percorso alternativo per le banche di credito cooperativo che intendono trasformarsi, non escludendo la forma delle banche popolari. Inoltre consente loro di aderire non solo ad un gruppo, come disciplinato dal Testo unico bancario, ma anche allo Schema di tutela istituzionale, il modello adottato in Alto Adige.

Propone dunque che il seguito dell'esame del disegno di legge in titolo proceda congiuntamente con quello del disegno di legge n. 2425.

Conviene la Commissione.

Il relatore DI PIAZZA (*M5S*) manifesta inoltre l'intenzione di dare la precedenza, in modo preliminare rispetto alla fase legislativa, a un atto di indirizzo, nella forma di una risoluzione, a conclusione dell'affare assegnato in materia di banche di credito cooperativo – per il quale offre la disponibilità a avviarne l'esame dalla settimana prossima –, con l'obiettivo di indirizzare il Governo verso una strategia di riassegnazione dei compiti di vigilanza alla Banca d'Italia rispetto ai singoli intermediari di credito cooperativo.

Il senatore MARINO (*IV-PSI*) chiede al relatore un chiarimento sul rapporto tra i due disegni di legge e l'affare assegnato.

Il relatore DI PIAZZA (*M5S*) chiarisce che la risoluzione potrebbe avere un ruolo propedeutico all'esame dei due disegni di legge.

Il senatore BAGNAI (*L-SP-PSd'Az*) ritiene che le proposte legislative rischino di avere solo finalità propagandistiche, visto che il tema esula dalla competenza dei singoli Paesi membri dell'Unione, ma assicura comunque il massimo contributo nel tentativo di rivedere la riforma del 2016, che ha raggruppato le banche di credito cooperativo rendendole «*significant*» e ponendole sotto la vigilanza diretta della Banca centrale europea. Riepiloga quindi sinteticamente le fasi che hanno portato alla situazione attuale, attribuendone a Bankitalia alcune responsabilità, soprattutto per la visione distorta che ha avuto della realtà delle BCC, descrivendole in pessime condizioni e prossime alla liquidazione. In realtà nessuna banca di credito cooperativo è poi finita in liquidazione e non perché non si fossero formati dei gruppi, ma perché questi non sono poi serviti ad attirare capitali, bensì solo a spostare risorse tra i territori, esponendoli al rischio di essere depredati dal mercato. Una soluzione alternativa all'epoca fu individuata, ma valse solo per le BCC altoatesine, che adottarono un sistema istituzionale di protezione (IPS), ai sensi della normativa europea.

In conclusione, invita i Gruppi politici farsi carico della vicenda con la massima serietà e senza finalità elettorali, anche perché difficilmente si potrà contare sulla collaborazione del Governo, che non è interessato e non intenderà certo avanzare richieste di modifica della legislazione europea per non dare un segnale di debolezza.

Il senatore TURCO (*M5S*) evidenzia la rilevanza del tema e le conseguenze delle fusioni verificatesi nel tempo in più realtà territoriali, con istituti che hanno perso autonomia strategica e devono affrontare alti costi amministrativi e il tessuto economico locale che ha visto scomparire punti di riferimento per la cessione del credito. Ritiene quindi che i due provvedimenti potrebbero migliorare la riforma del 2016, risolvendo alcune delle problematiche attualmente esistenti.

Il presidente D'ALFONSO ritiene che la complessità della riforma delle banche di credito cooperativo impone alla Commissione di valutare, preliminarmente come suggerito dal senatore Bagnai le reali possibilità di concludere l'esame nell'attuale legislatura. E d'altro canto, anche con una realistica valutazione delle difficoltà di portare a conclusione il processo legislativo, appare opportuno che la Commissione possa affrontare alcuni nodi problematici in fase di istruttoria riattivando un confronto dialettico soprattutto in sede europea. Ogni forza politica infatti è consapevole che il mondo del credito cooperativo attraverso una condizione di particolare difficoltà e complessità che merita certamente un approfondimento.

Il seguito della discussione congiunta è quindi rinviato.

AFFARI ASSEGNATI

Affare relativo alle criticità e prospettive della riforma delle Banche di Credito Cooperativo (n. 973)

(Esame e rinvio)

Il relatore DI PIAZZA (*M5S*) ribadisce quanto espresso in precedenza circa il carattere preliminare dell'atto in titolo rispetto ai disegni di legge precedentemente esaminati.

Prende atto la Commissione.

Il seguito dell'esame è quindi rinviato.

SULLA PUBBLICAZIONE DI DOCUMENTI ACQUISITI NEL CORSO DELLE AUDIZIONI

Il PRESIDENTE fa presente che, nell'ambito del seminario istituzionale sul disegno di legge n. 2433 (Presentazione di liste di candidati da parte dei consigli di amministrazione uscenti delle società quotate), svoltosi in sede di Ufficio di Presidenza lo scorso giovedì 16 giugno, sono stati auditi il professor Paolo Savona, presidente della Consob, il dottor Marcello Bianchi, Vice Direttore generale di Assonime, il professor Piergaetano Marchetti, il professor Massimo Belcredi, il professor Maurizio Irrera, il professor Mario Stella Richter, il professor Marco Ventoruzzo, il professor Alberto Gambino, il professor Roberto Sacchi e il professor Antonio Nuzzo, i quali hanno depositato documenti che saranno pubblicati sulla pagina *web* della Commissione.

Prende atto la Commissione.

La seduta termina alle ore 19,25.

ISTRUZIONE PUBBLICA, BENI CULTURALI (7^a)

Martedì 21 giugno 2022

Plenaria

319^a Seduta

Presidenza del Presidente
NENCINI

Interviene il sottosegretario di Stato per l'istruzione Barbara Floridia.

La seduta inizia alle ore 13,35.

SUI LAVORI DELLA COMMISSIONE

In apertura di seduta il PRESIDENTE comunica che sono assegnati per il parere al Governo lo schema di decreto ministeriale di approvazione del programma per l'utilizzazione delle risorse del Fondo per la tutela del patrimonio culturale per gli anni 2022, 2023 e 2024 (atto n. 394) e lo schema di decreto ministeriale concernente il riparto dello stanziamento iscritto nella spesa del Ministero dell'istruzione, per l'anno 2022, in favore di enti, istituti, associazioni ed altri organismi (atto n. 396). Dopo aver rammentato che il termine per esprimere il prescritto parere su entrambi gli atti scade il prossimo 4 luglio, propone di avviarne l'esame nelle sedute che saranno convocate la prossima settimana.

In quelle sedute potrà essere svolto l'affare assegnato sul valore culturale della moneta nei contesti archeologici (n. 118), con eventuale esame di una proposta di risoluzione.

Propone di programmare nella giornata del 12 luglio, se possibile e se autorizzata, una missione presso la Repubblica di San Marino al fine di poter svolgere l'incontro – già precedentemente previsto e poi rinviato – con i membri della prima Commissione consiliare permanente della Repubblica di San Marino.

Propone, su sollecitazione della senatrice Montevecchi, l'audizione di una rappresentanza dei docenti che prestano servizio presso le strutture ospedaliere.

Propone di iscrivere all'ordine del giorno del disegno di legge n. 2619 (recante disposizioni in materia di manifestazioni di rievocazione storica), ove assegnato.

Propone infine, su sollecitazione del senatore Cangini, di chiedere il deferimento di un affare assegnato, ai sensi dell'articolo 34, comma 1, e per gli effetti dell'articolo 54, comma 2, del Regolamento, di un affare assegnato sulla scrittura a mano e la lettura su carta; al riguardo, propone di fissare alle ore 12 di martedì 28 giugno il termine per far pervenire alla Presidenza eventuali proposte di audizione.

La Commissione conviene su tutte le proposte formulate dal Presidente.

Con riferimento alla proposta di indagine conoscitiva sull'impiego dei *Non Fungible Token* (NFT) nel campo dell'arte, iscritta all'ordine del giorno, la senatrice MONTEVECCHI (*M5S*) propone di attendere le risultanze di un'analoga indagine in corso di svolgimento presso l'omologa Commissione della Camera dei deputati, nonché dell'indagine conoscitiva sul metaverso in corso presso la Commissione affari costituzionali del Senato. Tale orientamento si porrebbe peraltro in linea con i pareri formulati dal Governo in merito a emendamenti in materia presentati al decreto-legge n. 36 del 2022 (di cui al disegno di legge n. 2598), in occasione dei quali si è espresso sottolineando l'opportunità di attendere le conclusioni delle procedure poc'anzi citate.

Chiede di inserire all'ordine del giorno delle sedute che saranno convocate la prossima settimana una proposta di indagine conoscitiva sui lavoratori nel settore dei beni culturali, una categoria che registra la corrispondenza di salari molto bassi a causa delle numerose esternalizzazioni e della presenza di ampie forme di volontariato. L'elaborazione di un documento conclusivo potrebbe essere di ausilio al Governo per la predisposizione di misure *ad hoc* nella prossima legge di bilancio, con ciò superando i contenuti – a suo avviso deboli – della risoluzione approvata in passato dalla Commissione al termine di un affare assegnato sulla materia (n. 245).

Conclude sollecitando la ripresa dell'*iter* del disegno di legge n. 641, in materia di formazione del personale docente e amministrativo, tecnico e ausiliario della scuola dell'infanzia, concernente la manovra di disostruzione delle vie aeree.

La senatrice SBROLLINI (*IV-PSI*) sollecita la ripresa della discussione dei disegni di legge n. 2307 e connessi, concernenti l'introduzione dell'educazione finanziaria.

La senatrice DE LUCIA (*M5S*) propone di inserire all'ordine del giorno della Commissione il disegno di legge n. 1940, in materia di tutela delle minoranze linguistiche storiche.

Il PRESIDENTE, alla luce degli interventi, propone di iscrivere all'ordine del giorno il disegno di legge n. 1940 e la proposta di indagine conoscitiva avanzata dalla senatrice Montevercchi. A sua volta, propone di riprendere l'esame dei disegni di legge nn. 2551, 2422 e 2526, per le celebrazioni del quinto centenario della morte di Pietro Perugino e di Luca Signorelli

La Commissione conviene sulle proposte del Presidente.

Il PRESIDENTE assicura infine, con riferimento ai disegni di legge n. 2307 e connessi e n. 641, che saranno sollecitati i prescritti pareri.

IN SEDE REDIGENTE

(2527) Vanna IORI ed altri. – Fondo per il sostegno e lo sviluppo della comunità educante

(2611) Michela MONTEVECCHI e altri. – Istituzione dei patti educativi di comunità per contrastare la povertà educativa e l'abbandono scolastico, nonché ridurre i fattori di disagio sociale e di devianza dei minori

(Seguito della discussione del disegno di legge n. 2527, congiunzione con la discussione del disegno di legge n. 2611 e rinvio)

Prosegue la discussione, sospesa nella seduta del 27 aprile.

Il presidente NENCINI (*IV-PSI*) intervenendo in sostituzione del relatore Rampi, illustra il disegno di legge n. 2611 propone di congiungerne la discussione con quella, già avviata, del disegno di legge n. 2527.

La Commissione concorda.

Il PRESIDENTE ricorda, altresì, che si era precedentemente convenuto di svolgere un ciclo di audizioni informali sul tema, che potrà pertanto avere ad oggetto anche il disegno di legge n. 2611.

Il seguito della discussione congiunta è quindi rinviato.

La seduta termina alle ore 14.

LAVORI PUBBLICI, COMUNICAZIONI (8^a)

Martedì 21 giugno 2022

Plenaria

276^a Seduta (antimeridiana)

Presidenza del Presidente
COLTORTI

Interviene il vice ministro delle infrastrutture e della mobilità sostenibili Morelli.

La seduta inizia alle ore 9,05.

SUI LAVORI DELLA COMMISSIONE

Il senatore MARGIOTTA (PD) stigmatizza la scelta del Presidente di designare anche sul decreto-legge in materia di infrastrutture e mobilità un relatore del MoVimento 5 Stelle, osservando che su tutti i provvedimenti più importanti trattati dalla 8^a Commissione nella legislatura in corso il Presidente ha sempre nominato relatori appartenenti al suo stesso Gruppo, ignorando le richieste del Gruppo del Partito Democratico che è rimasto costantemente escluso.

Ricorda che in altri tempi, quando si faceva realmente politica, i Presidenti delle Commissioni in sede di individuazione dei relatori penalizzavano il proprio Gruppo, che era già garantito dal fatto di esprimere la Presidenza della Commissione.

Afferma inoltre che, a fronte della sua espresa richiesta volta a far sì che un senatore del PD venisse nominato relatore sul decreto-legge, il Presidente ha risposto che altri Gruppi avevano già formulato la medesima richiesta prima di lui, ma che tale risposta è inaccettabile, perché non è così che si fa politica.

Senza nulla togliere al valore dei colleghi del MoVimento 5 Stelle nominati relatori sui vari provvedimenti, a suo avviso il metodo è sbagliato e determina una frattura tra il PD e la Presidenza della Commis-

sione. Per tale motivo, della questione è stata informata la Presidente del Gruppo del Partito Democratico del Senato.

Il senatore D'ARIENZO (*PD*) afferma che la decisione del Presidente costituisce un atto ostile nei confronti del Gruppo del Partito Democratico, tanto più incomprensibile in quanto il PD ha sempre mantenuto un comportamento improntato alla massima correttezza.

Esprime dunque un giudizio estremamente negativo sulla mancanza di equilibrio dimostrata dalla Presidenza della Commissione, che non potrà non avere conseguenze sull'atteggiamento del PD nel prosieguo dei lavori, e auspica un ripensamento da parte del Presidente.

Il PRESIDENTE dichiara che, come sempre, la scelta dei relatori è avvenuta alla luce delle precedenti assegnazioni, in modo da garantire un equilibrio tra i vari Gruppi, e ricorda che il PD ha indicato il relatore sugli importanti disegni di legge in materia di riforma della RAI.

Il senatore MARGIOTTA (*PD*) ribadisce che i provvedimenti più importanti assegnati negli ultimi tempi alla 8^a Commissione sono la delega al Governo in materia di contratti pubblici e il decreto-legge il cui incardinamento è previsto nella seduta in corso e che in entrambi i casi, a fronte di una espressa richiesta del PD, il Presidente ha nominato un relatore del MoVimento 5 Stelle.

Ritiene inoltre paradossale che il Presidente possa sostenere che il PD debba accontentarsi dei disegni di legge in materia di riforma della RAI, visto che lo stesso Presidente da mesi non inserisce tali provvedimenti all'ordine del giorno della Commissione. Si dice pertanto disponibile e dimettersi da relatore sui predetti disegni di legge laddove il Presidente sostituisse il relatore del MoVimento 5 Stelle sul decreto-legge in materia di infrastrutture e mobilità con un senatore del PD.

I senatori D'ARIENZO (*PD*) e MARGIOTTA (*PD*) abbandonano i lavori della Commissione.

IN SEDE REFERENTE

(2646) Conversione in legge del decreto-legge 16 giugno 2022, n. 68, recante disposizioni urgenti per la sicurezza e lo sviluppo delle infrastrutture, dei trasporti e della mobilità sostenibile, nonché in materia di grandi eventi e per la funzionalità del Ministero delle infrastrutture e della mobilità sostenibili

(Seguito dell'esame e rinvio)

Il relatore SANTILLO (*M5S*) segnala, in via preliminare, che il decreto-legge in esame, coerentemente con gli obiettivi del PNRR e in continuità con le misure introdotte dal decreto-legge n. 121 del 2021, prevede l'ulteriore snellimento degli *iter* amministrativi e autorizzativi volti ad accelerare la realizzazione di opere sostenibili e resilienti. Contiene inoltre

disposizioni finalizzate alla sperimentazione di nuove forme di mobilità e al potenziamento e al miglioramento della programmazione dei servizi di trasporto pubblico locale. Ulteriori obiettivi sono poi quelli di migliorare la sicurezza stradale e dei servizi di trasporto, di agevolare la realizzazione delle infrastrutture idriche e rafforzarne il relativo controllo, di facilitare gli investimenti infrastrutturali nelle città di Roma, in vista del Giubileo 2025, e di Venezia, al fine di potenziare il traffico crocieristico salvaguardando al contempo la tutela della laguna.

Esso si compone di 13 articoli.

L'articolo 1 reca misure di accelerazione per la realizzazione delle opere per la viabilità della città di Roma e il Giubileo della Chiesa cattolica del 2025.

Il comma 1 estende agli interventi inseriti nel Programma dettagliato degli interventi connessi alle celebrazioni del Giubileo, predisposto dal Commissario straordinario, le misure di accelerazione delle procedure per la valutazione di impatto ambientale già previste per gli interventi inseriti nel PNRR.

Il comma 2 riduce da sessanta a quarantacinque giorni il termine entro il quale il soprintendente può richiedere che gli interventi suddetti siano sottoposti a verifica preventiva dell'interesse archeologico.

Il comma 3 autorizza la società Giubileo 2025 a sottoscrivere apposite convenzioni con ANAS, in qualità di centrale di committenza, per l'affidamento degli interventi per la messa in sicurezza e la manutenzione straordinaria delle strade previsti dal Programma dettagliato. Agli affidamenti relativi alla realizzazione degli interventi e all'approvvigionamento dei beni e dei servizi utili ad assicurare l'accoglienza e la funzionalità del Giubileo vengono applicate le misure di semplificazione in materia di affidamento dei contratti pubblici PNRR previste dall'articolo 48 del decreto-legge «semplificazioni» del 2021.

I commi 4 e 5 autorizzano Roma Capitale e la Città metropolitana di Roma Capitale a sottoscrivere apposite convenzioni con ANAS per l'affidamento degli interventi per la messa in sicurezza e la manutenzione delle strade comunali di Roma Capitale, nonché per lo sviluppo e la riqualificazione funzionale delle strade di penetrazione e di grande collegamento di Roma Capitale e della Città metropolitana, rimuovendo le situazioni di emergenza connesse al traffico e alla mobilità derivanti dalle condizioni delle strade in vista dei flussi di pellegrinaggio e turistici previsti in occasione del Giubileo.

Il comma 6 autorizza la Città metropolitana di Roma capitale a utilizzare le risorse relative agli interventi di sua competenza anche per l'esecuzione di interventi di viabilità comunale in continuità con quelli della medesima Città metropolitana.

L'articolo 2 reca misure urgenti in materia di costruzione, manutenzione e messa in sicurezza delle dighe, nonché di controllo sul loro esercizio.

Il comma 1 modifica la procedura di approvazione e il contenuto del regolamento per la disciplina del procedimento di approvazione dei progetti e del controllo sulla costruzione e l'esercizio delle dighe, il cui ambito viene esteso anche alla dismissione delle stesse, disponendo, tra l'altro, che il regolamento sia adottato con decreto del Ministro delle infrastrutture, previa intesa in sede di Conferenza unificata, invece che con decreto del Presidente della Repubblica.

Il comma 2 prevede stanziamenti per il riconoscimento di incentivi ai dipendenti del MIMS di livello non dirigenziale che svolgano specifiche funzioni di vigilanza tecnica sui lavori e sull'esercizio delle dighe e delle opere di derivazione, nonché di istruttoria di progetti e di valutazione della sicurezza, mentre il comma 3 individua le risorse necessarie per la copertura delle spese di missione del personale impegnato nelle suddette funzioni.

L'articolo 3 reca misure di adeguamento infrastrutturale delle Capitanerie di porto, dell'Arma dei carabinieri e della Guardia di finanza.

I commi da 1 a 4 istituiscono nello stato di previsione del MIMS un fondo con una dotazione di 65 milioni di euro per il periodo 2022-2036 per assicurare la funzionalità delle Capitanerie di porto anche attraverso la realizzazione di interventi da eseguire in un arco temporale ultradecennale per la costruzione di nuove sedi e infrastrutture, la ristrutturazione, l'ampliamento, il completamento, l'esecuzione di interventi straordinari, l'efficientamento energetico, l'acquisto dei relativi arredi e il miglioramento antisismico di quelle già esistenti, oltre che delle annesse pertinenze. All'affidamento delle opere sono applicate le disposizioni previste dal decreto-legge «semplificazioni» del 2021 per le opere inserite nel PNRR.

I commi 5 e 6 modificano la disciplina dettata dalla legge di bilancio per il 2022 per la costruzione di caserme per l'Arma dei carabinieri e la Guardia di finanza. Tra l'altro, viene eliminata la previsione di un programma ultradecennale, sostituito da un elenco di interventi, e la finalità dell'adeguamento antisismico viene sostituita da quella del miglioramento antisismico.

L'articolo 4 reca misure urgenti in materia di trasporto marittimo di passeggeri, di adeguamenti infrastrutturali portuali e per la laguna di Venezia.

Il comma 1, per garantire lo svolgimento dell'attività crocieristica 2022 nella laguna di Venezia, autorizza il Commissario straordinario per la realizzazione di approdi temporanei e di interventi complementari per la salvaguardia di Venezia e della sua laguna a realizzare un ulteriore punto di attracco temporaneo, destinato anche alle navi adibite al trasporto passeggeri di stazza lorda pari o superiore a 25.000 GT, da realizzare nell'area di Chioggia. Per tale intervento il limite di spesa è fissato a 1 milione di euro per il 2022.

Il comma 2 autorizza la spesa, nel limite complessivo di euro 675 mila per ciascuno degli anni 2022 e 2023, in favore dell'Autorità di sistema portuale del Mare Adriatico Orientale per l'adeguamento funzionale e strutturale delle banchine dei porti di Monfalcone e di Trieste.

Il comma 4 modifica la disciplina dell'Autorità per la Laguna di Venezia, che viene ridenominata Autorità per la Laguna di Venezia – Nuovo Magistrato alle Acque. Tra l'altro: si elimina la previsione che attribuiva all'Autorità l'alta sorveglianza sugli interventi di salvaguardia dell'ambito lagunare; si rende facoltativo lo svolgimento dell'attività tecnica di vigilanza e supporto ad amministrazioni, enti ed organismi in relazione alla realizzazione di opere pubbliche nell'ambito lagunare; si chiarisce che il compito di riscossione delle sanzioni amministrative derivanti dalle infrazioni in ambito lagunare è circoscritto alle attività di propria competenza; si precisa il riparto di competenze tra l'Autorità e il comune di Venezia in materia di acque reflue e scarichi civili e industriali; si stabilisce che il decreto ministeriale di nomina del Presidente sia adottato d'intesa con il sindaco della Città metropolitana, invece che sentiti la regione Veneto e il Comune di Venezia; si chiarisce che il Presidente deve sottoporre le scelte strategiche aziendali e le nomine dei dirigenti responsabili delle strutture di vertice alla valutazione preventiva del Comitato di gestione; si stabilisce che i componenti del Comitato consultivo non debbano essere necessariamente esperti in materia idraulica e di morfodinamica lagunare e di gestione e conservazione dell'ambiente; si prevede che, in sede di prima applicazione, lo statuto dell'Autorità è adottato sentiti il Presidente della regione Veneto e il Sindaco della città metropolitana di Venezia; si rende obbligatorio il ricorso al patrocinio dell'Avvocatura dello Stato; si riduce il termine per l'espressione dei pareri che la Commissione tecnico-consultiva esprime sulle richieste di autorizzazione alla movimentazione dei sedimenti risultanti dall'escavo dei fondali del contermine lagunare.

Il comma 5 demanda al Comitato istituzionale per la salvaguardia di Venezia e della sua laguna l'approvazione dell'eventuale rimodulazione delle risorse ripartite per gli interventi nell'ambito della laguna.

L'articolo 5 reca disposizioni urgenti per la funzionalità dell'impianto funiviario di Savona.

Il comma 1 prevede che, in caso di cessazione dell'attuale concessione entro il 31 dicembre 2022 e nelle more dell'individuazione di un nuovo concessionario, il Presidente dell'Autorità di sistema portuale del Mar Ligure Occidentale provvede, per un periodo massimo di ventiquattro mesi, ad eseguire gli interventi necessari per il recupero della piena funzionalità tecnica della funivia nonché all'individuazione di un nuovo concessionario. Nelle more dell'individuazione del nuovo concessionario il presidente dell'Autorità di sistema portuale provvede alla gestione diretta dell'impianto funiviario. Qualora al termine della procedura non sia stato possibile individuare un nuovo concessionario, la regione Liguria subentrerà allo Stato quale titolare e concedente dell'impianto funiviario.

Il comma 2 estende dal 31 agosto al 31 dicembre 2022 la corresponsione dell'indennità pari al trattamento straordinario di integrazione salariale prevista dall'articolo 16 del decreto-legge n. 121 del 2021 a favore dei lavoratori dipendenti da imprese del territorio di Savona impossibilitati a prestare attività lavorativa, in tutto o in parte, a seguito della frana verificatasi lungo l'impianto funiviario in conseguenza degli eccezionali eventi atmosferici del mese di novembre 2019.

L'articolo 6 interviene sul settore del trasporto aereo, con disposizioni volte ad accelerare lo sviluppo del Sistema nazionale integrato dei trasporti (SNIT), aumentare l'accesso ferroviario agli aeroporti nonché incrementare la rilevanza strategica e lo sviluppo degli aeroporti intercontinentali. In particolare, i commi 1 e 2 prevedono che per le opere inserite nei piani di sviluppo aeroportuale, ivi inclusi gli interventi di mitigazione e miglioramento ambientale, le procedure per la valutazione di impatto ambientale e il dibattito pubblico siano svolti nei tempi previsti per gli interventi inclusi nel PNRR, rispettivamente dall'articolo 8, comma 2-bis, del decreto legislativo n. 152 del 2006 e dall'articolo 46 del decreto-legge «semplificazioni» del 2021. Per le medesime opere sono inoltre dimezzati i termini per l'accertamento di conformità alle prescrizioni delle norme e dei piani urbanistici ed edilizi e si prevede che, qualora comportino un miglioramento dell'impatto ambientale sulle aree antropizzate, esse siano recepite in via prioritaria all'interno degli strumenti di pianificazione urbanistica, naturalistica e paesaggistica vigenti.

Il comma 3 estende talune delle suddette semplificazioni anche ai piani di sviluppo aeroportuale degli altri aeroporti di interesse nazionale.

Il relatore PAROLI (*FIBP-UDC*) illustra quindi l'articolo 7, che introduce, al comma 1, una serie di modifiche al codice della strada, complessivamente volte a ridurre gli oneri amministrativi a carico degli utenti, a favorire lo sviluppo della mobilità sostenibile e ad incrementare la sicurezza della circolazione stradale.

In particolare: viene novellato l'articolo 24, relativo alle pertinenze delle strade, al fine di attribuire una qualificazione giuridica alle infrastrutture per la ricarica dei veicoli elettrici; vengono riformulate le definizioni di talune categorie di veicoli a motore, di cui all'articolo 47 del codice, relative ai veicoli a due o tre ruote, assicurando un inquadramento più chiaro dei velocipedi elettrici; viene integrato l'articolo 50, che definisce i velocipedi, per includervi il riferimento ai velocipedi adibiti al trasporto di merci e per disporre che i velocipedi a pedalata assistita che non rispettino le caratteristiche o le prescrizioni indicate sono considerati ciclomotori, con il conseguente assoggettamento agli obblighi previsti dall'articolo 97 del codice per tale categoria (targa, certificato di circolazione). Vengono inoltre introdotte sanzioni amministrative pecuniarie per chi fabbrica, produce, pone in commercio o vende velocipedi a pedalata assistita che sviluppino una velocità superiore a quella prevista dallo stesso codice della strada e per chi effettua sui velocipedi a pedalata assistita modifiche idonee ad aumentare la potenza nominale continua massima del motore

ausiliario elettrico o la velocità oltre i limiti previsti; con una integrazione all'articolo 97, si prevede che il trasferimento della residenza delle persone fisiche o giuridiche intestatarie di certificati di circolazione venga annotato in modo automatico nell'Archivio nazionale dei veicoli; viene modificato l'articolo 116, al fine di consentire ai titolari di patente B la guida di veicoli senza rimorchio adibiti al trasporto merci, alimentati con combustibili alternativi di massa fino a 4,25 tonnellate, a condizione che l'aumento di massa sia dovuta esclusivamente all'eccesso di massa del sistema di propulsione e non determini un aumento della capacità di carico; viene integrato l'articolo 117, in materia di limitazioni alla guida, per specificare che, per il primo anno di guida dopo il conseguimento della patente, il limite per le autovetture elettriche o ibride *plug-in* è fissato a 65kW/t compreso il peso della batteria; viene integrato l'articolo 120, che disciplina i requisiti morali per ottenere il rilascio della patente, per prevedere la possibilità che, nei confronti dei soggetti che non possono conseguire la patente o ai quali essa è revocata, il giudice o il prefetto possano applicare l'ulteriore misura dell'interdizione dalla conduzione dei velocipedi a pedalata assistita; con una novella all'articolo 126, viene stabilito che, nel caso di rinnovo di patenti scadute da più di cinque anni, il titolare deve superare positivamente una nuova prova pratica di guida, finalizzata ad accertare il permanere dell'idoneità alla guida. In caso di mancata partecipazione alla prova pratica la patente viene revocata; una integrazione all'articolo 190 consente alle macchine per uso di persone con disabilità di circolare sui percorsi ciclabili e sugli itinerari ciclopedonali, nonché, se dotate di motore, sulle piste ciclabili, sulle corsie ciclabili, sulle corsie ciclabili per doppio senso ciclabile e sulle strade urbane ciclabili.

Il comma 2 rinvia ad un successivo decreto la definizione delle modalità di annotazione sul documento unico dell'eccesso di massa connesso al sistema di propulsione installato, nonché di aggiornamento del documento unico già rilasciato.

Il comma 3 proroga di ulteriori dodici mesi il termine di conclusione della sperimentazione della circolazione su strada di veicoli per la mobilità personale a propulsione prevalentemente elettrica, quali *segway*, *hoverboard* e monopattini.

Il comma 4, al fine di contenere gli oneri finanziari a carico dell'utenza, dispone la sospensione dell'incremento delle tariffe di pedaggio delle autostrade A24 e A25 dal 1° luglio 2022 al 31 dicembre 2022 e comunque non oltre la conclusione della verifica della sussistenza delle condizioni per la prosecuzione dell'attuale rapporto concessorio delle due autostrade, ove tale conclusione sia anteriore alla data del 31 dicembre 2022. Per la durata del periodo di sospensione si applicano le tariffe di pedaggio vigenti alla data del 31 dicembre 2017.

L'articolo 8 reca interventi in materia di trasporto pubblico locale e regionale.

Il comma 1, al fine di migliorare la programmazione dei servizi di trasporto pubblico locale e regionale nonché della mobilità locale nelle

sue diverse modalità, trasforma l'Osservatorio nazionale del trasporto pubblico locale in «Osservatorio nazionale per il supporto alla programmazione e per il monitoraggio della mobilità locale sostenibile».

I commi da 2 a 5 definiscono nel dettaglio i nuovi compiti affidati all'Osservatorio, anche in relazione all'attività dei *mobility manager* d'area, aziendali e scolastici, nonché gli strumenti e le risorse dei quali esso si può avvalere.

Il comma 6 demanda ad un decreto del Ministro delle infrastrutture l'individuazione di specifici progetti attinenti alla sperimentazione di servizi di *sharing mobility* che saranno finanziati con una percentuale del Fondo nazionale per il concorso finanziario dello Stato agli oneri del trasporto pubblico locale.

Il comma 7 definisce nuovi criteri per l'utilizzazione del Fondo nazionale per il concorso finanziario dello Stato agli oneri del trasporto pubblico locale, in particolare prevedendo che, per il 2022: 4,9 miliardi di euro vengano ripartiti sulla base dei criteri finora utilizzati, senza l'applicazione di penalità e, come stabilito dal comma 8, erogando l'anticipazione prevista dall'articolo 27 del decreto-legge n. 50 del 2017 in un'unica soluzione entro il 31 luglio 2022; 75,3 milioni di euro vengano ripartiti secondo modalità e criteri che tengano conto dei costi *standard* e dei livelli adeguati dei servizi di trasporto pubblico locale e regionale, che saranno definiti con un decreto ministeriale da adottare entro il prossimo 31 ottobre; 14,9 milioni di euro vengano dedicati al finanziamento dei progetti per la sperimentazione di servizi di *sharing mobility*, di cui al comma 6; 5,2 milioni di euro siano destinati alla copertura dei costi per il funzionamento dell'Osservatorio nazionale per il supporto alla programmazione e per il monitoraggio della mobilità locale sostenibile.

Il comma 9 è finalizzato a rafforzare i controlli sui lavori di manutenzione dei gestori dei servizi di trasporto pubblico locale a impianti fissi. In particolare, si prevede che: entro il 30 settembre 2022, e successivamente a cadenza mensile, le aziende esercenti tali servizi e le aziende che gestiscono le relative infrastrutture trasmettano all'Osservatorio nazionale per il supporto alla programmazione e per il monitoraggio della mobilità locale sostenibile i dati delle manutenzioni programmate, nonché le date di prevista effettuazione dell'attività manutentiva; in caso di mancata o ritardata effettuazione degli interventi manutentivi comunicati, l'ente concedente ovvero affidante il servizio di trasporto pubblico provvede ad effettuare gli interventi manutentivi in danno dell'azienda inadempiente, che subirà una sanzione amministrativa di importo complessivo non inferiore a 10.000 euro e non superiore a 500.000 euro; entro il 31 luglio 2022, con decreto del Ministro delle infrastrutture, verranno individuati i sottosistemi e i livelli manutentivi per i quali è obbligatoria la trasmissione dei dati, la modulistica uniforme per la comunicazione dei dati, le modalità di contestazione degli inadempimenti e i criteri di qualificazione delle sanzioni; nelle more dell'effettuazione degli interventi manutentivi programmati e durante il loro svolgimento, al fine di evitare interruzioni o limitazioni nell'erogazione dei servizi di trasporto in ambito me-

tropolitano, l'ente concedente o committente, sulla base delle indicazioni fornite da una Commissione tecnica indipendente dallo stesso appositamente costituita, può autorizzare l'esercizio del sistema di trasporto, prescrivendo le necessarie misure di mitigazione, nonché le modalità di controllo e delle verifiche periodiche di sicurezza. Tale autorizzazione non può comunque superare il periodo di sei mesi, prorogabile per una sola volta e per non più di altri sei mesi.

Per consentire la realizzazione degli interventi immediatamente cantierabili previsti dal programma di ammodernamento delle ferrovie regionali, nonché l'acquisto di materiale rotabile, il comma 12 autorizza la spesa di 40 milioni di euro per ciascuno degli anni 2023-2024 e di 70 milioni di euro per l'anno 2025.

L'articolo 9 riguarda una serie di interventi urgenti per la funzionalità del MIMS.

Il comma 1 rimodula le risorse previste dall'articolo 1, commi 393-395, della legge di bilancio per il 2022 per la realizzazione di taluni investimenti di competenza del Ministero. Nello specifico si tratta: delle risorse per promuovere la sostenibilità della mobilità urbana, anche mediante l'estensione della rete metropolitana e del trasporto rapido di massa, nelle città di Genova, Milano, Napoli, Roma e Torino; delle risorse per la realizzazione degli interventi per l'alta velocità e alta capacità sulla linea ferroviaria adriatica; delle risorse per il finanziamento del contratto di programma, parte investimenti, 2022-2026 con RFI.

Il comma 2 dispone ulteriori variazioni in relazione alle autorizzazioni di spesa indicate nell'Allegato I al decreto-legge in esame. La relazione tecnica chiarisce che l'intervento è finalizzato «ad assicurare la necessaria disponibilità di risorse da destinare al Porto di Palermo (opera commissariata) ed agli interventi in materia trasporto rapido di massa, già a decorrere dall'anno 2022, per consentire, nel primo caso (porto di Palermo) l'immediato avvio di lavori relativi ad opere già cantierabili e nel secondo caso (trasporto rapido di massa) la coerenza con gli interventi previsti dal Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza, da concludersi entro il 2026».

Il comma 3 riguarda poi il Centro per l'innovazione e la sostenibilità in materia di infrastrutture e mobilità (CISMI), cioè la struttura istituita presso il MIMS dal decreto-legge n. 121 del 2021 per il supporto nella realizzazione degli interventi del Ministero inclusi nel PNRR e per la promozione di attività di ricerca e sviluppo nel settore della sostenibilità delle infrastrutture e della mobilità. Le integrazioni riguardano il conferimento dell'incarico di coordinatore del CISMI e le relative indennità.

Il comma 4 abroga l'articolo 5-*quiquies* del decreto-legge n. 32 del 2019, con il quale, allo scopo di assicurare la celere cantierizzazione delle opere pubbliche, era stata istituita una società per azioni, denominata «Italia Infrastrutture Spa», per il supporto tecnico amministrativo alle Direzioni generali del MIMS in materia di programmi di spesa.

I commi 5 e 6 riguardano la rimodulazione dei limiti degli importi derivanti dall'incremento delle tariffe applicabili alle operazioni in materia di motorizzazione da riassegnare al MIMS ai sensi dell'articolo 1, comma 238, della legge n. 311 del 2004.

Al fine poi di accelerare la realizzazione degli interventi manutentivi sugli immobili utilizzati dalle Amministrazioni dello Stato, il comma 7 integra l'articolo 12, comma 5, del decreto-legge n. 98 del 2011 per prevedere che, qualora l'importo dei lavori risulti inferiore a 100.000 euro, l'esecuzione degli interventi di manutenzione ordinaria o straordinaria possa essere curata direttamente dalle Amministrazioni utilizzatrici degli immobili, invece che dall'Agenzia del demanio.

Il comma 8 modifica l'articolo 121 del codice della strada per estendere a tutti i dipendenti del MIMS la possibilità di effettuare gli esami per il rilascio della patente di guida, delle abilitazioni professionali e del certificato di idoneità professionale, finora riservati al solo personale dell'ex Dipartimento per i trasporti, la navigazione e i sistemi informativi e statistici.

Al fine di semplificare le procedure per la digitalizzazione e la pubblicità degli atti mediante trascrizione nell'Archivio telematico centrale delle unità da diporto, il comma 9 modifica alcuni dei termini previsti agli articoli 17, 24 e 58 del codice della nautica da diporto.

Il comma 10 dispone infine l'inserimento del porto di Termoli tra i porti rientranti nell'Autorità di sistema portuale del Mare Adriatico meridionale.

L'articolo 10 reca disposizioni in materia di opere pubbliche di particolare complessità o di rilevante impatto, nonché per la funzionalità del Consiglio superiore dei lavori pubblici.

Il comma 1 integra l'articolo 44 del decreto-legge «semplificazioni» del 2021, con il quale è stata definita una procedura speciale in relazione ad alcune opere pubbliche di particolare complessità o di rilevante impatto, specificamente indicate nell'Allegato IV al citato provvedimento.

Le disposizioni ora introdotte precisano che le procedure di VIA semplificate, previste per le opere inserite nel PNRR, si applicano a tutti gli interventi dell'Allegato IV. Stabiliscono inoltre che, in relazione agli interventi dell'Allegato IV per la cui realizzazione è nominato un Commissario straordinario ai sensi dell'articolo 4 del decreto-legge «sblocca cantieri», viene applicata, compatibilmente con i vincoli inderogabili derivanti dall'appartenenza all'Unione europea, anche la riduzione dei termini prevista nel suddetto articolo 4, comma 2, secondo periodo. Sempre all'articolo 44, in relazione alla procedura per l'approvazione dei progetti da parte della conferenza di servizi, nonché all'articolo 46 del medesimo decreto-legge, in relazione alla procedura per il dibattito pubblico, prevedono infine che si debba tenere conto delle preminenti esigenze di appaltabilità dell'opera e della sua realizzazione entro i termini previsti dal PNRR ovvero, in relazione agli interventi finanziati con le risorse del PNC, dal decreto-legge n. 59 del 2021.

Il comma 2, in considerazione degli aumenti eccezionali dei prezzi dei materiali da costruzione, nonché dei carburanti e dei prodotti energetici, prevede che, in relazione ai progetti di fattibilità tecnica ed economica di lavori pubblici di competenza statale, o comunque finanziati per almeno il 50 per cento dallo Stato, di importo pari o superiore ai 100 milioni di euro da sottoporre obbligatoriamente al parere del Consiglio superiore dei lavori pubblici, non si applichi, per gli anni 2022 e 2023, il versamento a carico del soggetto committente della somma pari allo 0,5 per mille del valore delle opere da realizzare, che dovrebbe essere destinato, in base a quanto stabilito dall'articolo 1, comma 5, del decreto-legge n. 245 del 2005, al finanziamento delle esigenze connesse allo svolgimento della procedura di valutazione e consulenza. Al contempo, per assicurare la funzionalità del medesimo Consiglio superiore dei lavori pubblici, è autorizzata la spesa di 1,6 milioni di euro il 2022 e di 3,2 milioni per il 2023.

Il comma 3 precisa che l'esonero dal versamento del contributo si applica esclusivamente ai progetti sottoposti al parere obbligatorio del Consiglio superiore successivamente all'entrata in vigore del decreto-legge in esame e che non si procede al rimborso delle somme già versate.

Il comma 4 autorizza una spesa di 150.000 euro per il 2022 e di 300.000 euro per il 2023 per il finanziamento delle attività della Commissione nazionale per il dibattito pubblico.

Il comma 5 reca la copertura finanziaria delle disposizioni introdotte.

L'articolo 11 contiene disposizioni urgenti sull'utilizzo di dispositivi di protezione delle vie respiratorie.

Il comma 1 proroga al 30 settembre 2022 l'obbligo dell'uso delle mascherine FFP2 su tutti i mezzi di trasporto elencati all'articolo 10-*quater*, comma 1, del decreto-legge n. 52 del 2021- fatta eccezione per gli aeromobili adibiti a servizi commerciali di trasporto di persone di trasporto – nonché per l'accesso alle strutture sanitarie, socio-sanitarie e socio-assistenziali.

Il comma 2 sopprime l'uso delle mascherine per lo svolgimento degli esami di Stato conclusivi del primo e del secondo ciclo di istruzione, nonché degli esami conclusivi dei percorsi degli istituti tecnici superiori, per l'anno scolastico 2021-2022.

L'articolo 12, al fine di consentire il corretto funzionamento della Commissione tecnica VIA e della Commissione PNRR-PNIEC, autorizza la spesa di 1,5 milioni di euro annui a decorrere dal 2022.

L'articolo 13 disciplina l'entrata in vigore del provvedimento.

Il seguito dell'esame è rinviato.

La seduta termina alle ore 9,30.

Plenaria**277^a Seduta (pomeridiana)***Presidenza del Presidente*
COLTORTI

Interviene il vice ministro delle infrastrutture e della mobilità sostenibili Morelli.

La seduta inizia alle ore 14,10.

IN SEDE REFERENTE

(2646) Conversione in legge del decreto-legge 16 giugno 2022, n. 68, recante disposizioni urgenti per la sicurezza e lo sviluppo delle infrastrutture, dei trasporti e della mobilità sostenibile, nonché in materia di grandi eventi e per la funzionalità del Ministero delle infrastrutture e della mobilità sostenibili

(Seguito dell'esame e rinvio)

Prosegue l'esame, sospeso nella seduta antimeridiana di oggi.

Il PRESIDENTE propone di fissare a giovedì 23 giugno, alle ore 10, il termine per la presentazione, da parte dei Gruppi, dei nominativi di eventuali soggetti da audire, in maniera tale che le audizioni possano svolgersi nel corso della prossima settimana.

Propone altresì di fissare a lunedì 4 luglio, alle ore 15, il termine per la presentazione di eventuali emendamenti e ordini del giorno.

Il relatore PAROLI (*FIBP-UDC*) chiede di valutare la possibilità di suddividere le audizioni in due giornate, martedì 28 giugno e martedì 5 luglio, con conseguente fissazione del termine emendamenti nella serata di martedì 5 luglio.

Auspica poi che vi sia la disponibilità del Governo a valutare con la massima apertura tutti i temi che i senatori vorranno porre in discussione per il tramite degli emendamenti.

Il senatore CAMPARI (*L-SP-PSd'Az*) sottolinea l'importanza di non far slittare eccessivamente il termine per la presentazione degli emendamenti, in maniera tale che il lasso di tempo a disposizione della Commissione tra la presentazione degli emendamenti e l'inizio dell'esame in Aula sia sufficientemente lungo da consentire l'opportuno approfondimento dei temi oggetto delle proposte emendative.

Così facendo, i Ministeri avranno tutto il tempo necessario per predisporre e trasmettere al Ministero dell'economia e delle finanze le relazioni tecniche sugli emendamenti parlamentari e si eviteranno auspicabilmente i pareri contrari ai sensi dell'articolo 81 della Costituzione resi dalla Commissione bilancio per assenza della relazione tecnica.

Il vice ministro MORELLI, premesso che le valutazioni in merito ai tempi di esame del provvedimento rientrano nelle prerogative del Parlamento, osserva che la tempistica dipenderà dal numero di audizioni richieste e da quello degli emendamenti presentati e suggerisce di valutare l'opportunità di concentrare l'esame parlamentare su un certo numero di questioni, evitando eccessive dispersioni.

Non essendovi altre richieste di intervento, il PRESIDENTE, alla luce del dibattito, propone di fissare a giovedì 23 giugno, alle ore 10, il termine per la presentazione, da parte dei Gruppi, dei nominativi di eventuali soggetti da audire e a martedì 5 luglio, alle ore 19, il termine per la presentazione di eventuali emendamenti e ordini del giorno.

La Commissione conviene.

Il seguito dell'esame è rinviato.

AFFARI ASSEGNATI

Documento: «Dieci anni per trasformare l'Italia – Strategie per infrastrutture, mobilità e logistica sostenibili e resilienti» (Doc. LVII, n. 5 – Allegato V) (n. 1204)

(Esame, ai sensi dell'articolo 34, comma 1, primo periodo, e per gli effetti di cui all'articolo 50, comma 2, del Regolamento e rinvio)

La relatrice PERGREFFI (*L-SP-PSd'Az*), anche a nome del relatore STEGER (*Aut (SVP-PATT, UV)*), illustra il contenuto del documento in esame, finalizzato ad illustrare la politica del Governo in materia di infrastrutture e mobilità e a individuare le infrastrutture prioritarie per lo sviluppo del Paese nelle more della redazione del Piano generale dei trasporti e della logistica (PGTL) e del Documento pluriennale di pianificazione (DPP), cioè degli strumenti di pianificazione e programmazione previsti dall'articolo 201 del codice dei contratti pubblici del 2016 ma non ancora adottati.

Nel porsi in continuità ideale con il documento elaborato lo scorso anno, l'Allegato Infrastrutture 2022 illustra dunque l'insieme delle riforme e degli investimenti programmati per i prossimi dieci anni, finalizzati a sviluppare infrastrutture e sistemi di mobilità sostenibili, che facilitino il processo di transizione ecologica e digitale, stimolino la modernizzazione del Paese e ne aumentino la competitività internazionale, riducano le disuguaglianze sociali e territoriali, contribuiscano al benessere e alla qualità

di vita dei cittadini, anche mediante interventi per la riqualificazione del patrimonio residenziale pubblico e la rigenerazione urbana.

La prima sezione del Documento, oltre ad esporre le linee programmatiche dell'azione del Governo nel campo delle infrastrutture e della mobilità, descrive nel dettaglio il processo di pianificazione, programmazione e progettazione degli interventi adottato dal MIMS, basato sul concetto innovativo di «Piano processo».

In sintesi, tale approccio parte dal recepimento degli obiettivi e delle strategie contenute nei vari programmi elaborati a livello internazionale ed europeo (tra gli altri, l'Agenda ONU 2030, la Strategia per una mobilità sostenibile e intelligente, i programmi *Next generation EU* e *Fit for 55*), che devono essere integrati con le indicazioni fornite dai Documenti strategici settoriali – taluni già predisposti, altri in corso di definizione – riferiti ai vari settori di competenza del MIMS, alla cui descrizione è dedicata la seconda sezione del Documento in esame.

Tale visione d'insieme costituisce il quadro unitario entro il quale dovrà essere redatto il Piano generale dei trasporti e della logistica, i cui lavori di preparazione sono da poco stati avviati. Il PGTL, come previsto dalla normativa vigente, dovrà definire gli obiettivi e le strategie generali da perseguire, mentre la programmazione e la selezione delle opere da realizzare in coerenza con il PGTL sarà affidata al Documento pluriennale di pianificazione (DPP).

Il Documento in esame evidenzia quindi come «l'Allegato Infrastrutture, definendo anno per anno, a partire dal 2016, la politica del Governo in materia di infrastrutture e trasporti, rappresenti il documento programmatico che sta alimentando questo processo, secondo un approccio di tipo *rolling* (aggiornamenti/approfondimenti in passi successivi), anticipando molte azioni del PGTL e del previsto DPP».

Oltre alla descrizione del processo di pianificazione, la prima sezione del Documento si sofferma sulla descrizione degli assi strategici multimodali previsti nell'ambito della rete transeuropea Ten-T, ricordando le novità contenute nella proposta di revisione della rete Ten-T presentata dalla Commissione europea nello scorso dicembre nonché gli interventi previsti negli altri programmi europei e le risorse finanziarie da essi stanziare.

Delinea quindi nel dettaglio la struttura del Sistema nazionale integrato dei trasporti (SNIT), quale insieme di infrastrutture, puntuali e a rete, di interesse nazionale e internazionale che costituisce la struttura portante del sistema nazionale per il trasporto di passeggeri e merci.

Dà poi conto degli esiti della ricognizione del numero e della classificazione funzionale delle infrastrutture statali del settore idrico, dell'istruzione, della sanità e dei trasporti effettuata dal MIMS nell'ambito della procedura per il superamento del divario infrastrutturale tra le diverse aree geografiche del territorio nazionale, che, in base a quanto previsto dall'articolo 15 del decreto-legge n. 121 del 2021, consentirà il finanziamento di interventi per la perequazione infrastrutturale per un totale di 4.600 milioni di euro negli anni dal 2022 al 2033 a valere sul fondo appositamente istituito.

Contiene infine un'analisi della domanda di mobilità sia dei passeggeri che delle merci, che mette in luce l'andamento, le criticità e le opportunità di sviluppo di ciascuna modalità di trasporto.

La seconda sezione del Documento è dedicata ad aggiornare, sempre nelle more della predisposizione del PGTL, il quadro dei principali strumenti di pianificazione tenuti in considerazione per la definizione degli interventi prioritari di sviluppo delle infrastrutture.

In particolare, oltre a ricordare gli impegni contenuti nel PNRR e nel Piano di ripartizione del Fondo sviluppo e coesione, il Documento si sofferma sui singoli Piani settoriali, relativi ai diversi assi tematici di competenza del MIMS, descrivendone gli obiettivi e lo stato di elaborazione. Fa quindi il punto sul Documento strategico della mobilità ferroviaria; sui Piani e gli investimenti per la sicurezza stradale; sul Piano strategico nazionale della portualità e della logistica e sul Piano nazionale del *cold ironing*; sul Piano per l'ammodernamento dei mezzi strumentali del Corpo delle Capitanerie di porto-Guardia costiera, sul Programma nazionale della sicurezza marittima e sui Piani di gestione dello spazio marittimo; sul Piano nazionale degli aeroporti; sui Piani urbani della mobilità sostenibile; sul Piano generale della mobilità ciclistica e i Biciplan; sui Programmi per l'abitare sostenibile; sul Piano per la tutela delle risorse idriche; sulle misure per l'accelerazione degli interventi infrastrutturali mediante la nomina dei commissari straordinari.

La terza sezione del Documento individua gli investimenti prioritari per lo sviluppo del Paese.

Il Documento avvisa che i valori economici degli investimenti individuati non tengono conto degli incrementi dovuti all'eccezionale aumento dei prezzi di alcuni materiali da costruzione più significativi. Chiarisce inoltre che gli investimenti sono suddivisi in interventi prioritari, rappresentati dalle singole infrastrutture ritenute prioritarie per lo sviluppo del Paese, e in programmi di intervento, costituiti da insiemi di interventi diffusi sul territorio e coerenti tra loro nel perseguire le finalità di sviluppo sostenibile definite nelle linee programmatiche. Per ciascun programma e intervento le tabelle individuano inoltre il costo dell'investimento, le risorse disponibili e già ripartite con la relativa fonte di finanziamento, il fabbisogno residuo. Le tabelle comprendono anche gli interventi per i quali è emersa la necessità di avviare e/o completare la redazione di un progetto di fattibilità, pur se in assenza di finanziamenti dedicati alla loro realizzazione, mentre riportano separatamente gli interventi in fase di *project review* non avanzata, per i quali potrebbe esserci, ad esempio, un ridimensionamento del costo, ovvero quelli in progettazione di fattibilità con un livello progettuale poco maturo, i cui costi non sono quindi riportati nel calcolo complessivo degli investimenti.

Complessivamente, il valore economico degli investimenti prioritari per il settore delle infrastrutture per la mobilità e la logistica ammonta a 279,4 miliardi di euro. Di questi, 209 miliardi sono già assegnati, mentre il fabbisogno residuo di risorse è quantificato in 70,4 miliardi.

La parte più consistente degli investimenti è concentrata sul settore ferroviario, per il quale si prevedono interventi del valore complessivo di 147,4 miliardi, suddivisi in 48,7 miliardi per programmi prioritari, 13,6 miliardi per interventi prioritari riferiti ai nodi e 85,1 miliardi per interventi prioritari sulle direttrici. Le risorse disponibili complessivamente ammontano a 104 miliardi e comprendono i finanziamenti stanziati dall'aggiornamento 2020-2021 del Contratto di programma con RFI 2017-2021, nonché le risorse del Fondo sviluppo e coesione anticipate dalla delibera del Cipess del febbraio scorso.

Il Documento evidenzia che non sono state prese in considerazione le risorse per il finanziamento del Contratto di programma 2022-2026 – parte Investimenti, provenienti dalla legge di bilancio 2022, pari a 5,750 miliardi di euro, in quanto ancora non ripartite tra programmi ed investimenti specifici, ad eccezione delle risorse già destinate, in base all'articolo 1, comma 394, della stessa legge, alla «promozione del trasporto con caratteristiche di alta velocità e alta capacità (AV/AC) sulla linea ferroviaria adriatica, anche al fine dell'inserimento nella rete centrale (*Core Network*) della Rete transeuropea di trasporto (TEN-T)».

Complessivamente gli interventi, di cui il Documento dà conto nel dettaglio, sono finalizzati al potenziamento dei servizi passeggeri a lunga percorrenza, all'integrazione e al potenziamento delle linee dedicate al trasporto ferroviario regionale, allo sviluppo del trasporto delle merci su ferro.

Per quanto riguarda la rete stradale e autostradale, gli investimenti – finalizzati alla manutenzione e alla messa in sicurezza delle infrastrutture, con particolare riguardo per le tratte a rischio sismico o che collegano le aree interne; al potenziamento tecnologico e alla digitalizzazione della rete; al decongestionamento delle tratte metropolitane e autostradali – ammontano complessivamente a 83,5 miliardi di euro, 63,2 dei quali disponibili, con un fabbisogno residuo di 20,3 miliardi. Anche in questo caso non si è tenuto conto delle risorse stanziare dalla legge di bilancio 2022 per il contratto di programma con ANAS S.p.A., ancora non perfezionato (circa 4,5 miliardi di euro).

La suddivisione delle risorse prevede di destinare 52,7 miliardi di euro (40,8 dei quali già disponibili) ad investimenti per la realizzazione di programmi prioritari, mentre il costo degli interventi prioritari è quantificato in 30,8 miliardi di euro, 22,4 dei quali disponibili. Tra i programmi e gli interventi da realizzare, il Documento, in particolare segnala l'adeguamento della statale 106 Jonica, l'adeguamento funzionale delle strade di accesso e di collegamento alle aree dei crateri sismici 2009 e 2016, a partire dalla SS4 Salaria, e il completamento dell'itinerario nazionale E78, in particolare nelle aree interne.

Per il settore della portualità e della logistica si prevedono 10,1 miliardi di investimenti, quasi interamente disponibili (9,2 miliardi) e suddivisi in programmi finalizzati alla manutenzione del patrimonio pubblico demaniale (318,3 milioni di euro); alla digitalizzazione della logistica e ICT (268,2 milioni); all'ultimo miglio ferroviario (889,5 milioni) e stra-

dale (877,4 milioni); agli interventi per l'accessibilità marittima (2,7 miliardi di euro), per la resilienza delle infrastrutture ai cambiamenti climatici (643,7 milioni) e per l'efficientamento energetico ed ambientale (863,9 milioni); ad interventi per *waterfront* e servizi crocieristici a passeggeri (126,7 milioni) e per l'attività industriale nei porti (1,1 miliardo di euro) e per l'aumento selettivo della capacità portuale (2,3 miliardi).

Per il settore aeroportuale gli investimenti previsti ammontano a 3,2 miliardi, finanziati nell'ambito dei contratti di programma stipulati con i gestori aeroportuali. I programmi prioritari, basati sulle previsioni e sui contenuti del Piano nazionale degli aeroporti attualmente vigente, riguardano l'accessibilità su ferro, lo sviluppo del settore cargo, l'ottimizzazione dell'uso della capacità *air side*, l'innovazione digitale dei sistemi aeroportuali e gli investimenti per la *security* e a supporto dei passeggeri. Il Documento evidenzia che le strategie di sviluppo del settore aeroportuale verranno attualizzate dopo la conclusione del processo di revisione del Piano nazionale degli aeroporti, attualmente in corso e verranno recepite nelle prossime annualità dell'Allegato Infrastrutture.

Per gli interventi relativi ai sistemi di trasporto rapido di massa nelle città metropolitane sono previsti investimenti per 32,6 miliardi di euro, 28,8 dei quali già disponibili. Le tabelle riportate nel Documento segnalano gli interventi prioritari relativi a ciascuna delle 14 città metropolitane, con l'indicazione del costo dell'intervento, dei finanziamenti disponibili e della relativa fonte, nonché del fabbisogno residuo.

L'ultimo ambito di investimenti relativi al settore delle infrastrutture di trasporto analizzato dal Documento riguarda le ciclovie nazionali, con un costo complessivo di 2,6 miliardi di euro, 0,6 dei quali disponibili e il resto da reperire. Anche in questo caso, per ciascuna ciclovia sono indicati il costo complessivo, le risorse già assegnate e il fabbisogno residuo.

Gli ulteriori settori di investimento descritti nel Documento riguardano le infrastrutture per l'edilizia pubblica sostenibile e il settore idrico.

In particolare, per l'edilizia sostenibile sono previsti 6,7 miliardi di investimenti, 5,3 dei quali già disponibili. La maggior parte degli interventi (per un costo stimato di 4,3 miliardi di euro) riguarda la realizzazione del Programma innovativo nazionale per la qualità dell'abitare (PIN-QUA), finalizzato alla costruzione e riqualificazione delle unità abitative nonché a progetti di rigenerazione degli spazi pubblici e il Programma «Sicuro, verde e sociale» per la riqualificazione dell'edilizia residenziale pubblica (2 miliardi di investimenti previsti).

Per quanto riguarda le infrastrutture idriche, gli investimenti sono finalizzati ad aumentare la sicurezza dell'approvvigionamento, rendendo le infrastrutture idriche più efficienti e resilienti, mediante interventi straordinari di manutenzione e per il completamento dei sistemi idrici ancora incompiuti, con particolare riferimento al Mezzogiorno. Il costo complessivo degli investimenti previsti ammonta a 12,4 miliardi di euro, dei quali 4,6 sono disponibili e 7,8 da reperire.

In conclusione, sottolinea l'importanza del Documento e del fatto che la Commissione possa esprimersi su di esso. Tale possibilità compensa,

almeno parzialmente, il fatto che recentemente – con una decisione che ha sollevato le critiche di tutti i Gruppi presenti in Commissione e che auspica possa essere presto ribaltata – un decreto-legge ha sottratto al parere parlamentare i contratti di programma tra Rete ferroviaria italiana e il Ministero delle infrastrutture.

Invita quindi i colleghi a farle pervenire le loro valutazioni al fine dell'inserimento in un'eventuale bozza di risoluzione che potrà essere presentata al termine dell'esame dell'affare assegnato.

Il seguito dell'esame è rinviato.

La seduta termina alle ore 14,35.

AGRICOLTURA E PRODUZIONE AGROALIMENTARE (9^a)

Martedì 21 giugno 2022

Plenaria**236^a Seduta**

Presidenza del Presidente
VALLARDI

Interviene il sottosegretario di Stato per le politiche agricole alimentari e forestali Battistoni.

La seduta inizia alle ore 14,10.

IN SEDE CONSULTIVA

Schema di decreto legislativo recante attuazione dell'articolo 14, comma 2, lettere a), b), e), f), h), i), l), n), o) e p), della legge 22 aprile 2021, n. 53, per adeguare e raccordare la normativa nazionale in materia di prevenzione e controllo delle malattie animali che sono trasmissibili agli animali o all'uomo, alle disposizioni del regolamento (UE) 2016/429 (n. 382)

(Osservazioni alla 12^a Commissione. Seguito e conclusione dell'esame. Osservazioni favorevoli con rilievi)

Prosegue l'esame sospeso nella seduta del 15 giugno.

Il presidente VALLARDI ricorda che la relatrice ha già illustrato il provvedimento, su cui la Commissione dovrà rendere le proprie osservazioni alla 12^a Commissione. Tali osservazioni dovranno essere rese possibilmente entro questa settimana.

La relatrice BITI (PD) presenta ed illustra una proposta di osservazioni favorevoli con rilievi, pubblicata in allegato.

Nessuno chiedendo di intervenire, verificata la presenza del prescritto numero di senatori, la proposta della relatrice viene posta in votazione ed approvata.

Schema di decreto legislativo recante disposizioni di attuazione del regolamento (UE) 2016/429 in materia di commercio, importazione e conservazione di animali della fauna selvatica ed esotica e formazione per operatori e professionisti degli animali, anche al fine di ridurre il rischio di focolai di zoonosi, nonché l'introduzione di norme penali volte a punire il commercio illegale di specie protette (n. 383)

(Osservazioni alle Commissioni 12^a e 13^a riunite. Seguito e conclusione dell'esame. Osservazioni favorevoli con rilievi)

Prosegue l'esame sospeso nella seduta del 15 giugno.

Il presidente VALLARDI ricorda che il relatore ha già illustrato il provvedimento, su cui la Commissione dovrà rendere le proprie osservazioni alle Commissioni 12^a e 13^a riunite. Tali osservazioni dovranno essere rese possibilmente entro questa settimana.

Il relatore BERGESIO (*L-SP-PSd'Az*) presenta ed illustra una proposta di osservazioni favorevoli con rilievi, pubblicata in allegato.

Il presidente VALLARDI, al fine di consentire un approfondimento dei contenuti della proposta del relatore, sospende brevemente la seduta.

La seduta, sospesa alle ore 14,15, riprende alle ore 14,20.

Il relatore BERGESIO (*L-SP-PSd'Az*) presenta ed illustra una nuova formulazione della propria proposta di osservazioni, pubblicata in allegato, in cui in sostanza sono stati espunti i rilievi relativi all'articolo 3, concernente il divieto di importazione, detenzione e commercio di animali vivi di specie selvatiche.

Nessuno chiedendo di intervenire in discussione generale, si passa alle dichiarazioni di voto.

La senatrice BITI (*PD*), nel preannunciare il voto favorevole del proprio Gruppo, sottolinea come il testo all'esame della Commissione sia particolarmente difficile e delicato in quanto, se da un lato è diretto a tutelare animali di specie esotiche e non convenzionali, dall'altro richiede di considerare le esigenze di coloro che detengono e custodiscono tali tipologie di animali che, in quanto ibridi, non sono in realtà più adatti a vivere in natura. La complessità di tali questioni va ricordata al fine di evitare eventuali strumentalizzazioni che potrebbero essere fatte sull'argomento.

Nessun altro chiedendo di intervenire, verificata la presenza del prescritto numero di senatori, la proposta di osservazioni favorevoli con rilievi viene posta in votazione ed approvata.

IN SEDE REDIGENTE

(810) MOLLAME ed altri. – *Disposizioni per la ricerca, raccolta, coltivazione e commercializzazione dei tartufi destinati al consumo*

(918) TARICCO ed altri. – *Norme in materia di ricerca, raccolta, coltivazione, trasformazione e commercializzazione dei tartufi freschi o conservati destinati al consumo*

(933) BERGESIO ed altri. – *Disposizioni in materia di cerca, raccolta, coltivazione e commercializzazione dei tartufi destinati al consumo*

(Seguito della discussione congiunta e rinvio)

Prosegue la discussione congiunta, sospesa nella seduta del 15 giugno.

Il presidente relatore VALLARDI (*L-SP-PSd'Az*) ricorda di aver presentato alcuni emendamenti diretti a superare aspetti problematici del testo. Si resta in attesa del parere della Commissione bilancio sia sul testo che sugli emendamenti per poter proseguire l'esame.

Il seguito della discussione congiunta è quindi rinviato.

(2009) Deputato LIUNI ed altri. – *Disposizioni per la disciplina, la promozione e la valorizzazione delle attività del settore florovivaistico*, approvato dalla Camera dei deputati

(Seguito della discussione e rinvio)

Prosegue la discussione, sospesa nella seduta del 15 giugno.

Il presidente VALLARDI fa presente che si resta in attesa del parere della Commissione bilancio su una parte degli emendamenti nonché del parere di altre Commissioni sul testo per poter proseguire l'esame.

Il seguito della discussione è quindi rinviato.

(2118) STEFANO ed altri. – *Ordinamento della professione di enologo e della professione di enotecnico*

(Rinvio del seguito della discussione)

Il presidente VALLARDI, d'accordo con la relatrice NATURALE (*M5S*), propone di rinviare il seguito della discussione ad altra seduta.

Conviene la Commissione.

(2023) VALLARDI ed altri. – Disposizioni in materia di riconoscimento della figura di agricoltore custode dell'ambiente e del territorio

(Rinvio del seguito della discussione)

Il presidente VALLARDI, d'accordo con il relatore ZULIANI (*L-SP-PSd'Az*), propone di rinviare il seguito della discussione ad altra seduta.

Conviene la Commissione.

(1583) Rosa Silvana ABATE ed altri. – Disposizioni in materia di trasparenza delle pratiche commerciali della filiera agrumicola e di elaborazione dei costi medi di produzione dei prodotti ortofrutticoli

(Rinvio del seguito della discussione)

Il presidente VALLARDI, constatata l'assenza della relatrice, propone di rinviare il seguito della discussione ad altra seduta.

Conviene la Commissione.

AFFARI ASSEGNATI

Problematiche riguardanti aspetti di mercato e tossicologici della filiera del grano duro (n. 215)

(Seguito dell'esame, ai sensi dell'articolo 34, comma 1, primo periodo, e per gli effetti di cui all'articolo 50, comma 2, del Regolamento, e rinvio)

Prosegue l'esame, sospeso nella seduta del 15 giugno.

Il relatore DE BONIS (*FIBP-UDC*) presenta ed illustra una nuova risoluzione, pubblicata in allegato, in cui sono stati riformulati alcuni passaggi del testo precedentemente portato all'attenzione della Commissione. Invita pertanto i colleghi a far pervenire eventuali ulteriori osservazioni al fine di potersi avviare alla conclusione dell'esame dell'affare.

Il seguito dell'esame è quindi rinviato.

La seduta termina alle ore 14,35.

OSSERVAZIONI APPROVATE DALLA COMMISSIONE SULL'ATTO DEL GOVERNO N. 382

La Commissione, esaminato lo schema di decreto legislativo in titolo, premesso che

il provvedimento, adottato in attuazione delle disposizioni di cui all'articolo 14, comma 2, lettere *a)*, *b)*, *e)*, *f)*, *h)*, *i)*, *l)*, *n)*, *o)* e *p)*, della legge n. 53 del 2021 (legge di delegazione europea 2019-2020), intende conformare il sistema veterinario italiano ai principi e alle norme generali dettate dal Regolamento (UE) 2016/429 relativo alle malattie animali trasmissibili, individuando le autorità ed i soggetti destinatari di responsabilità e vincoli, oltretutto le procedure e gli strumenti utilizzabili in ambito nazionale per la loro attuazione,

per quanto di competenza, esprime osservazioni favorevoli, rilevando l'opportunità di:

– all'articolo 2 e seguenti: definire i veterinari quali «medici veterinari», come previsto dall'articolo 1 della legge 8 novembre 2021, n. 163, recante disposizioni in materia di titoli universitari abilitanti;

– all'articolo 2: chiarire l'ambito di attività dei «professionisti degli animali» e sostituire «ambulatori o cliniche veterinarie» con «strutture medico veterinarie», così come definite nell'accordo tra il Ministro della salute, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano del 26 novembre 2003;

– all'articolo 8: definire le attività delegabili a medici veterinari non ufficiali da parte dell'autorità competente;

– all'articolo 11, comma 2: prevedere l'incarico a un solo medico veterinario aziendale al fine di avere un unico soggetto responsabile degli obblighi e dei compiti che ne derivano;

– in linea generale, prevedere un progressivo aumento della dotazione organica di medici veterinari pubblici riservata al Ministero della salute quale autorità veterinaria centrale così come individuata dal decreto, nonché un progressivo aumento della dotazione organica di medici veterinari pubblici riservata alle ASL territorialmente competenti, in ragione delle attività poste in capo alle rispettive organizzazioni dallo schema di decreto legislativo in oggetto.

SCHEMA DI OSSERVAZIONI PROPOSTO DAL RELATORE SULL'ATTO DEL GOVERNO N. 383

La Commissione, esaminato lo schema di decreto legislativo in titolo, premesso che

lo schema di decreto legislativo, adottato ai sensi dell'articolo 14, comma 2, lettere *a*), *b*), *n*), *o*), *p*) e *q*) della legge n. 53 del 2021 (legge di delegazione europea 2019-2020), reca disposizioni di attuazione del Regolamento (UE) 2016/429 in materia di commercio, importazione, conservazione di animali della fauna selvatica ed esotica, e formazione per operatori e professionisti degli animali, anche al fine di ridurre il rischio di focolai di zoonosi, nonché l'introduzione di norme penali volte a punire il commercio illegale di specie protette;

il citato Regolamento (UE) 2016/249, oltre alla gestione delle malattie degli animali allevati a fini zootecnici, si riferisce anche a tutti gli animali terrestri, compresi gli animali da compagnia, selvatici ed esotici tenuti in cattività, i quali sono in grado di diffondere malattie animali e zoonotiche. Lo schema di decreto legislativo è pertanto diretto ad applicare le norme minime di prevenzione anche agli animali selvatici ed esotici o domestici, ivi compresi gli acquatici, detenuti in apposite strutture; è altresì finalizzato all'armonizzazione di divieti di detenzione di talune specie animali e alla corretta gestione sia dal punto di vista del benessere che della sanità animale;

per quanto di competenza, esprime osservazioni favorevoli, rilevando che:

l'articolo 14, comma 2, lettera *q*), della citata legge n.53 del 2021, laddove individua le finalità delle misure restrittive al commercio degli animali introduce disposizioni molto generiche che prefigurano un eccesso di delega, andando i divieti ad incidere sull'importazione, la commercializzazione e la detenzione di animali esotici d'affezione, con conseguenze su migliaia di allevatori italiani e di negozi specializzati che operano nel settore;

l'articolo 3, vieta l'importazione, la detenzione, il commercio di animali vivi di specie selvatiche ed esotiche prelevati dal loro ambiente naturale, nonché gli ibridi tra gli esemplari di dette e di altre specie o forme domestiche prelevate dal loro ambiente naturale. Si ritiene opportuno sottolineare come la norma impatti sulle attività commerciali svolte da operatori italiani ed esteri in Italia, determinando uno svantaggio economico molto importante per il nostro Paese;

all'articolo 11, si ravvisa l'impossibilità di adempiere al prescritto obbligo da parte di coloro che a titolo di volontariato raccolgono animali in difficoltà e ne pubblicizzano l'adozione, i quali non sono in grado di ottenere un certificato per ciascun animale salvato, e per ciò passibili di sanzione. La norma rischia di favorire così l'abbandono di animali;

con riferimento all'apparato sanzionatorio di cui agli articoli 14 e 15 del provvedimento in esame emergono diversi profili di irragionevolezza, sia sotto il profilo definitorio che sotto il profilo sanzionatorio, laddove vengono previste sanzioni di ingiustificata esorbitanza.

OSSERVAZIONI APPROVATE DALLA COMMISSIONE SULL'ATTO DEL GOVERNO N. 383

La Commissione, esaminato lo schema di decreto legislativo in titolo,
premessi che

lo schema di decreto legislativo, adottato ai sensi dell'articolo 14, comma 2, lettere *a*), *b*), *n*), *o*), *p*) e *q*) della legge n. 53 del 2021 (legge di delegazione europea 2019-2020), reca disposizioni di attuazione del Regolamento (UE) 2016/429 in materia di commercio, importazione, conservazione di animali della fauna selvatica ed esotica, e formazione per operatori e professionisti degli animali, anche al fine di ridurre il rischio di focolai di zoonosi, nonché l'introduzione di norme penali volte a punire il commercio illegale di specie protette;

il citato Regolamento (UE) 2016/249, oltre alla gestione delle malattie degli animali allevati a fini zootecnici, si riferisce anche a tutti gli animali terrestri, compresi gli animali da compagnia, selvatici ed esotici tenuti in cattività, i quali sono in grado di diffondere malattie animali e zoonotiche. Lo schema di decreto legislativo è pertanto diretto ad applicare le norme minime di prevenzione anche agli animali selvatici ed esotici o domestici, ivi compresi gli acquatici, detenuti in apposite strutture; è altresì finalizzato all'armonizzazione di divieti di detenzione di talune specie animali e alla corretta gestione sia dal punto di vista del benessere che della sanità animale;

per quanto di competenza, esprime osservazioni favorevoli, rilevando che:

l'articolo 14, comma 2, lettera *q*), della citata legge n.53 del 2021, laddove individua le finalità delle misure restrittive al commercio degli animali introduce disposizioni molto generiche che prefigurano un eccesso di delega, andando a incidere sull'importazione, la commercializzazione e la detenzione di animali esotici d'affezione, con conseguenze su migliaia di allevatori italiani e di negozi specializzati che operano nel settore;

all'articolo 11, si ravvisa l'impossibilità di adempiere al prescritto obbligo da parte di coloro che a titolo di volontariato raccolgono animali in difficoltà e ne pubblicizzano l'adozione, i quali non sono in grado di ottenere un certificato per ciascun animale salvato, e per ciò passibili di sanzione. La norma rischia di favorire così l'abbandono di animali;

con riferimento all'apparato sanzionatorio di cui agli articoli 14 e 15 del provvedimento in esame emergono diversi profili di irragionevolezza, sia sotto il profilo definitorio che sotto il profilo sanzionatorio, laddove vengono previste sanzioni di ingiustificata esorbitanza.

NUOVO SCHEMA DI RISOLUZIONE PROPOSTO DAL RELATORE SULL’AFFARE ASSEGNATO N. 215

La Commissione,

a conclusione dell’esame, ai sensi dell’articolo 34, comma 1, primo periodo, e per gli effetti di cui all’articolo 50, comma 2, del Regolamento, dell’affare sulle problematiche riguardanti aspetti di mercato e tossicologici della filiera del grano duro;

richiamato l’ampio ciclo di audizioni svolto con i soggetti istituzionali competenti e gli esperti nonché il materiale acquisito,

premesso che:

il grano duro (nome scientifico: *Triticum durum*) è la principale varietà di cereale utilizzata per la produzione della pasta italiana, a sua volta uno dei simboli per eccellenza del *Made in Italy* e una delle più importanti voci delle esportazioni agroalimentari italiane all’estero;

da alcuni anni, il mercato di questo cereale sta conoscendo un andamento anomalo dei prezzi all’origine ed il conflitto in Ucraina, dimostrando peraltro quanto sia strategico questo comparto per la nostra sicurezza alimentare, ha acuito questa anomalia;

nonostante la domanda del prodotto finito – la pasta – si mantenga sempre elevata soprattutto sul mercato internazionale, la domanda d’acquisto della materia prima, ossia il grano duro nelle sue diverse varietà, pur mantenendosi sostenuta, presenta una dinamica che incide negativamente sui prezzi i quali, in assenza di adeguati aiuti comunitari, spesso scendono a livelli ormai non più remunerativi per gli agricoltori, determinando una notevole crisi del comparto;

le rilevazioni dell’ISMEA registrate all’avvio dell’esame del presente Affare assegnato n. 215 mostravano che i prezzi del grano duro fino nazionale al Sud (dove si trovano le principali piazze di scambio) erano estremamente variabili tra loro e non sembravano rispondere ad una logica precisa;

anche l’Autorità Garante per la Concorrenza ed il Mercato (AGCM) in audizione ha dichiarato: «Sotto il profilo della dinamica dei prezzi, si sono registrate forti tensioni a partire dall’anno 2015, con una perdurante spinta al ribasso che ha preso a invertirsi solo negli ultimi mesi dell’anno 2019. Tale tendenza ha interessato il commercio di grano duro a livello mondiale, ma è un dato di fatto che in Italia le quotazioni sono risultate in media ancora più basse. Infatti, in meno di un triennio si è assistito alla perdita in Italia di oltre la metà del precedente valore medio del grano duro, con il passaggio da circa 400 euro/ton nel 2015 a

meno di 200 euro/ton tra il 2016 e 2017, e la conseguente forte incidenza sulla redditività d'impresa con prolungati margini negativi per gli agricoltori.»;

il conflitto in Ucraina sta dimostrando quanto sia strategico questo comparto per sicurezza alimentare e le possibili conseguenze;

il primo, più immediato, è il contributo all'inflazione e al sistema economico, quello dei Paesi sviluppati, che si trova a fare i conti con prezzi in aumento significativo per la prima volta da 40 anni e con fenomeni speculativi; il secondo, indiretto, è la potenziale ondata migratoria che potrebbe essere innescata da una crisi alimentare ed economica nei Paesi del Sahel e dell'Africa subsahariana;

attualmente, oltre alla scarsità di materie prime – determinata anche dalla guerra in Ucraina – stiamo assistendo a gravi fenomeni di speculazione finanziaria dei prezzi medi all'origine del grano duro e a forti divari rispetto alle semole e alla pasta: è in atto una pericolosa e falsa narrazione secondo cui, a causa della guerra, c'è carenza di prodotti agroalimentari in Europa a tal punto da autorizzare l'importazione di prodotti senza i principi di sicurezza imposti dall'Ue, derogando ai limiti minimi di alcuni residui;

l'impennata delle quotazioni non sta riguardando solo i *futures* sulle *commodity* cosiddette «*hard*», come petrolio, gas naturale, nickel e altri minerali preziosi, ma anche gli strumenti derivati sulle *commodity* «*soft*», come soia, olio di palma, mais e grano; sul *Chicago Board of Trade*, la principale borsa mondiale di derivati, i contratti *futures* sul grano più scambiati hanno toccato una valutazione pari a 9,3475 dollari per *bus-hel* ai massimi dal 2012;

l'accresciuta volatilità dei listini delle *commodity* agricole ed energetiche sui mercati internazionali ha acceso un forte dibattito su un possibile intervento pubblico capace di mitigare gli stessi effetti indesiderati. Ciò al fine di rendere più stabili i redditi degli agricoltori e di costruire un sistema di protezione efficace ed efficiente di fronte a grandi gruppi di commercializzazione che accumulano merci nei loro magazzini e fanno alzare i prezzi senza mai neppure spostare la merce dai magazzini;

i dati ISMEA dei prezzi all'origine per il frumento, le semole e la pasta sono esplicativi di questo fenomeno speculativo. Infatti, i prezzi medi mensili, franco magazzino, IVA esclusa (media di tutte le piazze rilevate) sono i seguenti: giugno 2021: frumento duro fino nazionale 276,62 euro alla tonnellata; semole di frumento 412,10 euro alla tonnellata; pasta di semola secca 1,32 euro al chilo; luglio 2021: frumento duro fino nazionale 307,20 euro alla tonnellata; semole di frumento 435,64 euro alla tonnellata; pasta di semola secca 1,34 euro al chilo; agosto 2021: frumento duro fino nazionale 369,44 euro alla tonnellata; semole di frumento 535,30 euro alla tonnellata; pasta di semola secca 1,36 euro al chilo; settembre 2021: frumento duro fino nazionale 483,08 euro alla tonnellata; semole di frumento 672,55 euro alla tonnellata; pasta di semola secca non disponibile;

la retorica della guerra in Ucraina, inoltre, è stata utilizzata ad arte per giustificare rincari che non hanno ragione di esistere almeno sul grano: il frumento duro non arriva dall'Ucraina né dalla Russia se non, nel caso di quest'ultima, in maniera del tutto marginale. Nel 2021 l'Italia si è approvvigionata dal Canada, Grecia, Usa, Francia e Kazakistan;

per il frumento tenero i rincari delle farine prodotte per pane e biscotti potrebbero solo in apparenza essere più giustificati. Pur essendo la Russia e l'Ucraina tra i principali paesi esportatori del mondo, non lo sono per l'Italia che nel 2021 ha acquistato prevalentemente da Ungheria, Francia, Austria, Croazia, Germania e solo una piccola parte dall'Ucraina. Ciò dunque non giustifica tutto l'allarmismo mediatico, in quanto per il tenero i mercati di approvvigionamento sostitutivi sono molteplici (Usa, Canada, Francia, Argentina, Germania);

piuttosto, come ha affermato il Presidente del Consiglio dei ministri, intervenuto in Senato il 19 maggio 2022 per l'informativa sugli ulteriori sviluppi del conflitto tra Russia e Ucraina, alla crisi umanitaria dovuta all'invasione russa rischia di aggiungersi anche una crisi alimentare, in quanto Russia ed Ucraina sono tra i principali fornitori di cereali a livello globale. Da soli, sono responsabili di più del 25 per cento delle esportazioni globali di grano e 26 Paesi dipendono da loro, per più di metà del loro fabbisogno. Kiev e Mosca producono circa metà dell'import di Libano e Tunisia, percentuale che sale a due terzi nel caso di Libia ed Egitto, primo importatore globale con 5,2 mld usd nel 2020. Le devastazioni belliche hanno colpito la capacità produttiva di vaste aree dell'Ucraina, a ciò si aggiunge il blocco, da parte dell'esercito russo, di milioni di tonnellate di cereali nei porti ucraini del Mar Nero e del Mar d'Azov;

la guerra in Ucraina, quindi, se in Europa genera inflazione, nelle regioni in via di sviluppo minaccia la sicurezza alimentare di milioni di persone, anche perché si aggiunge alle criticità già emerse durante la pandemia. La riduzione delle forniture di cereali e il conseguente aumento dei prezzi rischia di avere effetti disastrosi, in particolare per alcuni Paesi dell'Africa e del Medio Oriente, dove cresce il pericolo di carestie, crisi umanitarie, politiche e sociali, con la conseguenza di rendere del tutto ingovernabili i flussi migratori. La crisi dei rifugiati della prima metà dello scorso decennio ha avuto un impatto decisivo sullo scenario politico dei Paesi dell'Ue, favorendo i partiti populistici che mettevano in dubbio il progetto europeo;

la necessità, quindi, di rivedere i meccanismi di *governance* del settore è emersa anche nelle riunioni del Tavolo grano-pasta, che si tengono ormai dal giugno 2019 presso il Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali;

considerato che:

le imprese agricole subiscono sovente il prezzo imposto dagli acquirenti (commercianti, grossisti, molini e pastifici) con maggiore potere contrattuale. È indubbio che l'agricoltura paghi il prezzo della sua frammentazione e l'insufficiente organizzazione nei rapporti con l'industria e

la distribuzione, in particolar modo quando le imprese agricole si presentano sul mercato individualmente, con la conseguenza di vedere costantemente crescere i costi e ridurre i ricavi;

i contratti di filiera, in tale contesto, rappresentano sicuramente un passo significativo come prima risposta efficace alla soluzione del problema, anche se è necessario continuare a promuoverli e a diffonderli per accrescere ulteriormente le adesioni. Nel 2019 tali contratti, infatti, hanno interessato il 15,1 per cento della superficie totale nonostante la garanzia di una collocazione e remunerazione certa del prodotto agricolo;

il sistema d'incentivi previsto dal Ministero e le norme tecniche contenute nei contratti di filiera, favoriscono l'acquisto del grano italiano, tuttavia l'ancoraggio dei contratti di filiera alle borse merci locali, in particolare Foggia ed Altamura (Bari), ha «alterato il processo di formazione dei prezzi». È utile ricordare, a tal proposito, che il TAR della Puglia ha pubblicato una sentenza di annullamento dei Listini Prezzi del Grano emessi dalla Camera di Commercio di Foggia, per un intero biennio (16 settembre 2019 n. 01200/2019), rendendo «nulli» così anche tutti i contratti di filiera fin lì sottoscritti;

secondo i dati Agea, per la campagna 2018 sono state raccolte 14.734 domande di aiuto, per una superficie totale adibita a contratti di filiera pari a 202.952,28 ettari (a fronte di una superficie complessiva a grano duro di 1.280.000 ettari). Il massimale disponibile degli aiuti era pari a 20 milioni di euro, che ha determinato un incentivo pari a 100 euro per ettaro. Per la campagna 2019 sono state raccolte 13.327 domande di aiuto, per una superficie totale adibita a contratti di filiera pari a 185.728,66 ettari (a fronte di una superficie complessiva a grano duro di 1.220.000 ettari). Il massimale disponibile era pari a 10 mln di euro, il contributo riparametrato è stato di 54 euro per ettaro;

il Mezzogiorno è il più grande bacino mondiale di grano duro sotto il profilo qualitativo, in particolare tossicologico, grazie alle condizioni climatiche, e questo deve diventare un punto di forza nello scenario competitivo mondiale, come è accaduto negli Stati Uniti dove insistono analoghe condizioni climatiche nell'area del *Desert Durum*, per questo è necessario porre l'accento sui nostri punti di forza e sui prezzi riconosciuti ai produttori di grani americani senza Don e senza glifosato anche valutando la possibilità di istituire un Marchio per il grano duro italiano, sul modello di quello istituito negli Stati Uniti d'America per il *Desert Durum*, che viene coltivato in Arizona e in California;

giòva ricordare a questo punto l'accresciuta attenzione anche da parte dell'Autorità Garante della Concorrenza e del Mercato verso questo rilevante settore dell'economia nazionale, che risulta ancora più evidente se si considera l'attività istruttoria svolta. Nel 2020 sono stati chiusi diversi procedimenti che riguardano direttamente la filiera del grano duro, relativi tanto alla tutela del consumatore rispetto a pratiche commerciali scorrette poste in essere dalle imprese, quanto alla repressione di comportamenti iniqui nei rapporti tra le imprese, connessi ai significativi squilibri di forza contrattuale esistenti lungo la filiera;

l’Autorità ha ripetutamente fatto ricorso a tale potere di *enforcement* – e continuerà a farlo in futuro – nella convinzione che, in un settore strutturalmente caratterizzato da un tessuto produttivo fortemente frammentato e dall’esistenza di significative asimmetrie di potere contrattuale nei rapporti lungo la filiera, simili condotte inique non soltanto danneggiano indebitamente gli operatori più deboli, ma – ed è questo che più rileva in un’ottica pro-concorrenziale – possono minare nel lungo periodo la competitività e la spinta ad innovare, con evidente pregiudizio in termini di crescita e benessere collettivo;

in questa direzione, la costituzione della Commissione unica nazionale (CUN) sperimentale del grano duro rappresenta sicuramente uno strumento valido di garanzia della trasparenza nella formazione dei prezzi e degli equilibri di mercato, equilibrio che si può ottenere solo attraverso la risultante delle singole contrattazioni reali degli operatori di mercato. Ma, allo stato attuale della situazione, con una economia da guerra che sta facendo salire vorticosamente i prezzi dei cereali, i cui effetti negativi si riflettono, in particolare, sui consumatori, occorre che la Commissione unica nazionale abbandoni la fase sperimentale e diventi effettiva;

con la CUN del grano duro effettiva, si potrebbe ottenere un mercato più trasparente e così strategico per il nostro Paese, quale materia prima per produrre pasta e pane, in un momento in cui si mescolano fenomeni di inflazione importata con fenomeni speculativi;

inoltre, come è fondamentale per il grano la CUN, anche il grano biologico ha bisogno di una quotazione sua, separata dal grano duro perché ha dinamiche diverse da quello convenzionale;

la partecipazione ampia alla CUN delle aziende del Centro/Sud dell’Italia, dove è maggiore la produzione nazionale, fa sì che Foggia sia la più vocata per l’attribuzione della sede CUN grano duro (cfr. articolo 6-bis, comma 4, del decreto-legge 5 maggio 2015, n. 51 convertito, con modificazioni, dalla legge 2 luglio 2015, n. 91) che, dopo la fase sperimentale, potrà sostituire le borse merci e servirà a monitorare correttamente i prezzi di mercato. È auspicabile, pertanto, che non vi siano tre tipologie di prezzo basate su criteri geografici in contrasto con le finalità della CUN, che istituisce proprio un mercato unico, ma su criteri qualitativi (reologici e tossicologici), nell’interesse dei consumatori e dei produttori;

di recente è stato istituito il Registro Telematico dei Cereali e loro farine e semole, meglio conosciuto come Granaio Italia, che ha l’obiettivo di monitorare costantemente l’andamento delle disponibilità nazionali di cereali. Nel Registro devono essere annotate le operazioni di carico e scarico di tali merci. È prevista una fase sperimentale fino al 31 dicembre 2023, e a decorrere dal 1° gennaio 2024, ai soggetti che, essendovi obbligati non istituiscono il Registro, si applica la sanzione amministrativa pecuniaria del pagamento di una somma da 1.000 a 4.000 euro;

rilevato che:

il comparto nazionale del grano duro è in forte sofferenza prova ne è che molti terreni acquistati con patto di riservato dominio sono tornati in possesso di ISMEA, a causa crisi internazionale;

la Commissione europea risponde alla crisi del settore agricolo conseguente alla guerra Russia-Ucraina con un mix di interventi a breve e a medio termine per salvaguardare la sicurezza alimentare mondiale e rafforzare la resilienza dei sistemi alimentari per aiutare agricoltori e consumatori dell'UE. All'Italia spetta un contributo di 48 milioni di euro e 200mila ettari da seminare, ma in Italia ce ne sono almeno il triplo incolti soprattutto al Sud, per i quali si rende necessario un Piano di riordino fondiario e un sostegno più equo con maggiori aiuti diretti ai produttori;

acclarato che:

la PAC fu concepita per combattere la povertà alimentare in particolare di cereali e per garantire un equo reddito per le popolazioni rurali e, adesso che in Europa si corre il rischio che la crisi ucraina metta a repentaglio gli approvvigionamenti per la trasformazione, diventa necessario puntare sull'autosufficienza alimentare, quantomeno entro un perimetro europeo;

per dare impulso alle produzioni cerealicole bisognerebbe incentivare non il ritiro delle superfici dalla produzione, ma i trasferimenti dal secondo al primo pilastro. Si ricorda che, in merito al Piano strategico sulla PAC 2023-2027 presentato a Bruxelles il 31 dicembre 2021, la Commissione europea ha inviato all'Italia un documento che contiene ben diversi rilievi tra inviti a correggere, modificare e completare nelle parti mancanti. La Commissione invita l'Italia a rivedere la propria strategia per garantire una distribuzione più equa e mirata dei pagamenti diretti e nel frattempo è pronta ad autorizzare il trasferimento dai programmi di sviluppo rurale (fino ad un massimo del 5 per cento) al capitolo degli aiuti diretti, da indirizzare ai settori più colpiti dagli effetti del conflitto russo-ucraino;

in particolare Bruxelles chiede al governo italiano «una più ambiziosa convergenza interna e redistributiva» per favorire gli imprenditori delle aree rurali;

le scelte di convergenza interna e redistribuzione corrispondono per ora al minimo richiesto dalle regole UE. I pagamenti accoppiati in molti settori, come il grano, appaiono insufficienti per quanto riguarda l'efficacia della strategia per migliorare la distribuzione e l'obiettivo dei pagamenti diretti;

per incentivare la messa a coltura di nuove superfici agli agricoltori occorre innalzare sensibilmente il pagamento accoppiato. Solo assecondando l'invito di Bruxelles e dei nostri produttori il Paese potrebbe riuscire ad attuare una più ambiziosa convergenza interna e redistributiva che andrebbe a vantaggio anche delle aree rurali, viste le gravi esigenze di svi-

luppo di queste ultime; sta proprio qui il senso di tutte le politiche sulla convergenza;

tenuto conto che:

l'Italia produce circa 4 milioni di tonnellate annue di grano duro. È il primo produttore in Europa e il secondo al mondo (dopo il Canada) con una straordinaria vocazione ambientale e profilo qualitativo;

l'industria nazionale ha bisogno circa di 5,8 milioni di tonnellate di grano duro a fronte dei 4 prodotti in Italia. Questo bisogno non è per soddisfare il consumo interno, ma è dovuto alla ingente esportazione. Infatti i tre quarti della pasta consumata in UE è di produzione italiana. La nostra agricoltura potrebbe avvantaggiarsi di questo bisogno dell'industria grazie a un impiego di grano italiano per la pastificazione. Sarebbe possibile far risalire la produzione interna di grano duro, che è andata progressivamente diminuendo nonostante l'espansione dei consumi;

la *leadership* italiana del grano duro si conferma anche nel settore biologico. Tra i cereali biologici coltivati in Italia il grano duro è il primo cereale. La recente approvazione della legge sul biologico (legge 9 marzo 2022, n. 23) risponde alla richiesta sempre più pressante di un'agricoltura compatibile con l'ambiente, sostenibile, sana e salubre;

il settore dell'agricoltura biologica è infatti un settore importante. Lo è in Europa, con oltre 16,5 milioni di ettari coltivati. Lo è in Italia, come è stato recentemente ribadito da un'importante Relazione della Corte dei Conti (maggio 2022). Nel nostro Paese, infatti, si contano oltre 2 milioni di ettari coltivati; il 3 per cento di crescita negli ultimi due anni; una crescita che supera i 50.000 ettari all'anno di coltivazione biologica; il 16 per cento della superficie agricola utilizzata in Italia ad agricoltura biologica; una crescita sul mercato e nei consumi dei cittadini del 105 per cento negli ultimi otto anni. Nel solo 2020, anche a causa delle vicende legate al Covid-19, il consumo del biologico è cresciuto nella grande distribuzione organizzata (GDO) e nei discount di oltre il 20 per cento. Tutto questo avviene in un contesto nel quale l'Unione europea, tramite il *Green deal europeo* e il *Farm to Fork*, si pone l'obiettivo di arrivare nei prossimi anni al 25 per cento di superficie coltivata ad agricoltura biologica avendo chiaro che per molti territori del nostro Paese questo modello agricolo è la loro unica prospettiva, soprattutto quelli marginali di collina povera e pedemontana;

questi territori avrebbero, nei fatti, una prospettiva economicamente sostenibile solo con un'agricoltura conservativa, che non alteri il ciclo del carbonio; grazie al diserbo elettrico è possibile sostituire il glifosato, in abbinamento alla semina diretta su sodo, favorendo così un risparmio enorme di gasolio e fertilizzanti chimici di sintesi, abbattendo i costi di produzione, riducendo l'erosione e aumentando il livello di sostanza organica nei suoli;

la buona salute del suolo è un fattore chiave per conseguire gli obiettivi del Green Deal europeo: la neutralità climatica, il ripristino della

biodiversità, l'inquinamento zero, sistemi alimentari sani e sostenibili e un ambiente resiliente;

monocoltura, pascoli intensivi e uso di pesticidi e fertilizzanti ucidono la biodiversità, impoveriscono i terreni e aumentano i gas serra. L'agricoltura organica, invece, permette al terreno di assorbire l'anidride carbonica, attraverso la fotosintesi delle piante, e può rimanere nel sottosuolo per migliaia di anni, alimentando i microorganismi. Rimettere il carbonio nel terreno non diminuisce solo gli effetti del cambiamento climatico ma migliora la salute umana e la produttività, aumenta la sicurezza alimentare e la qualità di aria e acqua;

l'Unione europea conta di investire a partire dall'anno prossimo oltre 40 milioni di euro nella promozione del metodo dell'agricoltura biologica, perché ravvede in questa tipologia di agricoltura uno strumento per la lotta ai cambiamenti climatici, per la tutela e la salvaguardia della biodiversità e per un'agricoltura più sostenibile. E lo farà con un piano d'azione che punta a sostenere i consumi e ad aumentare la produzione e la conversione sul territorio di tutta l'Europa;

rilevato ancora che:

è possibile salvaguardare la produzione italiana, ma anche l'interesse del cittadino consumatore. Il prezzo troppo basso rispetto ai costi di produzione ha ridotto progressivamente la coltura di grano duro in Italia e lasciato spazio a produzioni estere cui il sistema di controlli a campione e con soglie di tolleranza molto alte non sempre ha garantito livelli di qualità e di sicurezza comparabili con la produzione nazionale;

è urgente disporre l'intensificazione delle attività di controllo e monitoraggio, con particolare riferimento ai residui di glifosato e Don, in tutte le infrastrutture portuali italiane, in particolare nei porti della Puglia e della Sicilia dove sbarcano la gran parte delle navi di grano duro proveniente dall'estero;

sul glifosato dalle audizioni è emerso che: l'Europa già da anni avrebbe dovuto imporre una moratoria sull'uso del glifosato; la persistenza nei terreni dei residui di glifosato non si limita a qualche settimana; dosi anche basse, di glifosato, considerate sicure per gli esseri umani, possono agire come interferenti endocrini, avere effetti tossici sulla riproduzione e danneggiare il DNA delle cellule, oltretutto accelerare le mutazioni tumorali;

già la mozione approvata dall'Assemblea del Senato il 21 luglio 2020 era giunta ad alcune conclusioni: sospendere gli effetti del comunicato del Ministero della salute del 19 dicembre 2017 con cui si è recepito il rinnovo della sostanza attiva glifosato per 5 anni e ad assumere ogni idonea iniziativa in sede europea per promuovere la revisione delle decisioni assunte in merito all'utilizzo del glifosato; prevedere che i grani esteri, provenienti da aree dove il clima impone l'impiego di glifosato, siano assoggettati al principio di precauzione comunitario previsto dal regolamento (UE) 2016/1313; emanare una circolare che vieti la presenza di glifosato in tutte le stive di grano importato, anche se già sdoganato in al-

tri porti europei, e a disporre, di conseguenza, l'intensificazione delle attività di controllo e monitoraggio su tutte le stive attraverso il prelievo di campioni da ciascuna stiva per affidarle a laboratori accreditati, rendendo noti gli esiti delle analisi;

sulla questione della contaminazione della granella di frumento duro con micotossine di origine fungina (come il Don, prodotta da patogeni fungini agenti causali della cosiddetta «fusariosi della spiga»), dalle audizioni è emerso che a parità di altre condizioni colturali, i fattori ambientali svolgono un ruolo rilevante. Quindi gli ambienti naturalmente vocati al frumento duro, come gran parte del Sud Italia, rendono molto minore l'incidenza di tale patogeno. Il valore medio di Don presente nei grani duri italiani è molto basso come riportato dal progetto MICOCER. Nel Nord America il Don è la micotossina più prevalente, con l'83 per cento contro il 64 per cento in Europa. Dalle audizioni è anche emersa l'importanza dell'effetto cocktail, terribile moltiplicatore degli effetti nocivi del Don e del glifosato;

la crisi ucraina ha fatto emergere con maggiore forza il tema della sicurezza alimentare. Se è vero che «l'UE è ampiamente autosufficiente per molti prodotti agricoli» ad eccezione di prodotti «specifici che possono essere difficili da sostituire (rapidamente)», per i produttori l'emergenza esiste e va affrontata nell'immediatezza per evitare che le aziende chiudano e che nel medio periodo i consumatori non riescano a trovare o a permettersi prodotti essenziali;

al fine di differenziare e valorizzare il prodotto italiano all'origine, per un vero Granaio d'Italia sarebbe opportuno predisporre nella Commissione unica nazionale (CUN grano duro) una Griglia di valutazione volta a definire classi di qualità, quale strumento in grado di differenziare le caratteristiche della granella non solo sulla base dei parametri merceologici come il peso ettolitrico, l'umidità e il contenuto proteico, e reologici, quali le peculiarità del glutine, ma anche sulle base delle caratteristiche chimiche e microbiologiche intese come contenuto di: micotossine, residui di erbicidi quali il glifosato, pesticidi (molto utilizzati nella conservazione post-raccolta), metalli pesanti e radioattività. Tale Griglia, se opportunamente calibrata e supportata da dati di mercato «tempestivi» (Consumi, Import-Export, Produzione, Scorte, Prezzi Internazionali) rappresenterebbe un importante strumento ufficialmente riconosciuto per definire le classi qualitative del grano duro sotto il profilo tossicologico a beneficio dei consumatori e dei produttori italiani. Infatti, solo attraverso strumenti moderni è possibile consentire una valorizzazione dei grani di qualità con cui permettere alle aziende agricole italiane di rimanere sul mercato;

all'interno dell'UE l'Italia meridionale ha sicuramente una delle migliori condizioni per una buona produzione, per questo sarebbe importante far riconoscere queste qualità merceologiche, oltre alla percentuale di proteine, per poter apprezzare adeguatamente l'alta qualità salutare dei nostri grani. In assenza di parametri di prezzo su questi elementi, ad essere danneggiati sono i nostri produttori, che eccellono in questa qualità di grande importanza, ma non riconosciuta dal mercato. Il Canada, per

esempio, ha suddiviso in cinque categorie merceologiche il grano duro, valorizzando le prime a scapito delle seconde, costituite da cariossidi più danneggiate e quindi più soggette ai fattori inquinanti;

per quanto premesso, considerato e rilevato, alla luce degli approfondimenti svolti dalla Commissione Agricoltura attraverso le varie audizioni con i principali attori della filiera,

si impegna il Governo:

1) a valutare la possibilità di aumentare in modo significativo la produzione interna di grano duro attraverso l'utilizzo delle risorse a disposizione del Ministero delle politiche agricole, alimentari e forestali, da ultime quelle stanziare con la legge di bilancio 2022, così come le risorse del PNRR, del Fondo complementare e della PAC, considerato che in merito al Piano strategico sulla PAC 2023-2027 presentato a Bruxelles il 31 dicembre 2021, la Commissione europea ha inviato all'Italia un documento che contiene diversi rilievi tra inviti a correggere, modificare, completare nelle parti mancanti e a rivedere la propria strategia per garantire una distribuzione più equa e mirata dei pagamenti diretti;

2) ad attuare misure economiche a sostegno dei produttori di grano duro, anche valutando un adeguamento degli incentivi PAC previsti in passato. A tal fine si rende necessario incrementare sensibilmente il contributo PAC per ettaro attraverso un aiuto accoppiato riveniente dalle risorse inutilizzate del secondo pilastro. Questa soluzione potrebbe tra l'altro creare le condizioni per contenere le oscillazioni dei mercati finanziari e andrebbe unita al rafforzamento di ogni condizione per un riequilibrio della partecipazione ai margini economici nella filiera tra i produttori agricoli e i trasformatori;

3) ad intraprendere iniziative volte al ritorno ad un vero Granaio d'Italia, aggiornando il Piano cerealicolo nazionale che tuteli gli agricoltori operanti nel settore dei cereali, per creare le condizioni per la sostenibilità economica, la redditività e la possibilità di valorizzare il grano duro di origine italiana;

4) ad istituire, in Italia, un Marchio per il grano duro d'Italia, sul modello di quello istituito negli Stati Uniti d'America per il *Desert Durum*, che viene coltivato in Arizona e in California, anche per tutelare le produzioni di qualità nazionali e garantire maggiormente i consumatori;

5) a tenere alta l'attenzione e vigilare affinché non ci siano asimmetrie nelle relazioni commerciali inter-filiera, in conformità con l'articolo 62 del decreto-legge n. 1/2012 e la Direttiva sulle pratiche sleali, tutelando la parte agricola, spesso anello più debole del mercato, con l'ausilio dell'Autorità Garante della Concorrenza e del Mercato;

6) a costruire in Europa un sistema di protezione efficace ed efficiente di fronte alle speculazioni proponendo una mappatura degli stocaggi di ogni Paese e creare un sistema di vendita in base ai reali fabbisogni. Questa soluzione conterrebbe di molto le oscillazioni dei mercati finanziari che poi si ripercuotono a cascata sui consumatori finali ed evi-

terebbe una crisi alimentare ed economica nei Paesi del Sahel e dell'Africa subsahariana;

7) ad accelerare il processo perché la CUN del grano duro, ancora in fase sperimentale, diventi effettiva, al fine di sostituire definitivamente lo strumento desueto delle borse merci e monitorare correttamente i prezzi di mercato del grano duro sulla base di criteri qualitativi (reologici e tossicologici), nell'interesse dei consumatori e dei produttori e, nel contempo, prevedere per il grano biologico una quotazione sua, separata dal grano duro perché ha dinamiche diverse da quello convenzionale. Sarebbe opportuno predisporre, nell'ambito della CUN, una Griglia di valutazione anche volta a definire classi di qualità, quale strumento in grado di differenziare le caratteristiche della granella, non solo sulla base dei parametri merceologici come il peso ettolitrico, l'umidità e il contenuto proteico, e reologici, quali le peculiarità del glutine, ma anche sulle base delle caratteristiche chimiche e microbiologiche intese come contenuto di micotossine, residui di erbicidi quali il glifosato, pesticidi e metalli pesanti;

8) a prevedere una rapida approvazione del Piano d'azione nazionale per le strategie di conversione da convenzionale al biologico e un maggiore investimento di risorse nella promozione e produzione del metodo biologico, che è uno strumento fondamentale per la lotta ai cambiamenti climatici, per la tutela e la salvaguardia della biodiversità e per un'agricoltura più sostenibile, incentivando il diserbo elettrico, nonché a valorizzare i grani antichi, oltre a quelli biologici, anche per valorizzare nicchie di mercato in continua espansione;

9) ad affrontare la questione dei limiti per le micotossine (DON) presenti nel grano e nei suoi derivati, tenendo conto della età e delle caratteristiche dei regimi alimentari dei consumatori nei vari contesti culturali ed alimentari;

10) ad evitare che l'importazione di prodotti in deroga ai limiti minimi di alcuni residui imposti dall'Ue, sia demandata ai singoli Paesi senza alcuna regia comunitaria e senza alcuna possibilità di controllo da parte di altre istituzioni europee;

11) a rafforzare, con il coinvolgimento del Ministero della salute, i controlli nei principali porti italiani sul grano proveniente dall'estero e a rivedere le norme di campionamento sulle navi, prevedendo analisi diffuse su ogni nave e su ogni stiva di grano, affidandole a laboratori accreditati e rendendo noti gli esiti delle analisi e del monitoraggio alle associazioni legittimate;

12) ad attivarsi presso le sedi europee affinché vengano definite norme comuni che rendano obbligatoria l'indicazione dell'origine del frumento duro sulle confezioni di pasta, anche al fine di contrastare *dumping* e forme di concorrenza sleale tra i vari Stati europei.

INDUSTRIA, COMMERCIO, TURISMO (10^a)

Martedì 21 giugno 2022

Plenaria**244^a Seduta**

Presidenza del Presidente
GIROTTO

*Interviene il sottosegretario di Stato per la transizione ecologica
Vannia Gava.*

La seduta inizia alle ore 8,45.

SUI LAVORI DELLA COMMISSIONE

Il PRESIDENTE comunica che il sottosegretario Vannia Gava arriverà con qualche minuto di ritardo a causa di un contrattempo. Propone pertanto di procedere con gli altri argomenti all'ordine del giorno e poi con il sindacato ispettivo non appena giungerà il Sottosegretario.

Conviene la Commissione.

IN SEDE CONSULTIVA

(2633) Delega al Governo per il riordino della disciplina degli Istituti di ricovero e cura a carattere scientifico, di cui al decreto legislativo 16 ottobre 2003, n. 288, approvato dalla Camera dei deputati

(Parere alla 12^a Commissione. Esame. Parere favorevole con osservazioni)

Il relatore **BOCCARDI (FIBP-UDC)** illustra il disegno di legge in titolo, evidenziando che la Commissione è chiamata a rendere un parere alla 12^a Commissione sul disegno di legge in titolo, di iniziativa governativa, avente natura di collegato alla manovra di finanza pubblica e approvato in prima lettura, con modifiche, dalla Camera dei deputati. Esso reca una disciplina di delega al Governo per il riordino della disciplina degli

Istituti di ricovero e cura a carattere scientifico (IRCCS), la cui revisione è contemplata dal Piano nazionale di ripresa e resilienza (PNRR); al riguardo, il Piano prevede che il decreto legislativo entri in vigore entro la fine dell'anno 2022.

Riferisce quindi che, in base alle disposizioni generali di cui all'alinea del comma 1 e al comma 5 dell'articolo 1, la disciplina di delega è intesa a rafforzare la qualità della ricerca sanitaria del Servizio sanitario nazionale in un'ottica prevalentemente traslazionale (relativa, cioè, alle applicazioni cliniche), anche mediante il potenziamento delle politiche di ricerca del Ministero della salute, ed i principi e criteri direttivi per l'esercizio della delega devono essere attuati nel rispetto dell'autonomia giuridico-amministrativa degli IRCCS di diritto privato nonché nel rispetto del principio di invarianza di oneri a carico della finanza pubblica.

Segnala, per quanto di interesse, che alcuni principi e i criteri direttivi per l'esercizio della delega prevedono di definire le modalità e le condizioni per il potenziamento del ruolo degli IRCCS, quali istituti di ricerca e cura a rilevanza nazionale, al fine di promuovere in via prioritaria l'eccellenza in materia di ricerca preclinica, clinica, traslazionale, clinico-organizzativa nonché l'innovazione e il trasferimento tecnologico, nell'ambito di aree tematiche riconosciute a livello internazionale sulla base della classificazione delle malattie secondo categorie diagnostiche principali (*Major Diagnostic Category* – MDC).

Inoltre, il provvedimento mira a rivedere i criteri per il riconoscimento, la revoca e la conferma, su base quadriennale, del carattere scientifico e, quindi, della qualifica di IRCCS; nella disciplina vigente, la cadenza temporale della conferma è biennale.

Si sofferma altresì sulla previsione, al fine del riconoscimento (e della conferma) della qualifica di IRCCS, di criteri di valutazione concernenti, in via prioritaria, la collocazione territoriale dell'istituto medesimo, l'area tematica oggetto di riconoscimento e il bacino minimo di utenza per ciascuna delle aree tematiche, fermo restando il rispetto della programmazione sanitaria regionale, anche per gli aspetti di natura finanziaria, e garantendo un'equa distribuzione nel territorio nazionale.

Fa presente poi che la delega è volta a disciplinare le modalità di accesso alle prestazioni di alta specialità erogate dagli IRCCS da parte dei pazienti residenti in regioni diverse da quella in cui è ubicata la struttura e stabilisce che, ai fini di riconoscimenti di nuovi IRCCS proposti dalle regioni, può essere vincolata una quota per il finanziamento della ricerca degli IRCCS, nell'ambito di una programmazione di attività e di volumi di prestazioni dei medesimi istituti coerente con i fabbisogni del Servizio sanitario nazionale.

Illustra altresì il criterio di delega secondo cui occorre disciplinare la costituzione, la *governance*, le modalità di finanziamento e la valutazione delle reti degli IRCCS sulla base di una programmazione quadriennale e nell'osservanza dei principi di flessibilità organizzativa e gestionale, di semplificazione operativa, di condivisione delle conoscenze e di sviluppo di infrastrutture e piattaforme tecnologiche condivise, aperte alla collabo-

razione con gli altri enti del Servizio sanitario nazionale, con reti o gruppi di ricerca, anche internazionali, nonché con i *partner* scientifici e industriali, nazionali e internazionali.

Menziona poi il criterio orientato alla promozione del coordinamento tra la direzione generale e la direzione scientifica degli IRCCS, anche attraverso il coinvolgimento concreto del direttore scientifico nella direzione strategica dell'Istituto e nell'assegnazione di obiettivi condivisi, al fine di assicurare il raccordo tra l'attività di ricerca e quella di assistenza e una conseguente più efficace azione nelle aree tematiche oggetto di riconoscimento.

Dopo aver accennato al regime di incompatibilità con altre attività per i direttori scientifici degli IRCCS di diritto pubblico, dà conto dell'esigenza di individuare i requisiti di comprovata professionalità e di competenza, anche manageriale, dei componenti degli organi di governo degli IRCCS di diritto pubblico nonché, limitatamente agli organi scientifici, degli IRCCS di diritto privato.

Sottolinea in seguito la necessità di assicurare lo svolgimento dell'attività di ricerca degli IRCCS nel rispetto dei criteri di trasparenza e di integrità stabiliti a livello internazionale, anche mediante la promozione di sistemi di valutazione d'impatto sulla salute dei cittadini, l'utilizzo di sistemi di valutazione dell'attività scientifica degli IRCCS secondo *standard* internazionali e la previsione di regole comportamentali – compresa l'adesione a un codice di condotta – che garantiscano la leale concorrenza e il corretto utilizzo delle risorse.

Evidenzia inoltre l'esigenza di prevedere, nel rispetto delle vigenti disposizioni in materia di proprietà intellettuale, anche mediante l'introduzione di un regime speciale e di semplificazione, misure idonee a garantire la tutela della proprietà intellettuale degli IRCCS, disciplinando il regime di incompatibilità del dipendente pubblico con le fasi di trasferimento tecnologico, di *spin off* e di *start up*, nonché il rapporto con le imprese nella fase di sponsorizzazione della ricerca e nella scelta del *partner* scientifico e industriale per lo sviluppo di brevetti detenuti dall'IRCCS.

Avviandosi alla conclusione, illustra le modalità di adozione degli schemi di decreto e delle eventuali disposizioni integrative e correttive dei corrispondenti decreti legislativi.

Il PRESIDENTE constata che non vi sono interventi in discussione generale e dichiara conclusa tale fase procedurale.

Il relatore BOCCARDI (*FIBP-UDC*) illustra uno schema di parere favorevole con osservazioni, pubblicato in allegato, che – previa verifica del numero legale – viene posto in votazione e approvato dalla Commissione.

AFFARI ASSEGNATI

Questioni relative alla fruizione degli incentivi per l'efficientamento energetico degli edifici (n. 1205)

(Seguito e conclusione dell'esame, ai sensi dell'articolo 34, comma 1 e per gli effetti di cui all'articolo 50, comma 2, del Regolamento. Approvazione della risoluzione *Doc. XXIV*, n. 65)

Prosegue l'esame, sospeso nella seduta di ieri, nel corso della quale il presidente

relatore GIROTTO (*M5S*) ricorda di aver illustrato uno schema di risoluzione, pubblicato in allegato al resoconto di quella seduta.

Il senatore RIPAMONTI (*L-SP-PSd'Az*) ribadisce la richiesta di menzionare l'opportunità di un coinvolgimento di Poste Italiane S.p.A. e Cassa depositi e prestiti.

Il senatore COLLINA (*PD*) fa notare in proposito che occorrerebbe un approfondimento sulle disposizioni statutarie di Cassa depositi e prestiti. Quanto al secondo impegno contenuto nello schema di risoluzione, paventa il rischio che le cessioni a normali correntisti possano non offrire le stesse garanzie degli operatori finanziari professionali. Si pone dunque in termini dubitativi, invitando ad ulteriori verifiche e proponendo di limitare l'impegno alla richiesta di ampliamento alla platea dei cessionari, senza specificazioni.

Il senatore MARTELLI (*Misto-IpI-PVU*), nel precisare che il tentativo sotteso allo schema di risoluzione è quello di ampliare, eventualmente, i potenziali cessionari, si domanda se non sia il caso di introdurre misure più incisive per far sì che ciò avvenga, non ritenendo sufficiente la *moral suasion* al Governo.

Il senatore DE BERTOLDI (*FdI*), dopo aver osservato che in caso di fallimento i crediti sono comunque valutati dal curatore fallimentare, fa presente che se si pongono limiti alla circolazione del credito si rischia di bloccare il sistema. Evidenzia peraltro che sul *Superbonus* 110 per cento vi sono adeguati controlli, a partire dal visto di conformità dei professionisti fino al vaglio delle banche; ritiene dunque che le ulteriori cessioni debbano essere libere.

Reputa del resto che la cessione del credito rappresenti di fatto una moneta fiscale, priva di valore legale, ma riconosciuta dagli operatori; sollecita perciò il Governo ad avere il coraggio di fare chiarezza su tale misura. Sottolinea altresì che non occorre coprire integralmente gli oneri del *Superbonus* 110 per cento perché devono essere considerate le retroazioni fiscali, ossia i relativi effetti benefici.

Interviene nuovamente il senatore COLLINA (PD) per puntualizzare che, in base alla legge di contabilità, i vari *bonus* devono essere rifinanziati di volta in volta per essere strutturali, in quanto le entrate sono da certificare.

Dopo una sollecitazione del senatore RIPAMONTI (L-SP-PSd'Az) circa l'esigenza che il Governo individui le modalità per rendere incisiva tale misura, prende la parola il presidente relatore GIROTTO (M5S), ribadendo che – come precisato ieri – nel secondo impegno è stata introdotta, a titolo esemplificativo, una modalità di ampliamento della platea dei cessionari sulla base di un emendamento presentato alla Camera in merito al decreto-legge n. 50 del 2022. Sottolinea altresì che il mercato ha funzionato finora finché non sono state introdotte restrizioni alla cessione. Alla luce delle considerazioni avanzate, riformula comunque lo schema di risoluzione aggiungendo al secondo impegno le parole «e anche valutando l'opportunità di coinvolgere Poste Italiane S.p.A. e Cassa depositi e prestiti».

Il sottosegretario Vannia GAVA riferisce il nulla osta del proprio Dicastero, ferme restando le prioritarie competenze del Ministero dell'economia e delle finanze.

Nessuno chiedendo di intervenire per dichiarazione di voto, previa verifica del numero legale, lo schema di risoluzione modificato dal relatore, pubblicato in allegato, è posto ai voti e approvato.

Il PRESIDENTE registra l'unanime consenso della Commissione.

SINDACATO ISPETTIVO

Interrogazioni

Il sottosegretario Vannia GAVA risponde all'interrogazione 3-03206, del senatore De Bertoldi, sulla presenza di gas naturale nel sottosuolo italiano, evidenziando che un pozzo produttivo di idrocarburi, durante il suo periodo di vita, può passare più volte dallo stato di pozzo erogante a quello di pozzo non erogante e viceversa, e ciò non implica necessariamente che allo stesso sia sempre associata l'esistenza di idrocarburi ancora potenzialmente estraibili. Inoltre, affinché il pozzo sia messo in produzione, sono necessarie determinate operazioni tecniche relative all'allacciamento alla centrale di raccolta e trattamento.

Pertanto, in questa fase, il giacimento è da considerarsi produttivo ma non erogante, e in questa casistica rientrano i pozzi di «Argo» e «Cassiopea» di recente rinvenimento, con concessione rilasciata nel 2014, le cui infrastrutture necessarie per la messa in produzione in sicurezza abbisognano delle adeguate finalizzazioni.

Ricorda, altresì, che un pozzo già in produzione eroga idrocarburi in quantità sempre più decrescente fino ad esaurimento del giacimento. Ancora, per ottimizzare la produzione, sono necessari interventi di manutenzione ordinaria o straordinaria che devono essere programmati e autorizzati, e che sono effettuati generalmente su gruppi di pozzi, al fine di minimizzare i costi degli interventi, i quali nel frattempo rimangono nello stato produttivo ma non erogante.

Inoltre, specifica ulteriormente che il giacimento, una volta arrivato a fine vita, necessita la rimozione delle infrastrutture, e pertanto viene assoggettato a procedure di chiusura mineraria con il contestuale ripristino finale dei luoghi.

Tali procedure devono essere programmate e autorizzate, richiedendo talvolta periodi relativamente lunghi. Anche durante tale periodo il giacimento resta nello stato di pozzo produttivo non erogante, come il caso «Fabrizia 1», richiamato dall'interrogante, i cui pozzi, ricadendo nell'ambito di una concessione oggetto di rinuncia da parte degli stessi operatori, non sembrerebbero in grado di assicurare ulteriore produzione.

In particolare, riguardo la piattaforma monotubolare «Fabrizia 1», chiarisce che la società concessionaria ENI nell'ottobre 2020 ha presentato istanza di rinuncia della relativa concessione, che era in scadenza alla fine del 2024; inoltre, la concessione, che comprende anche la monotubolare «Jole 1», è in regime di sospensione della produzione sin dal 2013. Riferisce inoltre che ENI, con istanza del novembre 2016, ha chiesto la sospensione della produzione, autorizzata nel febbraio del 2017; infine, con provvedimento del marzo scorso è stata autorizzata la procedura di chiusura mineraria per entrambe le piattaforme monotubolari.

Nel sottolineare che solo una minima parte di pozzi non eroganti è ancora potenzialmente produttiva e che, comunque, necessitano di interventi di manutenzione la cui realizzazione è legata ad autorizzazione, anche di natura ambientale, precisa che i pozzi classificati come «produttivi non eroganti», tecnicamente in condizioni di «*shut in*», nella loro quasi totalità non sono in grado di entrare in produzione in quanto sono affetti da problematiche tecniche che ne impediscono l'attivazione, oppure in quanto oramai raggiunti dalla tavola d'acqua nel suo spostamento verso l'alto durante la fase di coltivazione del giacimento.

Per quanto concerne la produzione nazionale di gas, rileva che nel 2020 è stata di 4,42 miliardi di *standard* metri cubi (Smc), con un decremento dell'11,4 per cento rispetto alla produzione 2019 (4,98 miliardi di Smc), contribuendo per circa il 6,2 per cento al fabbisogno nazionale; nel 2021 la produzione di gas è stata di circa 3,5 miliardi di Smc.

Ritiene opportuno specificare che la gran parte della produzione complessiva di gas nazionale registrata nel 2020 è ascrivibile alle 17 concessioni più produttive che hanno prodotto complessivamente l'81 per cento del totale; la produzione nazionale è concentrata dunque in una ridotta percentuale delle concessioni attive: (circa il 9 per cento delle concessioni attive fornisce oltre l'80 per cento della produzione nazionale).

Richiama, infine, il Piano per la transizione energetica sostenibile delle aree idonee – PiTESAI, approvato per individuare un quadro definito di riferimento delle aree ove è consentito lo svolgimento delle attività di prospezione, ricerca e coltivazione di idrocarburi sul territorio nazionale, che riporta la determinazione delle «aree idonee» alla prosecuzione dei procedimenti amministrativi avviati e di quelle già oggi occupate da titoli minerari, che saranno dichiarate «compatibili» ai sensi dell'articolo 11-ter, comma 8, della legge n. 12 del 2019 alla prosecuzione delle attività di ricerca o di coltivazione in essere o approvate nei relativi programmi dei lavori.

Pertanto, un possibile contributo celere all'aumento della produzione di gas nazionale può essere apportato intervenendo sulle concessioni in sospensione della produzione, che abbiano già delle infrastrutture adeguate al riavvio della produzione stessa, salvo eventuali minimi interventi tecnici (non dovendo attendere quindi i tempi autorizzativi e realizzativi necessari per eventuali ulteriori «trivellazioni»).

Rammenta comunque che, al fine di ovviare alla situazione geopolitica e di fronteggiare le criticità derivanti dalle conseguenze che il conflitto bellico russo-ucraino potranno comportare sulle forniture di gas naturale, il Governo ha varato diverse misure. Fra queste evidenzia che, con il decreto-legge n. 17 del 2022, è stato disposto che anche le concessioni al momento non produttive possono tornare ad esserlo quanto prima al fine di soddisfare il fabbisogno nazionale di gas. In particolare, su direttiva del Ministro della transizione ecologica, che verrà emanata nelle prossime settimane, il gruppo GSE avvierà le procedure per l'approvvigionamento di lungo termine di gas naturale di produzione nazionale, invitando a partecipare a dette procedure i titolari di concessioni di coltivazione di gas, i cui impianti di coltivazione siano «compatibili» secondo il PiTESAI, anche nel caso di concessioni improduttive o in sospensione volontaria delle attività.

I concessionari, così, potranno manifestare interesse per dette procedure, comunicando un programma di produzioni per gli anni dal 2022 al 2031, comprensivo anche di eventuali interventi per l'incremento o la ripresa della produzione medesima, da autorizzare entro sei mesi dalla data di avvio dei procedimenti.

Inoltre, i prezzi e le condizioni di vendita del gas saranno definiti con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, di concerto con il Ministro della transizione ecologica, sentita l'Autorità di regolazione per energia reti e ambiente (ARERA); ed è previsto che i volumi di gas nazionale prodotto saranno offerti, ai predetti prezzi stabiliti, ai clienti finali industriali, con riserva di almeno un terzo alle piccole e medie imprese.

Il senatore DE BERTOLDI (*Fdi*) si dichiara parzialmente soddisfatto, prendendo atto con favore che il Governo ha finalmente preso misure per affrontare il problema energetico, evidenziato da tempo dal Gruppo di Fratelli d'Italia. In merito, manifesta stupore per il ritardo con cui l'Esecutivo ha affrontato la crisi energetica, che è antecedente al conflitto tra Russia e

Ucraina. Pur apprezzando l'apertura del Governo, rimarca comunque che l'attuale situazione oscilla tra uno stato di emergenza e uno di allarme.

Nel sottolineare l'esigenza di tutelare le imprese italiane, invoca la necessità di sbloccare le procedure autorizzatorie e di abbandonare atteggiamenti demagogici, considerando che il gas autoprodotta costa dieci volte meno di quello importato.

Il sottosegretario Vannia GAVA risponde poi all'interrogazione 3-03144 dei senatori Fenu e altri, relativa all'estensione delle misure agevolative del *Superbonus*. Ricorda in proposito che con l'articolo 119 del decreto-legge n. 34 del 2020 (cosiddetto «decreto rilancio») è stato introdotto il *Superbonus*, una detrazione del 110 per cento delle spese relative a specifici interventi di efficienza energetica e di misure antisismiche sugli edifici, in un contesto segnato fortemente dall'emergenza dovuta alla pandemia Covid-19.

Come sottolineato dall'interrogante, afferma che questa misura assume un ruolo importante nell'ambito delle politiche atte a contrastare il cambiamento climatico, oltre ad aver rappresentato un fattore di ripresa dell'economica a seguito della stagione caratterizzata dall'emergenza epidemiologica.

Per quanto concerne l'ipotesi di attivazione di uno studio circa gli effetti del *Superbonus* sull'impatto ambientale e sui profili economico-finanziari, fa presente che, per quanto attiene ai profili di competenza di questo Ministero nell'attuazione della misura, al momento non sono contemplate azioni di approfondimento su altri indicatori se non quelli relativi ai risparmi energetici generati. Purtuttavia, evidenzia che una eventuale iniziativa, che dovrà essere concordata con le altre Amministrazioni competenti, sarebbe attuabile in tempi relativamente brevi, attesa la stretta correlazione da un punto di vista meramente tecnico tra la quantità di energia risparmiata e le emissioni evitate. Specifica che, per quanto concerne la quantificazione del potenziale risparmio per gli utenti, si stima che ogni passaggio di classe energetica ottenuta da un edificio corrisponde ad un risparmio di circa il 20 per cento dei consumi energetici.

In relazione all'ipotesi di estendere l'ambito di applicazione del *Superbonus* anche alle imprese ricomprese nella misura «Transizione 4.0», si deve innanzitutto prendere in considerazione l'aspetto prevalente di politica industriale del programma menzionato. Atteso ciò, riferisce che il *Superbonus*, nella sua attuale versione, in linea di principio non è destinato ai soggetti che producono reddito d'impresa, sicché la sua applicazione nei confronti delle imprese potrebbe tradursi nella concessione di un'agevolazione – correlata al sostenimento di costi per taluni interventi volti a migliorare l'efficienza energetica degli edifici posseduti dalle imprese – la cui fruizione condurrebbe al superamento del costo sostenuto. Tale circostanza, unitamente alla valutazione della possibile selettività della estensione della misura proposta, qualora la stessa riguardi le sole imprese che abbiano già fruito di una delle agevolazioni ricomprese nel richiamato Piano Transizione 4.0 quale strumento primario della politica

industriale del Paese verso l'inclusività e la sostenibilità delle attività manifatturiere, dovrebbe essere esaminata in un apposito confronto con la Commissione europea. Difatti, andrebbe valutata la compatibilità della misura con il principio, di derivazione europea, della «sovracompensazione», in base al quale, in materia di aiuti di Stato, le sovvenzioni concesse in relazione al sostenimento di determinati oneri non possono essere di ammontare superiore al «costo sostenuto».

Rende comunque noto che, il Dipartimento delle finanze del Ministero dell'economia e delle finanze ha elaborato una stima degli effetti finanziari che comporterebbe questa ipotesi proposta dagli onorevoli interroganti. Innanzitutto, sono stati individuati i contribuenti che nell'anno di imposta 2020 presentano una deduzione o un credito relativi ad investimenti correlati alla «Transizione 4.0» nonché a versamenti IMU relativi ad immobili strumentali all'esercizio di impresa. È stata, così, individuata una potenziale platea di 143.000 aziende interessate e, ipotizzando che il 20 per cento di esse acceda all'agevolazione, per una spesa media di 150.000 euro per intervento, la spesa totale detraibile ammonterebbe a 4.290 milioni di euro.

Rileva, comunque, che sono in essere ulteriori misure agevolative per l'efficientamento energetico di edifici delle imprese sia del settore industriale, sia del settore terziario, come ad esempio il conto termico, i certificati bianchi, il Fondo nazionale efficienza energetica o ancora l'*Ecobonus*. A queste ultime si aggiunge quanto disciplinato dall'articolo 14 del decreto-legge n. 17 del 2022, che introduce misure di incentivazione degli investimenti diretti all'incremento dell'efficienza energetica e all'autoproduzione di energia da fonti rinnovabili nell'ambito delle strutture produttive e dirette alle Regioni del Mezzogiorno per il tramite di un credito d'imposta riconosciuto fino al 30 novembre 2023.

Rimarca pertanto che, la proposta di estensione dell'ambito soggettivo di applicazione del *Superbonus*, includendovi anche le imprese, dovrebbe essere coordinata con le altre agevolazioni di cui queste ultime potrebbero già fruire in relazione ai medesimi interventi.

Infine, con riguardo alla strategia di autosufficienza energetica degli edifici, evidenzia come siano già attive diverse misure volte alla promozione dell'installazione di impianti fotovoltaici sia per gli edifici del settore civile che aziendali, fra cui si annovera il «*Bonus casa*» ed il *Superbonus* per i soggetti IRES.

In ultimo, comunica che, nell'ambito del Piano di sviluppo e coesione (PSC) del Ministero della transizione ecologica, è in corso di inserimento la misura del cosiddetto «reddito energetico» già previsto dal PSC del Ministero dello sviluppo economico, le cui risorse sono state trasferite nella dotazione di questo Ministero. Tale misura, che mira a favorire la diffusione delle energie pulite e rinnovabili, e contestualmente a diminuire la «povertà energetica», in special modo nelle aree del Mezzogiorno, incentiverà anch'essa l'installazione di impianti fotovoltaici in assetto di autoconsumo asservito agli edifici.

Il senatore FENU (M5S) si dichiara parzialmente soddisfatto, con particolare riferimento alla possibilità di avviare in tempi brevi uno studio sui risparmi connessi alla misura, augurandosi che sia possibile quanto prima disporre di dati certificati.

Il PRESIDENTE ringrazia il sottosegretario Vannia Gava e dichiara quindi concluso lo svolgimento degli atti di sindacato ispettivo all'ordine del giorno.

La seduta termina alle ore 9,35.

**PARERE APPROVATO DALLA COMMISSIONE
SUL DISEGNO DI LEGGE N. 2633**

La 10^a Commissione, esaminato, per le parti di competenza, il disegno di legge in titolo,

esprime parere favorevole con le seguenti osservazioni:

1. si invita la Commissione di merito ad esplicitare i criteri di valutazione dell'ingresso e del mantenimento dello *status* di Istituto di ricovero e cura a carattere scientifico (IRCSS) per i due settori che ne caratterizzano la funzione, ossia l'attività clinica e l'attività scientifica, valutando le relative prestazioni nell'area di riferimento rispetto agli *standard* europei di settore di analoghi istituti;

2. relativamente al criterio di delega di cui all'articolo 1, comma 1, lettera *e*), si invita la Commissione di merito a valutare l'opportunità di non disperdere ulteriormente i finanziamenti per la ricerca in occasione del riconoscimento di nuovi IRCCS, tenuto conto che un ulteriore frazionamento rischierebbe di pregiudicare ulteriormente la qualità;

3. in merito al criterio di delega di cui all'articolo 1, comma 1, lettera *h*), si crea il grave rischio di determinare difficoltà gestionali in caso di mancato coordinamento tra il direttore generale e il direttore scientifico.

**RISOLUZIONE APPROVATA DALLA COMMISSIONE
SULL’AFFARE ASSEGNATO N. 1205
(Doc. XXIV, n. 65)**

La 10^a Commissione permanente,

premessò che:

come noto, l’articolo 119 del decreto-legge n. 34 del 2020 (cosiddetto «decreto rilancio») ha introdotto una detrazione pari al 110 per cento (*Superbonus* 110 per cento) delle spese relative a specifici interventi di efficienza energetica (anche attraverso interventi di demolizione e ricostruzione) e di misure antisismiche sugli edifici (anche per la realizzazione di sistemi di monitoraggio strutturale continuo a fini antisismici). La detrazione è ripartita dagli aventi diritto in 5 quote annuali di pari importo e in quattro quote annuali di pari importo per la parte di spesa sostenuta dal 1° gennaio 2022. La detrazione è concessa a condizione che la regolarità degli interventi sia asseverata da professionisti abilitati, che devono anche attestare la congruità delle spese sostenute con gli interventi agevolati;

l’articolo 121 del citato «decreto rilancio» ha consentito inoltre la possibilità generalizzata di optare, in luogo della fruizione diretta della detrazione per interventi in materia edilizia ed energetica, per un contributo anticipato sotto forma di sconto dai fornitori dei beni o servizi (cosiddetto sconto in fattura) o, in alternativa, per la cessione del credito corrispondente alla detrazione spettante, in deroga alle ordinarie disposizioni previste in tema di cedibilità dei relativi crediti. Il comma 1-*quater* dell’articolo 121 (introdotto dall’articolo 28, comma 1-*bis*, lettera *a*), numero 3), del decreto-legge n. 4 del 2022) ha stabilito che i crediti derivanti dall’esercizio delle opzioni (prima cessione o sconto in fattura) relative al *Superbonus* e agli altri *bonus* edilizi non possono formare oggetto di cessioni parziali successive;

inoltre, a partire dal decreto-legge n. 157 del 2021 (cosiddetto «decreto antifrodi»), vi sono stati numerosi interventi legislativi riferiti alle modalità di fruizione e cessione del credito che le imprese riconoscono ai propri clienti. In particolare, l’articolo 1 del decreto-legge n. 13 del 2022, trasfuso nell’articolo 28 del decreto-legge n. 4 del 2022, ha stabilito che, ove il contribuente usufruisca delle detrazioni per interventi edilizi sotto forma di sconto sul corrispettivo ovvero opti per la trasformazione delle detrazioni in crediti d’imposta cedibili, in luogo di consentire una sola cessione del credito d’imposta, si possono effettuare due ulteriori cessioni, ma solo a banche, intermediari finanziari e società appartenenti a un gruppo bancario vigilati, ovvero a imprese di assicurazione autorizzate ad

operare in Italia, ferma restando l'applicazione delle norme in materia di antiriciclaggio per ogni cessione intercorrente tra i predetti soggetti, anche successiva alla prima. Successivamente, l'articolo 29-bis del decreto-legge n. 17 del 2022 ha modificato la disciplina dell'utilizzo delle agevolazioni fiscali mediante sconto in fattura e cessione del credito. Per effetto di tali norme si eleva da tra a quattro il numero di cessioni effettuabili con riferimento ai predetti crediti di imposta. In particolare con le modifiche viene prevista la facoltà di una ultima cessione, da parte delle sole banche, a favore dei soggetti coi quali abbiano concluso un contratto di conto corrente;

successivamente, l'articolo 14 del decreto-legge n. 50 del 2022 è intervenuto nuovamente sulla disciplina della cessione del credito, stabilendo che alle banche, ovvero alle società appartenenti ad un gruppo bancario iscritto all'albo tenuto dalla Banca d'Italia, è sempre consentita la cessione a favore dei clienti professionali privati che abbiano stipulato un contratto di conto corrente con la banca stessa, anche prima che sia esaurito il numero di cessioni possibili. L'articolo 57, comma 3, del decreto-legge n. 50 precisa inoltre che le nuove norme in materia di cedibilità del credito si applicano alle comunicazioni della prima cessione o dello sconto in fattura inviate all'Agenzia delle entrate a partire dal 1° maggio 2022;

infine, giova qui ricordare che anche la legge 30 dicembre 2021, n. 234, ossia la legge di bilancio 2022, ha apportato modifiche e proroghe alla disciplina del *Superbonus* 110 per cento, in particolare prevedendo un progressivo *decalage* della quota detraibile, differenziata sulla base della natura del committente. Inoltre, essa ha previsto l'estensione della cedibilità del credito fino al 31 dicembre 2025, relativamente alle spese agevolabili con il *Superbonus* 110 per cento, mentre per le altre agevolazioni edilizie tale possibilità è prevista solo fino al 31 dicembre 2024;

considerato che:

secondo i dati presentati dall'ENEA nel suo Rapporto sul *Superbonus* 110 per cento, al 31 maggio 2022 erano in corso 172.450 interventi edilizi incentivati, per circa 30,6 miliardi di investimenti ammessi a detrazione che porteranno a detrazioni per 33,7 miliardi di euro. Di questi, sono 26.663 i lavori condominiali avviati (65,4 per cento già ultimati), che rappresentano il 48,9 per cento del totale degli investimenti, mentre i lavori negli edifici unifamiliari e nelle unità immobiliari funzionalmente indipendenti sono rispettivamente 91.444 (73,8 per cento già realizzati, che rappresentano il 33,8 per cento del totale investimenti) e 54.338 (76,5 per cento realizzati, che rappresentano il 17,3 per cento degli investimenti). La regione con più lavori avviati è la Lombardia (26.432 edifici per un totale di oltre 5 miliardi di euro di investimenti ammessi a detrazione), seguita dal Veneto (21.555 interventi e 2,9 miliardi di euro d'investimenti) e dal Lazio (15.504 interventi già avviati e 2,8 miliardi di euro di investimenti);

il Centro Studi della Confederazione nazionale dell'artigianato e della piccola e media impresa (CNA), a maggio 2022, ha pubblicato un'indagine titulata «Le imprese di costruzioni di fronte al blocco del mercato dei crediti d'imposta» in cui viene riportato come l'introduzione del *Superbonus* 110 per cento aveva garantito una ripresa del settore e della filiera delle costruzioni. Tuttavia, l'indagine riporta che i soggetti ai quali le imprese si rivolgevano per la cessione dei crediti, in particolare gli istituti bancari e Poste Italiane S.p.A., hanno bloccato l'accettazione di nuove domande, oppure hanno limitato l'accettazione alle cosiddette «prime cessioni», ovvero unicamente da quei soggetti che abbiano sostenuto in maniera diretta i relativi oneri;

tale situazione secondo la citata indagine ha determinato un valore di cessioni in attesa di accettazione da parte dei cessionari superiore a 5 miliardi di euro: di questi, circa 4 miliardi sono relativi a prime cessioni o sconti in fattura che risultano al momento privi di accettazione. La causa di tale situazione viene individuata nei numerosi interventi normativi che si sono susseguiti sulla disciplina della cessione del credito che hanno comportato per le imprese di costruzioni notevoli difficoltà, con una gravissima crisi di liquidità che sta mettendo a rischio l'intero sistema. Infatti, CNA calcola che i crediti fiscali delle imprese che hanno riconosciuto lo sconto in fattura e che non sono stati monetizzati attraverso una cessione ammontano a quasi 2,6 miliardi di euro, circa il 15 per cento del totale. Sarebbero oltre 60.000 le attività che non sono riuscite a cedere crediti e in crisi di liquidità: addirittura, il 48,6 per cento del campione intervistato da CNA sarebbe a rischio di fallimento, mentre il 68,4 per cento prospetta il blocco dei cantieri. Infine, quasi un'impresa su due starebbe pagando in ritardo i fornitori, mentre il 30,6 per cento rinvia il pagamento di tasse e contributi e una su cinque non riesce a pagare i collaboratori. Per questi motivi, la CNA calcola che una simile situazione economica pone a rischio fallimento oltre 33.000 imprese ed espone alla perdita di 150.000 posti di lavoro;

anche l'Associazione nazionale costruttori edili (ANCE), così come Confartigianato, riporta che il blocco della cessione dei crediti sta avendo drammatiche conseguenze, anche per i lavoratori del settore, senza contare che una parte consistente della crescita registrata nel 2021 e nei primi mesi del 2022 è stata trainata dal settore dell'edilizia, che ora rischia di rallentare o fermarsi. ANCE sottolinea che tale situazione rischia di creare numerose difficoltà anche rispetto all'applicazione degli interventi del PNRR;

in Italia ci sono 14 milioni di fabbricati uso residenziale (dati ISTAT) cui corrispondono 35 milioni di unità immobiliari per lo più abitazioni modeste o popolari (32 milioni nelle categorie catastali A2-A3-A4-A7, dati Agenzia delle entrate). La maggior parte di queste sono di proprietà di persone che dichiarano redditi nella fascia sotto i 26.000 euro, 78 per cento, il 23 per cento sotto i 10.000 euro, rendendo di fatto economicamente impossibile una riqualificazione energetica efficace da parte degli stessi;

gli obiettivi sfidanti della decarbonizzazione e della riduzione degli usi finali di energia nel settore residenziale imporrebbero un tasso di riqualificazione di almeno il 3 per cento all'anno dello *stock* immobiliare, cioè di 450.000 edifici l'anno per almeno 10 anni, rendendosi così fondamentale un piano duraturo e certo per dare ai proprietari e al mondo imprenditoriale congrui tempi di pianificazione e realizzazione;

impegna il Governo:

ad adottare, in tempi estremamente celeri, ogni opportuna iniziativa, anche di carattere legislativo, volta a garantire le più ampie possibilità per le imprese del settore di operare nell'ambito degli interventi previsti dal *Superbonus* 110 per cento, in particolare rendendo funzionale e pienamente utilizzabile il meccanismo della cessione del credito, consentendo così lo sblocco dei crediti d'imposta presenti nei cassetti fiscali delle medesime imprese,

ad ampliare la platea dei cessionari, prevedendo, tra l'altro, la possibilità per le banche e le società appartenenti a un gruppo bancario di cedere i crediti d'imposta derivanti ai propri correntisti *corporate* rientranti nella definizione europea di piccole e medie imprese, di cui al decreto del Ministero dello sviluppo economico del 18 aprile 2005, e anche valutando l'opportunità di coinvolgere Poste Italiane S.p.A. e Cassa depositi e prestiti.

**Ufficio di Presidenza integrato
dai rappresentanti dei Gruppi parlamentari**

Riunione n. 262

Presidenza del Presidente
GIROTTO

Orario: dalle ore 14 alle ore 15,10

AUDIZIONI INFORMALI DI RAPPRESENTANTI DEL GESTORE DEI SERVIZI ENERGETICI (GSE), DI ENEL E DI RICERCA SUL SISTEMA ENERGETICO (RSE), INTERVENUTI IN VIDEOCONFERENZA, SULL'ATTO DELL'UNIONE EUROPEA N. COM(2022) 138 DEFINITIVO (SICUREZZA DELL'APPROVVIGIONAMENTO E PREZZI DELL'ENERGIA ACCESSIBILI: OPZIONI PER MISURE IMMEDIATE E IN VISTA DEL PROSSIMO INVERNO)

LAVORO PUBBLICO E PRIVATO, PREVIDENZA SOCIALE (11^a)

Martedì 21 giugno 2022

Plenaria

329^a Seduta

Presidenza della Presidente
MATRISCIANO

La seduta inizia alle ore 9,05.

IN SEDE CONSULTIVA

(2368) *Istituzione di una Commissione parlamentare per gli italiani nel mondo*, approvato dalla Camera dei deputati in un testo risultante dall'unificazione dei disegni di legge d'iniziativa dei deputati Longo; Carè e altri; Fucsia Fitzgerald Nissoli e altri; Ungaro; Angela Schirò e altri; Elisa Siragusa e altri; Formentini e altri
(Parere alla 3^a Commissione. Seguito e conclusione dell'esame. Parere favorevole)

Prosegue l'esame, sospeso nella seduta di ieri.

Il relatore SERAFINI (*FIBP-UDC*) specifica di non aver ritenuto di fare proprie le proposte di osservazione pervenutegli dal Gruppo Fratelli d'Italia, in quanto concernenti aspetti estranei all'ambito di competenza della Commissione. Ribadisce quindi la propria proposta di parere favorevole.

La senatrice DRAGO (*FdI*) motiva le proposte del proprio Gruppo riguardo il parere sul disegno di legge in esame, in primo luogo relativamente all'articolo 2, comma 1, lettera *c*), notando che alla formulazione concernente la parità di godimento dei diritti sociali, civili e politici ivi contenuta sarebbe preferibile un riferimento al godimento dei diritti sociali e politici, in quanto di per sé inclusivo della generalità dei diritti umani.

Richiama inoltre l'opportunità di integrare il testo con disposizioni mirate a garantire l'esercizio del diritto di voto agli elettori che, pur trovandosi all'interno del territorio nazionale, vi rinunciano a causa della distanza dal luogo di residenza.

Giudica inoltre ridondante la formulazione dell'articolo 3, nel quale è in conclusione ribadito il criterio della partecipazione di tutti gli eletti all'estero in qualità di membri della Commissione parlamentare per gli italiani nel mondo.

Conclude preannunciando comunque il voto favorevole sulla proposta del relatore.

La senatrice FEDELI (PD) si dichiara a sua volta favorevole a una soluzione alla questione degli elettori fuori sede, rilevando tuttavia che la materia è oggetto di altre proposte legislative e non è comunque pertinente con le competenze della Commissione.

Verificata la presenza del numero legale per deliberare, la proposta di parere favorevole del relatore è infine messa in votazione, risultando approvata all'unanimità.

(2633) Delega al Governo per il riordino della disciplina degli Istituti di ricovero e cura a carattere scientifico, di cui al decreto legislativo 16 ottobre 2003, n. 288, approvato dalla Camera dei deputati

(Parere alla 12^a Commissione. Seguito e conclusione dell'esame. Parere favorevole)

Prosegue l'esame, sospeso nella seduta di ieri.

La relatrice GUIDOLIN (M5S) formula una proposta di parere favorevole.

Nessuno chiedendo di intervenire e previa verifica della presenza del prescritto numero legale, la proposta di parere è posta in votazione.

La Commissione approva a maggioranza.

SCONVOCAZIONE DELL'ODIERNA SEDUTA POMERIDIANA

In considerazione dell'andamento dei lavori, la presidente MATRISCIANO avverte che la seduta già convocata alle ore 13,30 di oggi non avrà luogo.

La Commissione prende atto.

La seduta termina alle ore 9,20.

**COMMISSIONE PARLAMENTARE D'INCHIESTA
sul fenomeno delle mafie
e sulle altre associazioni criminali, anche straniere**

Martedì 21 giugno 2022

Comitato XXI

**Regime carcerario *ex art. 41-bis*
dell'ordinamento penitenziario e sulle modalità di esecuzione
della pena intramuraria in alta sicurezza**

Riunione n. 24

Coordinatrice: ASCARI (M5S)

Orario: dalle ore 15,52 alle ore 17,20

**COMMISSIONE PARLAMENTARE D'INCHIESTA
sul sistema bancario e finanziario**

Martedì 21 giugno 2022

Plenaria

Presidenza della Presidente
Carla RUOCCO

La seduta inizia alle ore 13,40.

SULLA PUBBLICITÀ DEI LAVORI

Carla RUOCCO, *presidente*, avverte che la pubblicità dei lavori della seduta odierna sarà assicurata anche mediante l'attivazione di impianti audiovisivi a circuito chiuso e la trasmissione in diretta streaming sperimentale sulla *web-tv* della Camera dei deputati.

Audizione del Direttore Generale dell'Associazione Bancaria Italiana (ABI), dottor Giovanni Sabatini, e del Presidente del Comitato per gli Affari Sindacali e del Lavoro, dottor Salvatore Poloni, in materia di vendita di prodotti finanziari

(Svolgimento e conclusione)

Carla RUOCCO, *presidente*, fa presente che il dottor Giovanni Sabatini, Direttore Generale dell'Associazione Bancaria Italiana (ABI), ha presentato una relazione scritta in regime libero.

Introduce quindi l'audizione del dottor Giovanni Sabatini, Direttore Generale dell'Associazione Bancaria Italiana (ABI), e del dottor Salvatore Poloni, Presidente del Comitato per gli Affari Sindacali e del Lavoro, in materia di vendita di prodotti finanziari.

Giovanni SABATINI, *Direttore generale dell'Associazione Bancaria Italiana (ABI)*, e Salvatore POLONI, *Presidente del Comitato per gli Affari Sindacali e del Lavoro*, svolgono una relazione sul tema oggetto dell'audizione.

Intervengono, ponendo quesiti e svolgendo considerazioni, Carla RUOCCO, *presidente*, i senatori Andrea DE BERTOLDI (*FdI*), a più riprese, Marco PEROSINO (*FIBP-UDC*), Mauro Maria MARINO (*IV*), Mauro Antonio Donato LAUS (*PD*), il deputato Umberto BURATTI (*PD*), il senatore Elio LANNUTTI (*CAL-Pc-Idv*) e il deputato Davide ZANICHELLI (*M5S*), ai quali rispondono Giovanni SABATINI, *Direttore generale dell'Associazione Bancaria Italiana (ABI)*, e Salvatore POLONI, *Presidente del Comitato per gli Affari Sindacali e del Lavoro*.

Carla RUOCCO, *presidente*, dopo aver ringraziato gli intervenuti, dichiara conclusa l'audizione.

La seduta termina alle ore 15,15.

**UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO
DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI**

L'Ufficio di Presidenza, integrato dai rappresentanti dei gruppi, si è riunito dalle ore 15,20 alle ore 15,25.

**COMMISSIONE PARLAMENTARE D'INCHIESTA
sulle attività connesse alle comunità di tipo familiare
che accolgono minori**

Martedì 21 giugno 2022

Plenaria

Presidenza della Presidente
Laura CAVANDOLI

La seduta inizia alle ore 13,40.

SULLA PUBBLICITÀ DEI LAVORI

Laura CAVANDOLI, *presidente*, avverte che la pubblicità dei lavori della seduta odierna sarà assicurata anche mediante l'attivazione di impianti audiovisivi a circuito chiuso e la trasmissione diretta sulla *web-tv* della Camera dei deputati.

AUDIZIONI

Audizione, in videoconferenza, del Presidente dell'Associazione Mantenimento Diretto, Salvatore Dimartino

(Svolgimento e conclusione)

Laura CAVANDOLI, *presidente*, introduce l'audizione in titolo, ricordando che rientra nel filone del confronto con realtà associative attive sulle tematiche oggetto dell'inchiesta parlamentare, in particolare con riferimento alla posizione del minore in situazioni di conflittualità genitoriale. Invita, quindi, l'avvocato Dimartino, a svolgere la sua relazione.

Salvatore Dimartino, *Presidente dell'Associazione Mantenimento Diretto*, illustra le principali funzioni svolte dall'Associazione, anche in relazione al mantenimento di un rapporto con la famiglia di origine.

Intervengono per porre quesiti la deputata Veronica GIANNONE (FI) e Laura CAVANDOLI, *presidente* alle quali risponde Salvatore Dimartino, *Presidente dell'Associazione Mantenimento Diretto*.

Laura CAVANDOLI, *presidente*, dopo aver comunicato che gli ulteriori quesiti che i parlamentari faranno pervenire alla segreteria della Commissione saranno trasmessi all'audito e riceveranno risposta in forma scritta, ringrazia l'avvocato Dimartino e dichiara conclusa l'audizione.

La seduta termina alle ore 14,55.

COMMISSIONE PARLAMENTARE D'INCHIESTA
sul femminicidio, nonché su ogni forma
di violenza di genere

Martedì 21 giugno 2022

Plenaria

113^a Seduta

Presidenza della Presidente
VALENTE

La seduta inizia alle ore 14,05.

SULLA PUBBLICITÀ DEI LAVORI

La Presidente VALENTE (PD) avverte che della seduta odierna verrà redatto il resoconto sommario e il resoconto stenografico.

Non essendovi osservazioni, così rimane stabilito.

COMUNICAZIONI DELLA PRESIDENTE

La PRESIDENTE propone di proseguire i lavori in seduta segreta, al fine di acquisire e citare per esteso l'acquisizione di atti giudiziari.

La Commissione concorda.

(I lavori proseguono in seduta segreta, indi riprendono in seduta pubblica)

La PRESIDENTE informa che, su richiesta dell'Ambasciata della Repubblica di Turchia, martedì 28 giugno 2022, alle ore 11, una delegazione di parlamentari del Parlamento turco della Commissione per le pari opportunità vorrebbe incontrare una delegazione della Commissione di inchiesta sul femminicidio. Invita pertanto coloro che intendono far parte della

delegazione a comunicare la loro adesione entro domani, affinché gli uffici possano organizzare l'incontro.

Poiché non vi sono osservazioni, così resta stabilito.

SUI LAVORI DELLA COMMISSIONE

La PRESIDENTE informa che giovedì 30 giugno 2022 alle ore 8,30 la Commissione audirà la Presidente del FNOPI in relazione al gruppo di lavoro su donne, violenza e salute, coordinato dalla senatrice Rizzotti.

Elenca poi le ulteriori audizioni che rimangono da svolgere nel mese di luglio in relazione al medesimo tema.

Ricorda, infine, che sempre entro il medesimo mese di luglio, dovrebbe essere approvata anche la relazione su Scuola, formazione e comunicazione che, secondo quanto riferito dalla coordinatrice del gruppo, senatrice Leone, è in fase conclusiva e sarà presto trasmessa a tutti i componenti della Commissione.

La Commissione prende atto.

La PRESIDENTE dichiara conclusa la seduta.

La seduta termina alle ore 14,15.

